



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI

ASSEMBLEA

700^a seduta pubblica (antimeridiana) mercoledì 28 marzo 2012
--

Presidenza della vice presidente Mauro, indi della vice presidente Bonino e del presidente Schifani
--

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-44

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 45-100

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 101-140

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO Pag. 1

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza

(Votazione a scrutinio segreto con il sistema delle urne aperte):

PRESIDENTE 1, 2

PORETTI (PD) 2

Votazione a scrutinio segreto 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione:

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PASTORE (PdL), relatore 3

* INCOSTANTE (PD), relatrice 7

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 10

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194:

PRESIDENTE 10, 13, 14 e passim

MAZZATORTA (LNP) 10, 28

PARDI (IdV) Pag. 13

VALLARDI (LNP) 14

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-

MRE-PLI-PSI) 15

CALDEROLI (LNP) 16

FINOCCHIARO (PD) 17

VIZZINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-

PLI-PSI) 18

LI GOTTI (IdV) 18

BRICOLO (LNP) 19, 20, 21

ALLEGRI (PdL) 19

* INCOSTANTE (PD), relatrice 20

PATRONI GRIFFI, ministro per la pubblica am-

ministrazione e la semplificazione 20, 21

MURA (LNP) 22, 23, 26

BUGNANO (IdV) 26

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE 31

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194:

PRESIDENTE 32, 36, 37 e passim

PARDI (IdV) 34

MARINO Ignazio (PD) 34

VALLARDI (LNP) 37, 40, 41

PROFUMO, ministro dell'istruzione, dell'univer-

sità e della ricerca 41

PATRONI GRIFFI, ministro per la pubblica am-

ministrazione e la semplificazione 42

GIARDA, ministro per i rapporti con il Parla-

mento 43

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE 43

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I..

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 3194**Proposta di questione pregiudiziale *Pag.* 45

Emendamento 1.900 49

*ALLEGATO B***CONGEDI E MISSIONI** 101**COMMISSIONI PERMANENTI**

Trasmissione di documenti 101

DISEGNI DI LEGGE

Assegnazione 101

GOVERNO

Trasmissione di atti 105

CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI CONSULENZA 106**CORTE DEI CONTI**Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti *Pag.* 106**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme a interrogazioni . 106

Interpellanze 107

Interrogazioni 112

Interrogazioni con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 117

Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 140

Ritiro di interrogazioni 140

AVVISO DI RETTIFICA 140N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del 21 marzo.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono riportate nel Resoconto stenografico.

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (*Votazione a scrutinio segreto mediante schede*)

PRESIDENTE. Indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. Avverte che la votazione a scrutinio segreto avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dall'articolo 25, comma 1, del Regolamento e che l'urna rimarrà aperta fino alle ore 13 per consentire il voto ai senatori non presenti.

PORETTI (*PD*). Chiede che la Presidenza del Senato chiarisca l'identità, la qualifica e le competenze del signor Antonio Marotta, il cui nominativo è stato proposto per l'elezione a tutti i senatori tramite sms pochi minuti prima della votazione. L'episodio fa riemergere la necessità di una riforma dell'articolo 25 del Regolamento del Senato sulla nomina degli organi collegiali, come da proposta della componente radicale del Gruppo PD.

PRESIDENTE. La proposta di modifica dell'articolo 25 sarà valutata nell'ambito della più complessiva riforma del Regolamento del Senato attualmente all'esame della Giunta per il Regolamento.

Seguono le operazioni di voto. (L'urna resta aperta).

Discussione del disegno di legge:

(3194) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo* (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PASTORE, *relatore*. Quello in esame è uno dei provvedimenti qualificanti dell'azione del Governo Monti. Si ricorre allo strumento ormai da tempo invalso e talvolta abusato della decretazione d'urgenza, che presenta il vantaggio di garantire la certezza dell'esito del provvedimento nel rispetto di una tempistica stringente, ma che pone rilevanti questioni di diritto transitorio che contribuiranno all'ipertrofia della normativa vigente e potranno dare adito a problemi di applicabilità intertemporale. Negativo è anche l'abuso, per superare il divieto di deleghe legislative nei decreti-legge, dei regolamenti di delegificazione, la cui solidità normativa è diversa da quella delle leggi delegate. Nel settore delle semplificazioni sarebbe preferibile procedere ad una riorganizzazione normativa con percorsi di legge ordinaria o di legge delegata, per non ottenere di fatto un risultato opposto a quello desiderato. Dà conto dei contenuti del testo (*v. Resoconto stenografico*) e sottolinea i risultati raggiunti negli ultimi anni sul terreno della semplificazione normativa.

INCOSTANTE, *relatrice*. Il dialogo tra Parlamento e Governo ha consentito alla Camera di migliorare il testo originario. Sono state modificate le norme riguardanti la manutenzione dell'ultimo miglio della linea telefonica, l'agenda digitale, il potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale, la gestione in forma associata da parte dei Comuni più piccoli delle tecnologie informatiche, la riduzione degli adempimenti per i cittadini e le imprese. Gli interventi volti ad abbattere i costi della pubblica amministrazione e a renderla più efficiente hanno una ricaduta positiva sulla competitività, sugli investimenti esteri e sullo sviluppo. Per essere efficace e armonica la semplificazione richiede però un percorso organico e strutturato, un continuo monitoraggio in sede applicativa e la collaborazione delle amministrazioni periferiche. Occorre quindi accelerare l'esame del disegno di legge n. 2243 sulla semplificazione amministrativa.

MAZZATORTA (*LNP*). Illustra la questione pregiudiziale QP1. Il contenuto del decreto-legge è disomogeneo, non corrispondente al titolo, privo dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza. Poche le norme per la semplificazione, nessuna per lo sviluppo. Il comma 6 dell'articolo 5 sui cambi di residenza e i commi dell'articolo 17 sui lavoratori stagionali, che tentano di scardinare il principio cardine della legge Bossi-Fini, avranno addirittura efficacia differita. Privi dei presupposti costituzionali appaiono inoltre l'articolo 8, sulla composizione della commissioni per l'esame di avvocato, e l'articolo 10, sui parcheggi pertinenziali. La cattiva qualità della legislazione, derivante da eccesso di decretazione d'urgenza,

rappresenta un freno per lo sviluppo: anche per motivi di merito bisognerebbe opporsi ad un provvedimento che all'articolo 20 modifica il codice dei contratti pubblici per rimediare ad un errore commesso dal sindaco Alemanno e all'articolo 44 prevede un vero e proprio condono ambientale.

PARDI (*IdV*). Pur avendo presenti le criticità del decreto-legge, il Gruppo voterà contro la questione pregiudiziale avanzata dal senatore Mazzatorta. Fino a quando è stata parte della maggioranza, la Lega Nord ha rifiutato in modo sistematico e aprioristico i rilievi dell'opposizione sulla eterogeneità dei provvedimenti d'urgenza del Governo.

VALLARDI (*LNP*). Nell'annunciare voto favorevole alla questione pregiudiziale, sottolinea che il meccanismo taglia leggi predisposto dal precedente ministro Calderoli andava davvero nella direzione del federalismo, dell'efficienza amministrativa, della riduzione degli sprechi. Il decreto-legge in esame invece non colpisce i dispendiosi apparati pubblici del Mezzogiorno, ma punta a smantellare efficienti aziende di servizi che operano nel Nord.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Annuncia l'astensione del Gruppo sulla questione pregiudiziale per protestare contro un vaglio di ammissibilità dei testi normativi, che prevede criteri troppo rigidi per gli emendamenti parlamentari e criteri molto elastici per le norme di iniziativa governativa.

CALDEROLI (*LNP*). Anche la Commissione giustizia del Senato nel parere segnala il possibile contrasto con l'articolo 9 della Costituzione dell'articolo 44, che depenalizza i reati per assenza di autorizzazione paesaggistica e può indirettamente incidere sulla qualificazione del reato di lottizzazione abusiva.

FINOCCHIARO (*PD*). Anche se la Commissione giustizia potrebbe aver commesso un errore ipotizzando l'incidenza dell'articolo 44 sulle lottizzazioni, la questione segnalata dal senatore Calderoli merita di essere approfondita.

VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Il parere della Commissione giustizia è pervenuto alla Commissione affari costituzionali dopo la conclusione dell'esame del provvedimento in sede referente e pertanto non si è potuto tenerne conto.

LI GOTTI (*IdV*). L'articolo 44 del provvedimento non reca un rioridino della disciplina, ma interviene in materia di violazioni di lieve entità di norme paesaggistiche; si tratta quindi di una questione particolarmente seria che ha motivato un emendamento soppressivo dell'IdV.

BRICOLO (*LNP*). Propone una breve sospensione dei lavori dell'Assemblea al fine di avviare un confronto con il Governo e risolvere la questione. In caso di accordo tra i Gruppi, la Lega Nord è disponibile a ritirare la questione pregiudiziale.

ALLEGRI (PdL). La Commissione giustizia sta esaminando disegni di legge in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

PRESIDENTE. Al momento nulla osta a procedere alla votazione della questione pregiudiziale; ulteriori valutazioni si potranno fare in seguito.

INCOSTANTE, *relatrice*. Data la rilevanza del tema è necessaria una valutazione dei Gruppi e del Governo, quindi è opportuno procedere a una sospensione dei lavori dell'Assemblea.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Concorda con la richiesta di sospensione.

PRESIDENTE. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,01.

Presidenza della vice presidente BONINO

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Avendo esaminato il parere pervenuto in mattinata dalla Commissione giustizia, pur escludendo l'incidenza delle norme recate dall'articolo 44 del provvedimento sul reato di lottizzazione abusiva, si ritiene opportuno modificarne il comma 1, sostituendo le parole: «rideterminare e ampliare» con la parola: «precisare».

BRICOLO (*LNP*). Essendo stata trovata una soluzione al problema sollevato, ritira la questione pregiudiziale QP1. Dichiarando la disponibilità della Lega Nord a ritirare gran parte degli emendamenti presentati, invita il Governo a non porre la questione di fiducia sull'approvazione del decreto-legge in esame, consentendo al Senato di entrare nel merito di una decina di proposte di modifica attinenti i temi di maggiore rilevanza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MURA (*LNP*). L'articolato, oltre a recare una normativa eterogenea e confusa, non presenta i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza ri-

chiesti per i decreti-legge. È opportuno che anche il Senato possa contribuire al miglioramento il testo, così come è avvenuto alla Camera, dove la Lega Nord ha proposto modifiche sostanziali in materia di rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, rilascio dei permessi di soggiorno, incentivi all'assunzione di lavoratrici madri e smaltimento dei rifiuti. Non è accettabile infatti un metodo che impone forzature al Parlamento, costretto ad approvare norme che non condivide o che sono evidentemente sbagliate, con la promessa che il Governo interverrà successivamente per apportare le necessarie modifiche. Segnala, tra gli altri, i problemi sollevati dall'articolo 1 del decreto-legge, in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi e poteri sostitutivi, che avrà ripercussioni negative soprattutto sui piccoli Comuni.

BUGNANO (*IdV*). L'articolo 21 del provvedimento prevede, negli appalti privati, la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore, per i casi in cui l'impresa appaltante non dovesse far fronte ai crediti maturati dai lavoratori nei suoi confronti. Oltre che ai contributi e agli stipendi, la norma estende la tutela ai premi assicurativi e alle quote maturate del TFR, ma prevede che il committente possa eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore; quindi, la responsabilità solidale del committente è di secondo grado, perché il lavoratore dovrà prima tentare una o più azioni esecutive nei confronti dell'appaltatore, che potrà anche essere una srl con capitale di un euro. Infine, la norma non chiarisce se siano tutelate anche le retribuzioni derivanti da reintegra a seguito dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.

MAZZATORTA (*LNP*). Il provvedimento, per il quale si ricorre per l'ennesima volta impropriamente alla decretazione d'urgenza, contiene norme che anziché semplificare introducono in molti settori ulteriori complicazioni. In materia di lavoro stagionale, ad esempio, si stravolge l'efficace e finora ben funzionante norma prevista dalla legge Bossi-Fini, prevedendo termini ridotti per l'espressione del diniego da parte dello sportello unico per l'immigrazione, così di fatto favorendo i fenomeni di sfruttamento e la criminalità organizzata che agiscono in questo ambito. La creazione di un canale privilegiato per l'iscrizione anagrafica degli extracomunitari avrà inoltre l'effetto di impedire, soprattutto nelle grandi città, lo svolgimento dei necessari controlli.

PARDI (*IdV*). Molte delle norme contenute nel provvedimento, oltre ad essere fra loro eterogenee, sollevano dubbi per i loro effetti negativi sui rispettivi settori di intervento. Destano perplessità, fra le altre, le norme previste all'articolo 62, dove l'abrogazione della tabella A ha finito per incidere negativamente sulla dotazione finanziaria della Protezione civile e si ripropone la cosiddetta tassa sulla disgrazia; all'articolo 44, laddove si escludono sanzioni penali per gli interventi edilizi di lieve entità, sia per il dubbio di una interpretazione pericolosa in sede di applicazione,

sia in considerazione della diffusione del fenomeno dell'abusivismo edilizio; all'articolo 24, laddove si prevede l'esclusione della procedura di VIA in caso di proroga delle prospezioni in mare non tiene conto del possibile aggravamento del rischio ambientale.

MARINO Ignazio (*PD*). Spiace constatare che il Governo non abbia inteso porre rimedio all'eliminazione del meccanismo della *peer review* previsto dalla legge n. 240 del 2010, che aveva introdotto finalmente il principio della meritocrazia nell'assegnazione dei finanziamenti per la ricerca, consentendo ai giovani studiosi italiani di accedervi senza dover soccombere alla logica delle baronie universitarie, venendo valutati da un collegio internazionale di giovani ricercatori. A fronte di questa indisponibilità all'introduzione di una norma di trasparenza e di equità, chiede che il Governo accolga in Aula l'emendamento 31.1 (testo 2) rigettato in Commissione.

Presidenza del presidente SCHIFANI

VALLARDI (*LNP*). Gli interventi previsti nel provvedimento, che attraverso misure di semplificazione si propongono di contribuire a rilanciare la crescita, non otterranno l'effetto voluto e sembrano rispondere solo all'esigenza del Governo di esibire un inconcludente attivismo. Non si capisce, ad esempio, perché si voglia procedere alla liberalizzazione dei servizi pubblici, chiudendo società pubbliche che hanno operato virtuosamente e con soddisfazione dei cittadini, invece di colpire eventualmente solo quelle, soprattutto nel Mezzogiorno, dimostrate inefficienti e dispendiose. Non sono state invece accolte le proposte della Lega di modifica delle norme sulla tracciabilità dei rifiuti, necessarie perché il SISTRI, al di là dei lodevoli obiettivi di contrasto al traffico illecito dei rifiuti, si è rivelato un meccanismo antieconomico e di difficile applicazione da parte delle aziende più piccole, che non hanno la struttura per far fronte alle rigide procedure previste.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e avverte che i relatori rinunciano alla replica.

PROFUMO, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. In replica all'intervento del senatore Marino, precisa che la norma sul meccanismo di *peer review* per il finanziamento dei progetti dei giovani ricercatori non ha mai trovato applicazione per difficoltà di ordine tecnico. Il Governo si impegna a proporre entro un mese un disegno di legge che individui un meccanismo effettivamente funzionante, basato sulla merito-

crazia, e che affronti il problema degli scambi di professori e ricercatori tra università nazionali ed estere.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Nonostante la compressione del dibattito, in Commissione è stato trovato un punto di equilibrio. Il Governo si impegna ad approfondire alcuni temi emersi nella discussione e a tradurli in norme da sottoporre al Parlamento. Precisa che dalla copertura tecnica del Fondo imprevidenti della Protezione civile non deriva alcun aumento dell'accisa sulla benzina.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. A nome del Governo, pone la questione di fiducia sull'approvazione senza ulteriori modifiche dell'emendamento 1.900, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con le modifiche apportate nella 1ª Commissione del Senato e con la modifica proposta dal ministro Patroni Griffi all'articolo 44.

PRESIDENTE. Trasmette il testo dell'emendamento 1.900 alla Commissione bilancio per l'esame dei profili finanziari e convoca la Conferenza dei Presidenti di Gruppo. Sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 13,42.

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. Avverte che la discussione sulla questione di fiducia avrà luogo oggi pomeriggio dalle ore 16. Le dichiarazioni di voto e la votazione avranno luogo domani, a partire dalle ore 9.

Dichiara chiusa la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e dà disposizioni affinché si proceda allo spoglio delle schede.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (*v. Allegato B*) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,43.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell'Assemblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente MAURO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

STRADIOTTO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 21 marzo.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa (*Votazione a scrutinio segreto con il sistema delle urne aperte*) (**ore 9,38**)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

La votazione, a scrutinio segreto, avrà luogo per schede, secondo le modalità previste dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento e dell'articolo 7, comma 1, lettera *d*), della legge 27 aprile 1982, n. 186.

Ciascun senatore riceverà una scheda sulla quale potrà indicare un solo nominativo. I senatori, chiamati in ordine alfabetico, passeranno sotto al banco della Presidenza e deporranno la scheda nell'urna predisposta. Dopo che avranno votato i senatori presenti in Aula al momento della chiama, l'urna resterà aperta per dare modo agli altri senatori di partecipare alla votazione.

PORETTI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PORETTI (*PD*). Signora Presidente, avevo chiesto la parola ieri sera. A questo punto colgo l'occasione per intervenire sulla votazione che si sta per aprire.

Sei minuti fa mi è arrivato un messaggio, come immagino sia arrivato a tutti i componenti del Senato, dove c'era scritto un nome: Antonio Marotta. Chiedo chi è questo signor Antonio Marotta. Non ho avuto occasione di partecipare a riunioni di Gruppo in tal senso, non so di liste di candidature o di *curricula* depositati per rivestire un ruolo importante quale quello di componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa. In questi sei minuti io e il senatore Perduca abbiamo aperto Internet e, chi da Google chi da Facebook, abbiamo cercato di individuare questo Antonio Marotta. Vi assicuro che ve ne sono tantissimi. Chiedo allora alla Presidenza del Senato di aiutarci a fare chiarezza su chi è questo signor Antonio Marotta, che volentieri voterei, se soltanto sapessi chi è e se è una persona lodevole, o comunque meritevole del mio voto e, se del caso, di quello degli altri senatori.

Avevamo presentato un'iniziativa tesa ad apportare modifiche al Regolamento per evitare di trovarci nuovamente in una situazione del genere, ma evidentemente si è preferito continuare in questo modo davvero triste che ci porta a ricevere il solito messaggino un minuto prima dell'apertura dell'urna. (*Applausi dei senatori Perduca, Asciutti e Possa*).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dei rilievi che ella ha ritenuto di svolgere ed è a conoscenza della proposta di modifica del Regolamento a sua firma, volta a modificare l'articolo 25 del Regolamento del Senato.

Come ella sa, è in corso presso la Giunta per il Regolamento la discussione su una serie di modifiche da apportare al Regolamento e anche i contenuti della sua proposta potranno essere oggetto di esame.

Pertanto, la votazione di oggi non può che seguire la disciplina vigente per l'elezione dei componenti laici del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Dichiaro aperta la votazione.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello.

(Il senatore Segretario Stradiotto e, successivamente, la senatrice Segretario Vicari, fanno l'appello).

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione dei senatori presenti in questo momento in Aula.

Avverto gli onorevoli colleghi che l'urna resterà aperta fino alle ore 13 per consentire a coloro che non hanno ancora votato di poterlo fare.

(L'urna resta aperta).

Discussione del disegno di legge:

(3194) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 10,17)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3194, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Pastore e Incostante, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pastore.

PASTORE, *relatore*. Signora Presidente, signori Ministri, onorevoli colleghi, ci accingiamo a concludere, salvo un'ulteriore lettura da parte della Camera dei deputati per modifiche di dettaglio, quello che si può definire il terzo tassello del programma sulla base del quale è stato nominato, con la fiducia anche di questo ramo del Parlamento, il Governo Monti.

Dopo il decreto-legge cosiddetto salva-Italia e il decreto-legge sulle liberalizzazioni che la Camera ha approvato in via definitiva, esaminiamo oggi il provvedimento sulle semplificazioni, con una piccola appendice, peraltro rilevante, sullo sviluppo. Manca la quarta gamba del tavolo, che speriamo presto venga realizzata (mi riferisco alla riforma del lavoro), perché un tavolo a quattro gambe, come è noto, è più solido e più stabile di un tavolo a tre gambe.

Tutti i provvedimenti che ho citato hanno avuto la veste di decreti-legge, dando seguito così ad una tradizione inaugurata da almeno tre lustri e che ha visto, anche con il Governo Berlusconi, un uso talvolta eccessivo del ricorso alla decretazione d'urgenza. Certamente, signor Ministro, il ricorso a tale strumento ha dei vantaggi e dei pregi incontestabili: l'immediata entrata in vigore delle norme contenute nel provvedimento e la pos-

sibilità di ricorrere al voto di fiducia su maxiemendamenti, cosa assolutamente improponibile per le leggi formate da più articoli. Ricordo che nella recente storia di questo Parlamento si è fatto ricorso ai voti di fiducia su leggi ordinarie, composte prima da centinaia, poi addirittura da migliaia di commi, con buona pace non solo della norma costituzionale, ma anche di quella sulla chiarezza dei testi legislativi.

Quindi, il decreto-legge, proprio per il fatto che la fiducia si pone sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, può essere utilizzato più facilmente per realizzare quella celerità e quella certezza dell'esito dei provvedimenti che evidentemente i Regolamenti delle Camere non assicurano.

Quanto ai tempi non superabili della decretazione d'urgenza, la nostra Costituzione prevede che i decreti perdano efficacia fin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Ciò naturalmente determina alcune conseguenze molto delicate sul funzionamento non solo del bicameralismo, ma addirittura dello stesso monocameralismo, perché in realtà, data la ristrettezza dei tempi, oggi decidono sul maxiemendamento le Commissioni investite. Siamo ad un sistema di monocommissioni, di monocameralismo, e credo che questo rappresenti un passaggio non immaginato non solo dai nostri padri costituenti, ma forse nemmeno nelle recenti vicende parlamentari.

Esistono però profili estremamente negativi della decretazione d'urgenza, signor Ministro. Innanzitutto accennavo prima al fatto che il ruolo del Parlamento è ridotto al minimo, almeno in seconda lettura, mentre è esaltato il ruolo delle Commissioni. A questo punto viene da chiedersi – come qualcuno ha prospettato in un recente passato – se non sia forse opportuno votare in Aula con delegati dei Gruppi, dal momento che non si arriva al voto su singole questioni.

Vi sono poi per il decreto-legge questioni spesso rilevanti di diritto transitorio, delle quali non ci accorgiamo ma che naturalmente ricadono poi sulla pelle dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni, creando quella giungla di disposizioni che non facilita i provvedimenti, soprattutto quelli di semplificazione. Mi riferisco alla dicotomia tra testo del decreto-legge, che entra in vigore subito, e magari testo della legge di conversione, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della legge stessa, e che naturalmente, se modifica il decreto-legge, crea problemi di diritto intertemporale.

Vi è poi un'altra questione molto rilevante sulla quale mi permetterei di richiamare l'attenzione del Ministro. Mi riferisco alla questione dell'uso o dell'abuso dei regolamenti di delegificazione, che sono stati previsti dalla legge n. 400 del 1988 per motivi di snellezza del processo normativo, sono stati utilizzati correttamente in molte leggi ordinarie – non solo da questo Governo ma anche da quello precedente – e sono ancora utilizzati per superare il divieto di deleghe legislative nei decreti-legge. Ci si affida pertanto a regolamenti di delegificazione, che presentano però parecchi inconvenienti (a parte la strada indiretta per realizzare certi obiettivi). Innanzitutto sono regolamenti, che hanno una solidità normativa

molto diversa da quella delle leggi delegate: sono esposti alle tempeste del giudice amministrativo, che li può annullare, o del giudice ordinario, che li può disapplicare.

In merito alla seconda questione, spesso vengono formati corpi legislativi in cui vi è parte della legislazione proveniente da leggi primarie e altra parte proveniente da regolamenti di delegificazione. Questo naturalmente comporta una normativa a macchia di leopardo e difficoltà anche internormative che prima o poi verranno al pettine e dovranno essere affrontate.

Credo, quindi, che sia molto più utile recuperare il principio della legge di delega, naturalmente abbandonando – mi auguro – il percorso della decretazione d’urgenza. Rivolgendomi ai ministri Patroni Griffi e Giarda, entrambi coinvolti in tale questione, ritengo importante, soprattutto nel settore delle semplificazioni, arrivare a una riorganizzazione della normativa, che si può realizzare solo con un percorso di legge ordinaria, ricorrendo anche a deleghe, che il decreto-legge non può contenere. In caso contrario, abbiamo un coacervo di semplificazioni talmente disordinato che realizza un obiettivo esattamente contrario a quello per il quale queste sono state poste in campo. Per non parlare – richiamando ancora la questione del monocameralismo e del ricorso alla deliberazione di una sola Commissione o di più Commissioni congiunte, ma comunque a quel livello decisionale – della mancanza, spesso, di trasparenza, per scelte che invece in Aula sono senz’altro più dibattute e più comprensibili, perché alcuni emendamenti che la Commissione, d’intesa con il Governo, ha introdotto nel testo, sono di emergenza, considerando i tempi della conversione.

Credo poi che questo problema della confusione legislativa sia particolarmente forte, non tanto per il settore semplificazioni, ma per il settore liberalizzazioni, che in realtà si incrocia con il settore semplificazioni e che ha prodotto due o tre testi tra loro sovrapposti, sovrapponibili, confliggenti in alcuni casi. Penso che anche in questo campo, mi affido soprattutto al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, quei testi vadano coordinati, se vogliamo realizzare i processi di liberalizzazione. Penso, ad esempio, alla riscrittura degli ordinamenti professionali, che verrà fatta, secondo i testi vigenti – non parlo di questo, ma del testo precedente – in parte con regolamenti di delegificazione e in parte mantenendo in piedi la legislazione ordinaria mediante testi unici compilativi. Mi sembra un certo guazzabuglio che dovrebbe essere sciolto. Per questo invoco l’intervento dei Ministri presenti.

Il testo del decreto-legge è complesso, ma ordinato. Si divide in tre Titoli: il Titolo I riguarda le semplificazioni in senso stretto; il Titolo II, più breve, riguarda lo sviluppo; il Titolo III riguarda le norme transitorie e le abrogazioni. In calce al provvedimento ci sono infatti delle abrogazioni, disposte nel testo originale e poi arricchite dalla Camera dei deputati. Secondo l’opinione di chi vi parla, però, queste abrogazioni sarebbero dovute rimanere, sulla falsariga delle abrogazioni previste dai decreti-legge del Governo Berlusconi, anche nel processo del cosiddetto taglia-

leggi di cui si occupa la Commissione bicamerale che ho l'onore di presiedere.

Dicevo, vi è qualche norma invece di diritto vivente che viene dichiarata abrogata, e questo ha portato anche, in particolare sulla norma di questa tabella, ad un parere contrario della Commissione bilancio *ex* articolo 81 della Costituzione, e quindi la Commissione affari costituzionali ha dovuto depennarla dall'elenco, al di là del merito della legge che è stata proposta per l'abrogazione dalla Camera, e che noi invece abbiamo recuperato avuto riguardo alla mancanza di copertura.

Vi è poi una seconda modifica, della quale parlerà la collega Inconstante, che si è resa necessaria per rendere la norma funzionale, legittima e operativa. Mi riferisco alla norma sulla liberalizzazione della manutenzione dell'ultimo miglio delle linee telefoniche.

Dicevo, è un provvedimento complesso. Il Titolo I contiene norme generali sulla semplificazione, sui percorsi semplificativi. Si fa tesoro dell'esperienza fatta e si estende – questo non può che essere oggetto di compiacimento da parte mia – la procedura del cosiddetto taglia-oneri, che originariamente si riferiva solo agli oneri informativi, anche agli oneri regolatori sui cittadini e le imprese. Questo è importante, e viene anche incontro, se mal non ricordo, a una sollecitazione dell'Antitrust che chiedeva che si superasse questa limitazione e che si guardasse nel profondo agli obblighi che le leggi e i regolamenti impongono a carico dei cittadini e delle imprese nella loro sostanza, e non soltanto nella comunicazione che i cittadini e le imprese fanno alla pubblica amministrazione. È un passaggio significativo, con delle procedure ben regolamentate, anche qui ricorrendo ai regolamenti di delegificazione. Quando si tratta di cancellare le norme, signor Ministro, i regolamenti di delegificazione vanno bene, ma quando si tratta di costruire un sistema, affidandosi ora all'una ora all'altra fonte, prima di rango primario, poi di rango secondario, non è facile poi realizzare una costruzione compiuta.

Il provvedimento è ricco di semplificazioni specifiche, note prima attraverso la stampa, poi attraverso il percorso seguito alla Camera. Nel corso del passaggio al Senato si è registrato un impegno delle parti politiche, dei partiti di maggioranza, dei relatori e del Governo a presentare in Aula solo gli emendamenti strettamente necessari che ho testé citato, in quanto la Camera è chiamata a convertire definitivamente il provvedimento entro la prossima settimana. Siamo stati quindi costretti, anche per questioni di buoni rapporti con l'altro ramo del Parlamento, a ridurre al minimo l'intervento emendativo. Anche le dichiarazioni di inammissibilità da parte del Presidente della Commissione, naturalmente d'intesa con la Presidenza del Senato, sono state piuttosto stringenti ed energiche, proprio in considerazione del carattere d'urgenza che la conversione del provvedimento presenta. Immagino sia probabile il passaggio finale alla Camera, che dovrà avvenire, ripeto, intorno alla vigilia delle festività pasquali.

In conclusione, signora Presidente, ricollegandomi a quanto affermato all'inizio della mia relazione sulle modalità di intervento legislativo, so-

prattutto in ordine a particolari e delicati settori della semplificazione, invito il Governo a presentare una proposta di legge ordinaria, che possa anche contenere alcune deleghe ed arricchirsi pure di ulteriori semplificazioni attraverso le quali, forti di maggiore calma, conoscenza e approfondimento, arrivare a riorganizzare il settore affinché questo Governo, al di là di quello che farà fino – mi auguro – alla fine della legislatura, possa lasciare in eredità ai Governi futuri un pacchetto di disposizioni che potranno essere validamente utilizzate per completare il percorso di semplificazione.

Ricordo che si tratta di un percorso partito dal ministro Cassese e che, attraverso il Governo Prodi del 1996 con le riforme Bassanini, i Governi Berlusconi, di nuovo il Governo Prodi, poi ancora l'ultimo Governo Berlusconi, approda infine all'attuale Governo Monti. È un percorso che viene quindi da lontano, sul quale vi è stata una condivisione pressoché totale e continua, e credo che tale condivisione, ancorché oggi sia rappresentata da uno schieramento politico più ampio di quello precedente, possa richiamare a sé anche il consenso delle forze che oggi sono all'opposizione, per consentirne il completamento e quindi affermare un domani in cui non dovremo semplificare più nulla in quanto avremo semplificato tutto. (*Applausi della senatrice Incostante e dai banchi del Governo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Incostante.

* INCOSTANTE, *relatrice*. Signora Presidente, vorrei partire dalle ultime considerazioni del collega Pastore e chiedere al Governo un impegno per stabilire un percorso, eventualmente fatto anche di procedimenti di delega, ma comunque organico per mettere a tema la questione delle semplificazioni nel nostro Paese, che giustamente, come gli esami, non finisce mai: nel settore delle semplificazioni, infatti, bisogna sempre monitorare, e produrre innovazioni. Pertanto, innestare un percorso strutturale sui modi di procedere in materia può rappresentare una dote da lasciare sotto il profilo istituzionale e politico anche alle future legislature.

Parto da un giudizio sul provvedimento complessivamente positivo, in particolare per il lavoro compiuto alla Camera, dove il dialogo tra il Governo ed il Parlamento è stato proficuo: in molte parti del testo si sono infatti realizzati miglioramenti ma anche innovazioni.

Poiché il collega Pastore ha svolto un'illustrazione abbastanza ampia di tutta la materia, vorrei ora soffermarmi soltanto su alcuni aspetti del provvedimento, come la cosiddetta questione relativa all'«ultimo miglio». Sappiamo che tale problematica poteva essere affrontata in maniera più o meno restrittiva rispetto al tema delle liberalizzazioni e alla funzione dell'attività regolatrice dell'AGCOM. Sappiano anche che la norma presentava alcuni problemi rispetto alle procedure previste dalle direttive comunitarie nonché rispetto alle sollecitazioni che ci sono pervenute dagli organismi comunitari (mi riferisco alla lettera giunta dal BEREC). Credo che abbiamo lavorato per migliorare sicuramente la normativa, per renderla più compatibile e in qualche modo più resistente alle possibili obiezioni

che potevano derivare sia sul piano della legislazione comunitaria ma anche sotto il profilo costituzionale. Però, la norma poteva essere cambiata in tanti modi. Credo che abbiamo contribuito tutti a modificarla in modo più aperto verso il mercato e la concorrenza rispetto ai termini della direttiva comunitaria e al tempo stesso dando rilevanza alla funzione dell'AGCOM (l'autorità regolatrice).

Del provvedimento vorrei in particolare sottolineare le questioni relative all'agenda digitale, rispetto alla quale sono stati apportati dei miglioramenti. Penso al tema, approvato alla Camera degli obiettivi che la cabina di regia deve perseguire, tra cui la promozione del paradigma dei dati aperti quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico per creare strumenti e servizi innovativi; penso anche al potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (cosiddetto *e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese; penso alla promozione e alla diffusione del controllo di architetture cosiddette di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda l'aspetto importante delle funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le cosiddette funzioni ICT, è stata introdotta la previsione secondo cui queste debbano essere esercitate in forma associata soprattutto da parte dei Comuni sotto una certa soglia di abitanti, per valorizzare le economie di scala, ma anche per far sì che tutte le piccole realtà possano essere più efficienti da questo punto di vista.

Per quanto riguarda il programma triennale di taglio dei costi nella pubblica amministrazione è stata prevista una riduzione degli «adempimenti ridondanti» o «eccessivi» rispetto alle «esigenze di tutela degli interessi pubblici». Il programma deve essere verificato annualmente dal Parlamento – tale percorso strutturale deve essere a mio avviso mantenuto – ed «entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro della pubblica amministrazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente».

Questi esempi dimostrano che quando si costruisce un dialogo positivo tra Parlamento e Governo si lavora molto nel merito e spesso si perseguono obiettivi veri e di miglioramento.

Il lavoro fin qui svolto rispecchia dunque la necessità sempre più sentita di intervenire sul tema della semplificazione dei rapporti burocratici tra le imprese, i cittadini e la pubblica amministrazione, tema, come tutti sanno, legato allo sviluppo e alla competitività del Paese, che ha necessità di ripartire al fine di ricominciare a correre nel contesto europeo e mondiale come un grande Paese deve fare.

Semplificare vuol dire abbattere i costi: è una sfida fondamentale per attrarre investimenti, spesso scoraggiati dalla arretratezza della nostra pubblica amministrazione.

Secondo uno studio della CGIA di Mestre riferito all'inizio del 2011 risulterebbe infatti, con riferimento alle piccole e medie imprese italiane, nettamente dominanti nel territorio italiano, che i costi per l'inefficienza

della burocrazia ammontano a circa 23 miliardi di euro all'anno. Si tratta quindi di un costo molto ingente a carico della comunità nazionale, costo che potrebbe essere ridotto liberando tante risorse attraverso il taglio selettivo degli sprechi e la riduzione di tempi burocratici.

L'esame di questo provvedimento, in riferimento alla materia della semplificazione amministrativa, ci fa sottolineare tre punti di rilievo: il primo risiede nel fatto che con questo provvedimento, come ha detto anche il senatore Pastore, riprendiamo un percorso che parte agli inizi degli anni '90, spesso interrotto, a fasi alterne, con il rischio di perdita di un filo complessivo e di una necessaria armonicità degli interventi riformatori. In quest'ottica, risulta di particolare importanza la necessità di fare attenzione al percorso di attuazione e ai meccanismi di potenziamento degli strumenti di monitoraggio dell'attività stessa. (*Brusì. Richiami del Presidente*). Infatti molte norme presenti nell'ordinamento non hanno mai trovato adeguata applicazione nel corso degli anni perché l'implementazione e soprattutto il controllo costante delle riforme non sono stati fatti. Dunque è necessario intervenire in modo che si instaurino buone prassi, meccanismi premiali o anche sanzionatori in presenza di inattuazioni più o meno diffuse.

Il secondo punto riguarda la necessità di tenere a mente, in un'ottica complessiva, il lavoro già svolto in questa legislatura. Lo ha accennato il collega Pastore: nella 1ª Commissione al Senato pende ancora l'Atto n. 2243, che è stato stralciato ma che per noi potrebbe costituire una buona base per ripartire. Questo è un impegno che abbiamo assunto tutti, credo, procedendo con il lavoro in Commissione. Tale testo costituirebbe una buona base, perché molti degli emendamenti presentati in diversi campi dai colleghi – penso alle materie della salute, del trasporto e altre veramente importanti – non sono stati esaminati in modo approfondito, e comunque non sono stati portati avanti sul piano emendativo, non tanto perché i relatori o i rappresentanti del Governo fossero contrari, bensì perché era necessario un ulteriore approfondimento, e inoltre la scadenza di conversione prevista per il decreto era molto ravvicinata.

Inoltre, riguardo alla semplificazione, non solo è importante attenersi al tema del *drafting* normativo all'interno dei testi ma anche guardare con attenzione alla stratificazione successiva delle varie norme che si sovrappongono, per evitare che l'impatto di tali norme o la loro stratificazione possano essere addirittura dannosi per il nostro sistema giuridico. La semplificazione delle procedure è un tassello fondamentale per liberare l'economia e far acquisire competitività al Paese, ma è auspicabile che questo tema sia frutto anche di una leale collaborazione tra i vari livelli istituzionali.

In sintesi, non basta solo riformare le amministrazioni centrali: è necessario che, in modo coerente, anche le amministrazioni locali nel rispetto delle loro prerogative organizzative provvedano ad una celere semplificazione.

Per tutte queste ragioni, noi pensiamo che il lavoro svolto non finisca qui, che vada monitorato e reso cogente. Credo che nei prossimi mesi sa-

remo impegnati per migliorare sempre più, in questo campo, la vita delle istituzioni, nell'interesse dei cittadini, delle parti sociali e del nostro Paese. *(Applausi dal Gruppo PD, del senatore Pastore e dai banchi del Governo).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti del Liceo «Primo Levi» di San Donato Milanese, in provincia di Milano, ai quali diamo il benvenuto. *(Applausi).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194 (ore 10,45)

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Mazzatorta per illustrarla. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (LNP). Signora Presidente, onorevoli colleghi, ormai abbiamo perso la contabilità dei decreti-legge presentati dal Governo Monti: credo siano 12 o 13, ma potrei sbagliare per difetto. Questo ennesimo decreto-legge ha un titolo che inganna, perché parla di semplificazione e di sviluppo, che ne dovrebbero essere i due pilastri portanti. In realtà, se lo si legge con attenzione, il decreto-legge al nostro esame contiene pochissima semplificazione, molta complicazione e nessun tipo di sviluppo né di ausilio alla crescita dell'economia di questo Paese, che invece ne avrebbe estremamente bisogno.

Domenica scorsa ho letto su «Il Sole 24 Ore» un'accurata lettera aperta al presidente Monti scritta dal collega Luigi Zanda, vice presidente del Gruppo del Partito Democratico. In questa lettera egli stigmatizza questo modo di procedere del Governo Monti, questo eccesso di decretazione d'urgenza. Vi leggo le testuali parole del collega Zanda, presente in Aula, che ringrazio. Il collega Zanda, nella sua veste di giornalista, scrive: «Il risanamento economico e istituzionale del nostro Paese passa anche attraverso un sollecito e percepibile innalzamento della qualità della legislazione che, negli ultimi decenni, è seriamente decaduta. Forzature al sistema delle fonti del diritto, leggi mal scritte, abrogazioni tacite, rinvii legislativi a catena, norme contraddittorie, sovrapposizioni di fonti normative, eccesso di decretazione d'urgenza e maxi-emendamenti costituiscono un freno allo sviluppo non meno rilevante del debito pubblico e di altri storici fardelli che appesantiscono l'economia italiana».

Siamo perfettamente d'accordo con il collega Zanda e speriamo che questa mattina egli voti la nostra questione pregiudiziale, perché stiamo stigmatizzando questo modo di procedere, questi provvedimenti abnormi che contengono disposizioni nell'ambito di un decreto-legge differite nel

tempo per la loro efficacia. Vi faccio alcuni esempi: il comma 6 dell'articolo 5 (che riguarda i famosi cambi di residenza, che devono essere fatti immediatamente e hanno effetti giuridici immediati) prevede l'entrata in vigore dopo novanta giorni. Mi chiedo allora: che senso ha prevedere in un decreto-legge, che è un veicolo per norme che si ritengono straordinariamente necessarie, urgenti e immediatamente cogenti dal punto di vista operativo, una norma che però varrà tra novanta giorni? Si tratta proprio di un riconoscimento implicito che quella norma non ha i requisiti richiesti della straordinaria necessità e urgenza.

All'articolo 17, ai commi 4-ter e 4-quinquies, la norma che riguarda i lavoratori stagionali extracomunitari prevede abrogazioni differite al 1° gennaio 2013. Quindi, anche qui: che senso ha modificare una disciplina e dire che questa modifica, introdotta con un decreto-legge, vale però dal 1° gennaio 2013?

Il ministro Patroni Griffi ha creato una nuova categoria abnorme, quella dei decreti-legge urgenti ed immediati che però contengono norme non urgenti e assolutamente differite nel tempo nei loro effetti. È chiaro che questa è una violazione palese della Carta costituzionale e anche della legge n. 400 del 1988, che afferma testualmente che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione. Qui, come abbiamo visto, ci sono disposizioni che sconfessano questa immediata applicabilità.

Posso andare avanti. Ci sono delle perle di vera complicazione burocratica, come la norma sul cambio di residenza, che è assurda. Faccio l'amministratore locale, e tra di noi ci sono molti amministratori locali, che sanno cosa vuol dire gestire una pratica di cambio di residenza. Stiamo parlando di 1.400.000 pratiche all'anno, quindi non di poca cosa. La gestione di questa mole di procedimenti amministrativi non può essere ridotta dicendo che il cambio di residenza ha effetto giuridico immediato e che entro due giorni l'ufficiale di anagrafe, che spesso nei piccoli Comuni è il sindaco, deve andare a controllare se l'abitazione indicata dal richiedente è quella nella quale egli effettivamente ha la dimora abituale. È evidente che tale norma cancella tutto ciò che è scritto nel regolamento anagrafico, cancella il potere dell'ufficiale di anagrafe di verificare concretamente la dimora abituale e lo obbliga a concedere immediatamente la residenza anagrafica sulla base della semplice domanda, attribuendo addirittura a questa effetti giuridici immediati. Anche questa è un'abnormità: non è mai esistita nel diritto amministrativo e nel diritto pubblico del nostro Paese una domanda che abbia effetti giuridici immediati. Tenete conto, poi, che già oggi per i cambi di residenza, dopo che l'ufficiale di anagrafe, attraverso la polizia locale o gli impiegati comunali, ha verificato la dimora abituale, l'effetto giuridico retroagisce, ma retroagisce dopo un controllo effettivo, fatto concretamente e che non può avvenire in due giorni. Sarebbe meglio togliere questo termine ridicolo dei due giorni, perché è come non averlo.

Possiamo andare ancora avanti: l'articolo 17, di cui parlavo prima, riguarda il lavoro a carattere stagionale degli extracomunitari. Leggevo questa mattina che in questo Paese ci sono 350.000 lavoratori esodati,

cioè che non hanno né lavoro, né stipendio, né pensione, perché sono incappati nella riforma del ministro Fornero. Ovviamente, anziché occuparci di questi lavoratori e dei due milioni di giovani disoccupati del nostro Paese, andiamo ancora una volta ad occuparci dei poveri lavoratori stagionali immigrati extracomunitari. Lo facciamo perché dobbiamo aiutarli e semplificare. In realtà, con questa norma, creiamo, sotto il fasullo permesso di lavoro stagionale, un ulteriore canale d'ingresso slegato dalla durata temporanea del lavoro stagionale. Voi sapete che abbiamo la durata temporanea del lavoro stagionale più alta in Europa. L'Europa ci dice che il lavoro stagionale degli extracomunitari deve avere una durata massima di sei mesi. Dopo sei mesi, quei lavoratori sarebbero dovuti tornare nel loro Paese d'origine; noi abbiamo, invece, un termine di nove mesi. Ebbene, con questa norma si scardina anche quel termine e si consente a un lavoratore stagionale extracomunitario, una volta entrato nel nostro Paese, di rimanervi praticamente per sempre. Dietro questa norma c'è il tentativo – riuscito, se essa passerà – di scardinare il principio cardine della legge Bossi-Fini per il quale l'extracomunitario può venire nel nostro Paese se ha un lavoro e una casa; se è un lavoratore stagionale, viene per fare la vendemmia o per raccogliere i pomodori, ma, finito il suo lavoro, torna nel suo Paese di provenienza. Qui c'è la mano di qualche Ministro, che ha, anche lui, questa visione ideologica per cui gli immigrati devono essere aiutati a venire nel nostro Paese, visione che scardina totalmente quel principio cardine.

Ma ci sono tante altre perle, per esempio l'articolo 8. Mi rivolgo ai colleghi avvocati. Abbiamo dibattuto per anni sulla riforma della professione di avvocato, e ora, con un articolo di un decreto-legge, è cambiata la composizione delle commissioni d'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato. Con un decreto-legge! Sono tre anni e mezzo che in quest'Aula si dibatte della famosa riforma professionale degli avvocati, al punto da far venire la nausea a tanti colleghi, e adesso si interviene con un decreto-legge. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*). Non si capisce quale sia l'urgenza e la necessità di modificare la composizione delle commissioni d'esame, anche perché, come fanno i colleghi che sono avvocati, le commissioni d'esame saranno operative al massimo a dicembre di quest'anno. Non c'è bisogno, quindi, di fare simili forzature.

L'articolo 10 va a novellare la legge Tognoli sui parcheggi. Anche in questo caso, il dibattito è aperto da tanti anni, e ha visto posizioni divergenti: con un decreto-legge si stravolge la legge Tognoli.

Tralascio le norme sugli ultraottantenni, sulle patenti e sugli istruttori di guida, per i quali sarebbe necessaria l'auto con i doppi pedali, se hanno più di sessant'anni. Sono cose che lasciano il sapore amaro sull'importanza della legislazione. Bisogna fare leggi sulle cose importanti, lasciando alle fonti secondarie il compito di decidere se una macchina deve avere i doppi pedali perché l'istruttore di guida ha più di sessant'anni.

Mi riferisco anche ad altre perle, come l'articolo 20, che magari è passato in sordina, ma che, in realtà, va a sanare il pasticcio del sindaco

Alemanno sul Colosseo. Sapete che in quel caso è emerso un pasticcio, perché l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha contestato la tipologia di contratto individuata dal Comune di Roma. Noi, con una norma inserita in un decreto-legge, saniamo il pasticcio del Comune di Roma. L'articolo 20 va a novellare, quindi, l'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, con un decreto-legge, per consentire ad Alemanno la finanziare la sponsorizzazione dell'anfiteatro Flavio, noto come Colosseo.

Potrei andare avanti. Anche l'articolo 44 è un'altra perla di complicazione e di furbizia. In quest'Aula tanti colleghi del Partito Democratico si sono sempre schierati contro i condoni ambientali in aree paesaggistiche. Dove sono finiti oggi, quando si legge, nell'articolo 44, che si rinvia al Ministero il compito di individuare gli interventi in caso di violazione delle norme paesaggistiche di lieve entità. Cosa vuol dire «lieve entità»? Mi rivolgo agli ecologisti e agli ambientalisti del Partito Democratico: come si fa ad ammettere una delegificazione così totale su un concetto così generico e lasciato alla discrezionalità assoluta dell'ultimo dei tecnici del Ministero per i beni culturali o dell'ambiente? (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL*).

Ebbene, colleghi, credo che, se questo è l'esordio del ministro Patroni Griffi, davvero rimpiangiamo il precedente ministro, il ministro Calderoli, con il suo taglia-leggi e taglia-enti: quello sì che andava nella direzione seria e concreta della semplificazione! (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

PARDI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, dico subito che il nostro Gruppo voterà in senso contrario alla questione pregiudiziale presentata, anche se non ci mancano spunti critici nel merito, come vedremo in sede di discussione.

Rilevo che ci ritroviamo in un contesto in cui possiamo misurare l'ironia involontaria in cui si trova il Parlamento quando improvvisamente gli schieramenti si dispongono in maniera diversa rispetto a quella originaria. La questione pregiudiziale avanzata dai colleghi della Lega non manca di motivi: il senatore Mazzatorta li ha appena elencati ed illustrati e, volendo, se ne potrebbero aggiungere persino altri. Tuttavia, siamo costretti ad osservare che nel contesto della maggioranza precedente i senatori della Lega avrebbero impassibilmente votato contro una pregiudiziale sollevata, ad esempio, da noi o da altri esponenti, perché avrebbero ritenuto prevalente il principio di far camminare una legge purchessia, cosa che è avvenuta per circa tre anni, con motivi di scandalo reciproco: allora

eravamo noi che sollevavamo le questioni pregiudiziali, motivate altrettanto profondamente quanto questa, ed erano la Lega ed il PdL che invece marciavano compatti a sostenere la necessità di decreti-legge eterogenei, disomogenei, mancanti di una *ratio* interna.

Nel merito di questo provvedimento parleremo in seguito, in sede di discussione generale, e ci eserciteremo ad individuare i punti critici, ma dal punto di vista della necessità di non passare all'esame del testo non possiamo concordare, sia per un motivo di razionalità dei lavori parlamentari, sia perché dobbiamo avere un comportamento almeno armonico nei confronti di quello che il Gruppo ha fatto alla Camera.

È per questi motivi che, pur avendo presenti tutte le criticità del testo ed anche i validi motivi della richiesta di questione pregiudiziale, ci pronunciamo contro tale questione.

VALLARDI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signora Presidente, questo mio intervento è volto a supportare le dichiarazioni del senatore Mazzatorta e a confermare che siamo a favore della questione pregiudiziale sollevata dal collega, perché siamo convinti che questo provvedimento lasci il tempo che trova.

A parte l'enfasi che in questo periodo sia i *mass media* che gli organi di stampa hanno espresso a supporto delle intenzioni di questo Governo di risanare il Paese, ad oggi si è visto solo un grande fumo di copertura che non ha portato assolutamente a nulla di buono. Dal punto di vista dell'economia nel nostro Paese, al di là delle grandi dichiarazioni che vengono rilasciate, non è stato conseguito alcuno dei risultati positivi tanto sperati, tanto agognati e tanto decantati da questo Governo di tecnici che alla fine non sappiamo bene dove ci stia portando.

Il decreto sulle semplificazioni oggi al nostro esame, tanto complesso ed arzigogolato, cerca di toccare mille settori senza avere una strada ben precisa da percorrere per portare all'efficienza di cui questo Stato ha bisogno, un'efficienza che non stiamo dimostrando agli occhi dell'Europa e del mondo, tanto è vero che l'economia dell'Italia sta letteralmente precipitando e il PIL, in alcuni settori del nostro Paese, è effettivamente ai livelli del Terzo Mondo.

Nel nostro Paese ci sono diverse realtà, è nettamente diviso: c'è un Nord efficiente, efficace ed economico, con un PIL all'altezza dei migliori Paesi d'Europa (mi riferisco a Regioni come il Veneto, la Lombardia, l'Emilia-Romagna, il Piemonte e al Nord nel suo complesso, con un prodotto interno lordo migliore anche di quello della Germania), ma poi tutto il grande lavoro di queste Regioni efficienti anche dal punto di vista economico, che rendono efficace il lavoro di tanti cittadini laboriosi, viene vanificato da un Centro e da un Sud che hanno livelli di produttività – mi si conceda questo termine – quasi da Paesi del Terzo Mondo.

Che fare, allora? Credo che quello che si doveva fare e quello che effettivamente dobbiamo fare è tagliare gli sperperi, la spesa pubblica.

Lo stavamo facendo. Lo stava facendo il precedente Governo con i tanti provvedimenti approvati: il ministro Calderoli con le sue semplificazioni (quelle vere), con il famoso decreto taglia-leggi che ci stava effettivamente portando a dei criteri di efficacia, economicità e efficienza nella gestione dei pubblici servizi; c'era poi il federalismo fiscale, tanto avversato in questo consesso istituzionale. Eravamo arrivati a toccarlo con mano, quasi a portarlo a casa, per così dire; ci poteva aiutare a risolvere i problemi legati all'inefficienza di tantissimi settori economici e soprattutto quelli legati agli sperperi pubblici in questo Paese, ma purtroppo è arrivato il Governo Monti che ha spazzato via tutto e che oggi presenta provvedimenti che – lo ripeto, assumendomene la responsabilità – sono solo fumo negli occhi, perché vanno a toccare moltissimi settori, ma – sono convinto – non ci porteranno a nulla di buono, perché per poter risolvere i problemi del Paese bisogna tagliare gli sprechi.

Ebbene, in questo provvedimento non vedo nulla che vada in questa direzione: anzi, si cerca addirittura di toccare le cose che funzionano. Mi riferisco alle tante aziende pubbliche del Nord che si cerca di smantellare, di liberalizzare, di svendere: sono aziende efficienti, che funzionano, che forniscono servizi puntuali, precisi e, soprattutto, economici, che non fanno assolutamente utili e che chiudono i loro bilanci in pareggio. Con il provvedimento oggi in esame si cerca di smantellarle.

Perché questo Governo, invece, non si occupa delle tante aziende dislocate soprattutto nel Centro e nel Meridione che sono dei semplici e puri stipendifici, che servono solo a dare lavoro a tantissima gente che non vuole assolutamente fare niente (perché questa è la realtà) e che ogni anno chiudono i loro bilanci con milioni e milioni di euro di perdite? Vorrei capire perché il Governo non si occupa di tali società invece di mettere le mani su quelle aziende efficienti che forniscono servizi positivi per il territorio.

Per tali motivi, il Gruppo Lega Nord voterà a favore della questione pregiudiziale. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, ho chiesto la parola a nome del Gruppo, ma soprattutto a nome dei senatori delle Autonomie e della Südtiroler Volkspartei per esprimere la nostra perplessità sull'*iter* procedurale che abbiamo vissuto, o meglio abbiamo dovuto subire, in sede di Commissione e oggi anche in Aula.

Preciso, per non creare malintesi, che noi condividiamo gli obiettivi del Governo Monti e anche gli obiettivi contenuti nel provvedimento in

esame, che prevede una serie di semplificazioni; tuttavia, lamentiamo il fatto che è stato praticamente escluso ogni contributo parlamentare. Cito un solo esempio: per poter presentare un decreto-legge, la Costituzione prevede tre elementi essenziali per rispettare le prerogative del Parlamento, cioè la straordinarietà, la necessità e l'urgenza. Nel disegno di legge in esame, però, vi sono anche norme sull'università: si tratta di un tema che ha occupato la 7ª Commissione permanente del Senato per parecchi mesi con audizioni, incontri con il ministro Profumo ed altri impegni. Oggi nel provvedimento in esame troviamo alcune misure che riformano anche questo aspetto. Come componenti della 7ª Commissione permanente, facciamo un grande sospiro, visto che condividiamo gli obiettivi del ministro Profumo, ma chiediamo che quanto meno ci sia permesso di esprimere la nostra opinione e di presentare qualche emendamento. La nostra Commissione, quindi, ha predisposto all'unanimità e trasmesso una relazione alla 1ª Commissione, che è stata Assegnataria del provvedimento in sede referente, formulando le sue osservazioni e varie proposte emendative. In 1ª Commissione, però, tutti gli emendamenti sono stati considerati inammissibili in base al famoso articolo che poc'anzi ho citato. A mio avviso, però, non si possono usare due pesi e due misure, perché da una parte il Capo dello Stato firma e la 1ª Commissione esprime parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità per quanto riguarda le proposte del Governo e dall'altra, quando le stesse misure vengono emendate, in misura ridotta, da parte del Parlamento, si esprime parere contrario. Questo non è possibile e non può essere accettato. (*Applausi dei senatori Belisario e De Lillo*). Tutto ciò determina uno svuotamento delle competenze del Parlamento.

Io sono membro della 7ª Commissione, dove il presidente Possa ha raccolto con grande diligenza quanto proposto dai commissari: è stata presentata una relazione che è stata votata all'unanimità e quindi trasmessa alla 1ª Commissione permanente; sono stati proposti piccoli ritocchi, non su tutto l'impianto, ma solo sulla norma relativa alle università che è stata oggetto dell'esame della 7ª Commissione per lungo tempo. Tutti gli emendamenti presentati, però, sono stati ritenuti inammissibili. Ripeto che ciò non è possibile!

Pertanto, esprimendo la nostra perplessità, preannuncio il voto di astensione del mio Gruppo. (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, IdV e LNP e dei senatori De Lillo e Ramponi*).

CALDEROLI (*LNP*). Domando di parlare. (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Su che cosa desidera intervenire? (*Commenti dal Gruppo PD*). Lo chiedo al senatore Calderoli come faccio con tutti i senatori.

CALDEROLI (*LNP*). Signora Presidente, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori.

L'articolo 9 della Costituzione stabilisce che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». Vengo a conoscenza di un parere espresso ieri dalla 2ª Commissione permanente del Senato in relazione al provvedimento in esame, in base al quale, tra le osservazioni, si afferma testualmente: «Parere favorevole con le seguenti osservazioni. (...). Con riferimento all'articolo 44, infine, si segnala il rischio che la depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica può indirettamente incidere sulla qualificazione del reato di lottizzazione abusiva, con un sostanziale e pericoloso indebolimento della tutela paesaggistica del territorio». Rispetto alla posizione assunta in 1ª Commissione, quando si è dato il mandato – il testo non era per lo meno nella mia disponibilità – credo che l'osservazione della Commissione giustizia abbia non poche implicazioni, anche rispetto alla pregiudiziale di costituzionalità che ci accingiamo a votare. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

FINOCCHIARO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*PD*). Signora Presidente, il senatore Calderoli ha evidenziato una questione che sicuramente esiste, anche se io mi permetto di dire che, da una lettura sia pure ancora molto sommaria della norma e da un piccolo approfondimento che non ho ancora esaurito, mi pare che il parere della Commissione giustizia sia errato quando estende gli effetti della norma anche alle lottizzazioni. Qui stiamo parlando in realtà di infrazioni che riguardano, per esempio, il tipo di materiale adoperato per il restauro di monumenti o di abitazioni che comunque ricadono in una zona protetta, ed è comunque una questione che credo meriti un minimo di approfondimento da parte di tutti i Gruppi parlamentari. Aggiungo che la norma prevista originariamente nel decreto è stata poi modificata alla Camera non a seguito di un emendamento, ma, da quanto mi è stato riferito, a seguito di un lavoro di coordinamento formale che è stato svolto dagli Uffici. Mi pare di capire che con questo lavoro di coordinamento formale probabilmente l'intenzione originaria del Governo (che intendeva semplificare adempimenti, fermo restando comunque il parere finale della Soprintendenza in ordine alla compatibilità del manufatto rispetto ai criteri di tutela paesaggistica previsti dalla legge) si sia andati *ultra petita*, e che in realtà si è allargato l'ambito della depenalizzazione, chiamiamola così, e dell'esclusione di sanzione penale per quelle infrazioni originariamente previste nel decreto come infrazioni di minima entità, direi infrazioni formali, rischiando di attingere il profilo di infrazioni di natura sostanziale, nel senso che realmente incidono sulla qualità ambientale.

Ciò detto, poiché questo è un punto di particolare delicatezza, e non credo che la sensibilità di questa Assemblea abbia altro fine se non quello, da una parte, di garantire la semplificazione per così dire inoffensiva, e, dall'altra, di evitare che vengano sottratti a sanzione comportamenti che non siano legati a violazioni di natura esclusivamente formale, penso

che sarebbe bene che, nelle forme in cui si riterrà, e che anche il Governo riterrà di adottare, ci possa essere un approfondimento, in maniera tale che tutta l'Assemblea sia consapevole delle conseguenze dell'approvazione del testo.

VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*). Signora Presidente, vorrei chiarire, in ordine alle osservazioni che sono state fatte, in gran parte giustamente, dal senatore Calderoli, che il testo del parere della Commissione giustizia, che si è riunita ieri alle ore 14, non è ancora pervenuto alla Commissione affari costituzionali, che ne ha avuto informazione verbale, nonché una copia non firmata, soltanto questa mattina. Se il parere fosse arrivato mentre il provvedimento era ancora all'esame avremmo avuto la possibilità di occuparcene anche se l'articolo fosse stato superato poiché, trattandosi di un decreto-legge, sarebbe stato possibile esaminare il parere della Commissione giustizia. Non avendolo ricevuto ancora nel momento in cui parlo, mi dispiace ma non potevamo prendere conoscenza formale del testo della Commissione giustizia.

LI GOTTI (*IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI (*IdV*). Signora Presidente, il problema è particolarmente serio. Mi rendo conto che il parere della Commissione giustizia, intervenuta sulla questione, non è ancora pervenuto, ma in ogni caso va detto che l'articolo 44 del provvedimento al nostro esame non prevede un riordino della disciplina. Esso infatti al comma 1 recita: «(...) sono dettate disposizioni modificative integrative al regolamento di cui all'articolo 146, comma 9, quarto periodo, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, al fine di rideterminare e ampliare le ipotesi di interventi di lieve entità». In altri termini, si interviene sul corpo normativo in materia di reati ambientali. Non si tratta di un riordino, in quanto si prevede di ampliare le ipotesi già previste di lieve entità: sono modifiche normative di una legge che non si attuano in sede di riordino. Si tratta di intervenire sulla legge eventualmente modificandola, ma questo nulla ha a che fare con il riordino. Ecco perché il parere della Commissione giustizia è stato critico rispetto a questo tipo di intervento che, in forma anomala, incide sulla materia dei reati ambientali, delegando a successivi decreti l'individuazione della casistica degli interventi di lieve entità nella medesima materia.

La questione è particolarmente seria ed anche per questo l'unico emendamento soppressivo dell'articolo è stato proposto dall'Italia dei Valori. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signora Presidente, intervengo per ricordare alla senatrice Finocchiaro che l'estensione del parere è stata voluta dal Partito Democratico in Commissione giustizia. In ordine all'articolo 44, come ricordato poc'anzi dal senatore Calderoli, si è segnalato il rischio che la depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica possa indirettamente incidere sulla qualificazione di reato di lottizzazione abusiva; anche nelle relazioni sul decreto-legge in esame si parla di escludere l'applicabilità delle sanzioni penali previste dall'articolo n. 181, comma 1-*bis*, lettera *a*), che prevede la reclusione da uno a quattro anni. Dunque, si riferisce certamente a reati che hanno una certa rilevanza.

Ricordando che questa estensione del parere è stata richiesta dal Partito Democratico, faccio presente però che al dibattito in ordine a tale tematica hanno partecipato attivamente anche parlamentari del PdL. Pertanto, signora Presidente, dal momento che il parere inciderebbe anche sulla questione pregiudiziale da noi avanzata, chiederei al Governo se fosse disponibile ad avviare un confronto con i vari Gruppi per chiarire se effettivamente il parere citato abbia fondamento o se invece, come ha detto la senatrice Finocchiaro, esso vada oltre le norme inserite nel decreto.

Per fare questo sarebbe necessaria, signora Presidente, una breve sospensione dei nostri lavori. Qualora si trovasse un accordo e si dipanasse la questione noi, per contro, saremmo disposti a ritirare la questione pregiudiziale QP1; questo è sicuramente importante per tutti i senatori che eventualmente saranno chiamati a votarla. La sospensione, in sostanza, ci consentirebbe di procedere ad un confronto per arrivare a una soluzione. In tal caso – ripeto – saremmo disposti a ritirare la questione pregiudiziale. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

ALLEGRINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALLEGRINI (*PdL*). Signora Presidente, intervengo solo per riferire all'Aula che è iniziato in Commissione giustizia l'esame dei disegni di legge in materia di reati contro il patrimonio culturale e ambientale. La Commissione sta procedendo all'unificazione di tutti i testi e il senatore Casson ed io siamo relatori. Nei disegni di legge sono previste in maniera molto dettagliata tutte le diverse fattispecie.

Assicuro quindi – anche il senatore Casson potrà confermarlo – che la Commissione (e il Parlamento) si sta interessando della questione nel minimo dettaglio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo aver ascoltato con attenzione i rilievi svolti dai senatori intervenuti, ritengo opportuno precisare che al momento non ci sono ostacoli a procedere al voto della questione pregiudiziale. In seguito, si potrà valutare nel merito quanto è emerso con la dovuta attenzione.

Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sul punto, giacché il senatore Bricolo ha prospettato l'ipotesi di ritirare la questione pregiudiziale.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signora Presidente, mentre il Governo riflette sulla richiesta di sospensione dei lavori precedentemente avanzata, la invito a chiedere anche ai relatori di esprimere il proprio parere, avendo essi seguito il provvedimento e non avendo potuto avere contezza in 1ª Commissione del parere espresso dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla richiesta di una sospensione tecnica avanzata dal senatore Bricolo.

* INCOSTANTE, *relatrice*. Signora Presidente, in merito alla questione al nostro esame, dal parere della Commissione giustizia è derivata la necessità di un approfondimento.

Poiché il tema è di notevole interesse, è comunque necessario che tutti i Gruppi, insieme al Governo, valutino la portata del parere espresso dalla Commissione giustizia. Siamo quindi favorevoli in merito alla richiesta di procedere a una sospensione dei lavori, perché tutti devono essere sereni e consapevoli delle norme che si vanno ad approvare. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Il Governo concorda sulla richiesta avanzata e chiede una sospensione dei lavori di 30 minuti.

PRESIDENTE. Suspendo pertanto la seduta fino alle ore 12.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 12,01*).

Presidenza della vice presidente BONINO

Riprendiamo i nostri lavori.

Ha chiesto di intervenire il ministro Patroni Griffi per una precisazione.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signora Presidente, onorevoli senatori, devo ringraziare il senatore Calderoli e anche gli altri senatori intervenuti, che non cito per evitare di dimenticarne qualcuno, per avere posto all'attenzione del Governo un problema. In effetti, dopo avere esaminato il parere della Commissione giustizia pervenuto questa mattina, pur escludendosi, a seguito di approfondimento, che ci possa essere... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Mi scusi, Ministro. Colleghi, volete consentire almeno alla Presidenza e ai relatori di sentire?

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Pur non rivelandosi, a seguito di approfondimento, alcun elemento che possa far pensare ad una incidenza della norma sul reato di lottizzazione abusiva, ciò nondimeno si ritiene opportuno, proprio a fini prudenziali e cautelativi, tornare al testo del decreto-legge, peraltro introducendo al comma 1 dell'articolo 44 una modifica che possa far stare tranquilli tutti. Si intende, quindi, sostituire le parole: «rideterminare e ampliare», riferite alle ipotesi di individuazione delle fattispecie di lieve entità, con la parola «precisare» (appunto, le ipotesi di lieve entità, nonché le ulteriori semplificazioni procedurali).

Ringrazio ancora gli onorevoli senatori per avere posto all'attenzione del Governo questo problema.

BRICOLO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (*LNP*). Signora Presidente, evidentemente il confronto in quest'Aula porta a buoni risultati.

Abbiamo sollevato un problema che è stato da tutti valutato come rilevante e, attraverso un breve confronto di poche decine di minuti, insieme al Governo e a tutti i rappresentanti dei Gruppi si è arrivati ad una conclusione sicuramente importante che cancella una norma sicuramente sbagliata che era stata inserita nel decreto.

Avevamo detto che, nel caso fosse stato affrontato e risolto il problema da noi sollevato, avremmo ritirato la questione pregiudiziale QP1, e questo è proprio ciò che intendiamo fare.

Al tempo stesso, però, visto che il metodo del confronto funziona e che, per quanto ci riguarda, all'interno di questo decreto ci sono altri aspetti problematici – mi rivolgo anche ai colleghi del Popolo della Libertà – siamo disposti a ridurre al minimo i numerosi emendamenti che abbiamo presentato, mantenendone una decina di merito, semplicemente per affrontare la sostanza di alcuni problemi presenti nel decreto, come, ad esempio, quelli citati dai colleghi Mazzatorta e Vallardi, intervenuti in sede di esame della questione pregiudiziale. In particolare, mi riferisco alle procedure di semplificazione previste per la concessione dei permessi di soggiorno ai lavoratori extracomunitari stagionali, misure che – lo ricordo ai colleghi del Popolo della Libertà – vanno contro i principi della legge Bossi-Fini: di fatto, chi entrerà nel nostro Paese con la promessa di un posto di lavoro stagionale senza però trovare effettiva occupazione potrà rimanere a vivere nel nostro Paese a carico della collettività. In un momento, come questo, di grave crisi economica, il problema di sostenere finanziariamente i costi di iniziative come questa (pensate al settore della sanità pubblica) è veramente rilevante. Lo stesso dicasi a proposito dei controlli della residenza che di fatto vengono cancellati: i sindaci italiani non potranno più verificare chi effettivamente chiede la residenza per motivi seri, perché vuole integrarsi nella società italiana in quanto ci vive e ci lavora, e chi invece lo fa per motivi fittizi, con tutte le implicazioni negative del caso.

Siamo quindi disposti a ritirare gran parte degli emendamenti che abbiamo presentato, mantenendone una decina di merito. Chiediamo però al Governo di non porre la questione di fiducia e di affrontare insieme, nel merito, tali questioni per verificare se, come nel caso che abbiamo appena esaminato e risolto, si possa migliorare ulteriormente il testo del decreto che, così com'è, per quanto ci riguarda non va.

Porre la fiducia vuol dire, come è stato prima ricordato anche da altri colleghi, bloccare la discussione su questo provvedimento, approvarlo ad occhi chiusi e – lo ricordo ai colleghi del Popolo della Libertà – contraddire anni di politiche, per esempio, di contrasto all'immigrazione e di controllo del territorio che insieme abbiamo fatto quando eravamo al Governo. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale QP1 è quindi ritirata.

In attesa che le osservazioni del presidente Bricolo trovino eventualmente dei riscontri, dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Mura. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signora Presidente, gentili membri del Governo, onorevoli colleghi senatori, è difficile nascondere un certo imbarazzo rispetto alla situazione che anche oggi viviamo in Aula. L'imbarazzo è iniziato da ieri, quando nel mio ufficio ho cominciato a lavorare pensando all'inter-

vento che avrei svolto oggi in questa sede. Essendo intervenuto tante volte su provvedimenti e decreti-leggi presentati dal Governo, l'imbarazzo è nel trovarmi a dover ancora una volta ripetere le medesime considerazioni.

Mi sono fatto quasi un esame di coscienza: ma non abbiamo niente di nuovo da dire? Abbiamo tantissimo da dire in realtà, solo che le cose che abbiamo da dire si scontrano con la procedura che attua il Governo per portare avanti le sue iniziative, un Governo che procede ormai con un metodo di lavoro assolutamente consolidato che non possiamo assolutamente condividere. Ma analizziamo rapidamente il suo modo di operare, iniziando da quando esso presenta decreti-legge (mi riservo poi di svolgere una breve considerazione sulla procedura del decreto-legge, che appunto non condividiamo) dai titoli roboanti che non si possono non condividere (vedi, per esempio, quello contro il sovraffollamento delle carceri).

L'Atto Senato n. 3194 reca «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo». Bellissimo, concetto favoloso che – ribadisco – non si può non condividere. Però, come si declina questo concetto assolutamente condivisibile? Con un provvedimento di 63 articoli, che riteniamo non risponda assolutamente – come è stato sottolineato nella fase di illustrazione della questione pregiudiziale dai colleghi Mazzatorta e Vallardi, ma anche da altri colleghi di diversi Gruppi – ai requisiti di straordinaria necessità ed urgenza previsti. L'assenza di tali requisiti determina a cascata problemi che ricadono nei vizi di legittimità costituzionale.

In particolare, poi, in questo provvedimento, ma in tanti altri che il Governo ha portato all'attenzione del Parlamento, vi è una normativa eterogenea e confusa. Si parla di un po' di tutto e si fa veramente fatica ad identificare il filo conduttore dell'azione di tutti i provvedimenti che, uno di seguito all'altro, vengono presentati dal Governo per la loro conversione in Parlamento.

Scenderò successivamente nei dettagli, dato che ci vorrebbero più dei 12 minuti a mia disposizione per fare una disamina attenta e precisa del provvedimento entrando nel merito dei singoli articoli.

Adesso, al di là di questa prima premessa, rispetto al metodo... (*Bru-siò*).

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Mura. Colleghi, ci sono diversi iscritti a parlare in discussione generale, ma non posso consentire che questa avvenga in simili condizioni.

MURA (LNP). Per me non c'è problema, signora Presidente, perché vedo che ci sono diversi colleghi molto interessati a ciò che sto dicendo. Se qualcuno non è interessato, peggio per lui, perché tutti auspichiamo il dibattito nelle Aule parlamentari, ma se da una parte reclamiamo il dibattito e dall'altra non si presta attenzione a ciò che viene detto, l'azione di confronto che deve essere alla base del nostro lavoro, dato che sediamo in Parlamento, diventa davvero difficile.

Adesso, a nome della Lega Nord, l'unica forza d'opposizione coerente fin dall'inizio dell'attività del Governo Monti, non voglio parlare solo degli aspetti negativi di questo provvedimento. Mi permetterete oggi di sottolinearne alcuni aspetti positivi che sono il risultato del grande lavoro del nostro Gruppo alla Camera, dove sono stati approvati 15 emendamenti presentati dai deputati della Lega. Dunque, l'azione della Lega è stata sicuramente importante per cercare di dare un contributo ad un provvedimento che continuiamo a non condividere, anche se, come sempre, cerchiamo di lavorare nella direzione di un miglioramento. La Lega, infatti, da sempre è una forza politica responsabile e continuerà in questo tentativo di migliorare i provvedimenti che vengono portati all'attenzione del Parlamento.

Una dimostrazione l'abbiamo avuta anche oggi a proposito dell'articolo 44, relativamente al quale il collega Calderoli aveva evidenziato un problema sul quale si è aperto un dibattito che si è risolto in maniera assolutamente positiva. Ciò vuol dire che il sistema funziona. Lo abbiamo visto anche ieri nel corso dell'esame del disegno di legge sullo sviluppo degli spazi verdi urbani, quando un emendamento del collega Vallardi ha evidenziato un problema sottolineato anche dal collega Morando del PD, ed è risultato che la segnalazione della Lega era corretta. Per questo, non perdiamo assolutamente la forza che è data anche dall'insieme delle competenze dei parlamentari che siedono in quest'Aula per contribuire all'approvazione di provvedimenti volti a migliorare le norme in essere. Anche la proposta del Presidente del mio Gruppo, che poco fa chiedeva di esaminare una decina di emendamenti presentati a questo provvedimento, va in questa direzione, è importante e non va assolutamente sottovalutata.

Lascio questo spunto di riflessione a tutti i colleghi, e soprattutto al Governo, per poter dare una sterzata ad un metodo di lavoro che assolutamente non va bene.

Alla Camera, il Gruppo della Lega Nord ha lavorato proprio nell'ottica di dare un contributo su alcuni temi importanti. Ad esempio, la nostra azione emendativa si è orientata soprattutto su questioni legate alle misure relative ai rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ai controlli in materia di rilascio dei permessi di soggiorno (è stato evidenziato anche prima un problema in merito), agli incentivi all'assunzione di lavoratrici madri e alla semplificazione del sistema integrato dello smaltimento dei rifiuti, per continuare con le perplessità sulle modalità individuate circa la copertura finanziaria di parte del provvedimento, e infatti siamo dovuti intervenire anche in questo campo.

Entrando nel merito, sappiamo tutti che il testo al nostro esame è stato modificato in due punti: in primo luogo, all'articolo 47 con l'emendamento 47.100 (testo 2), presentato dalla Commissione, interamente sostitutivo del comma 2-*quater* approvato alla Camera, con il quale si introduce il procedimento dell'attività regolatoria dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che dovrà essere espletato entro il termine di 120 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e si affida alle autorità nazionali di regolazione del mercato le

reti di comunicazione. Quindi, una modifica che anche noi come Lega Nord abbiamo condiviso e che è uno degli elementi di novità rispetto al testo licenziato dalla Camera.

Il secondo punto riguarda la modifica proposta dall'emendamento 62.3, che sopprime la voce relativa al comma 5-*quinqüies* dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992. Tale articolo prevedeva al comma 5-*quater* – è importante ricordarlo – il potere del presidente della Regione di innalzare l'imposizione fiscale sulla benzina – l'aspetto importante è che tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Consulta con una sua recente sentenza, la n. 22 del 2012 – e, al comma 5-*quinqüies*, che qualora le misure adottate dal presidente della Regione interessata da calamità naturali, catastrofi o eventi simili non siano sufficienti, ovvero in tutti gli altri casi di eventi di rilevanza nazionale, può essere disposto l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per la protezione civile. Quindi, abbiamo visto come tutti i dubbi sollevati alla Camera rispetto ai profili di costituzionalità del provvedimento poi si sono dimostrati reali e concreti e hanno richiesto da parte della 1ª Commissione, del Senato di intervenire per apportare modifiche.

Di problemi ce ne sono ancora, non sono finiti. I problemi evidenziati dal collega Mazzatorta nell'illustrazione della pregiudiziale a firma della Lega Nord devono essere affrontati con attenzione. Parlando con i colleghi, registro condivisione rispetto ai problemi reali che si vanno a introdurre con questo provvedimento e su cui c'è necessità di intervenire. Il Governo non può lavorare partendo dal concetto «adesso interveniamo, poi vedremo e con decreti successivi metteremo a posto». Non è il modo di legiferare, non è sicuramente un modo di operare che vada nella direzione di garantire la qualità del prodotto legislativo.

Ribadisco pertanto l'assoluta necessità che il Governo faccia attenzione alle richieste e agli spunti che arrivano dall'Aula e in particolare dal Gruppo di opposizione della Lega Nord, che svolge con passione un'analisi puntuale dei provvedimenti sottoposti all'Assemblea.

Come dicevo inizialmente, per riproporre tutti gli elementi di criticità di questo provvedimento ci vorrebbe moltissimo tempo e, come avevo premesso, vorrei fare una rapida analisi a volo d'uccello dei vari articoli del provvedimento in esame, citando sia gli aspetti positivi, che condividiamo, sia quelli che non condividiamo assolutamente e che – ribadisco – dovrebbero essere oggetto di attenzione del Governo e di dibattito in quest'Aula. Purtroppo, vedo però che il tempo sta finendo: il tempo vola, e quindi mi dovrò limitare moltissimo.

Le cose da dire sarebbero tante. Una per tutte (partiamo dall'articolo 1, e poi anche i colleghi che si succederanno nei loro interventi in discussione generale avranno modo di dire la loro): l'articolo 1, che reca modifiche alla legge n. 241 del 7 agosto 1990 in materia di conclusione del procedimento e poteri sostitutivi, contiene una norma che sicuramente appare problematica. Essa prevede che i dirigenti e i responsabili di tutte le pubbliche amministrazioni garantiscano il rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi. Anche questo è un concetto assolu-

tamente condivisibile per la sua *ratio*: chi potrebbe dire il contrario? Anche l'intento manifestato dal Governo nella presentazione di queste previsioni è quello di rafforzare le forme di tutela...

PRESIDENTE. Senatore Mura, le ricordo solo i tempi.

MURA (*LNP*). Va bene, signora Presidente. Mi avvio allora a concludere, con una considerazione rispetto alle criticità di questo articolo. Pensiamo, ad esempio, alle ripercussioni nei piccoli Comuni, dove manca anche la figura del dirigente preposto ad un settore o a un servizio. Va sottolineato che siamo spesso in presenza di un unico sostituto che deve essere individuato per tutto l'ente. Consideriamo come l'affidare questo compito al segretario comunale o provinciale determini, di fatto, un'indebita espropriazione di una prerogativa che deve competere all'organo di governo dell'ente.

Mi fermo all'articolo 1. Ricordo che sono 63 articoli. Ci sarebbe molto da dire, però in questo momento, a conclusione del mio intervento, voglio rinnovare l'invito al Governo a considerare con attenzione la proposta di continuare il dibattito in Aula attraverso l'esame di una decina di emendamenti, come ha proposto, a nome del Gruppo, il nostro presidente, senatore Bricolo. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bugnano. Ne ha facoltà.

BUGNANO (*IdV*). Signora Presidente, nel mio intervento vorrei attrarre l'attenzione del Governo e dell'Assemblea su un articolo contenuto in questo decreto semplificazioni che, a parere del Gruppo dell'Italia dei Valori, è molto grave per come è stato congegnato e che, già solo per questo motivo, ci dovrebbe indurre – mi rivolgo a tutta l'Assemblea – a votare contro il provvedimento. Mi riferisco all'articolo 21 del decreto-legge in esame, che prevede la responsabilità solidale negli appalti.

L'articolo 21 va a sostituire l'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e prevede la responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore – stiamo parlando di appalti privati, ovviamente – per una serie di crediti che i lavoratori dell'impresa appaltatrice dovessero maturare e a cui l'impresa appaltatrice non dovesse far fronte. Stiamo parlando sostanzialmente dei crediti retributivi, delle quote del TFR per il periodo di competenza dell'appalto, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Fin qui nulla da eccepire: anzi, la norma, rispetto a quanto previsto nel decreto legislativo del 2003 che ho testé richiamato, estende la tutela e la garanzia, e chiarisce, riprendendo il contenuto di molte pronunce giurisprudenziali, che questa responsabilità solidale si estende ai premi assicurativi e alle quote del TFR.

Dove sta l'abnormità della norma e la gravità del dettato normativo? Sta nel fatto che, pur affermando la responsabilità solidale del commit-

tente e dell'appaltatore, il legislatore ci dice che, chiamati essi in causa congiuntamente da un lavoratore che vanti crediti nei confronti del suo datore di lavoro, il committente può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo. Tradotto, per semplificare, significa sostanzialmente che la responsabilità solidale del committente è una responsabilità di secondo grado: il lavoratore dovrà prima percorrere tutto un percorso – che sappiamo, con i tempi della nostra giustizia non così celeri, potrà anche essere molto lungo – e tentare una o più azioni esecutive nei confronti dell'appaltatore per cercare di recuperare da quel patrimonio il suo credito; solo successivamente e quando non sarà riuscito in questa sua missione potrà rivalersi sul committente.

Chi ha un po' di conoscenza della disciplina giuslavoristica sa che fin dalla promulgazione nel nostro codice civile del 1942, che contiene l'articolo 1676, che riguarda sempre la responsabilità del committente e dell'appaltatore, il senso dell'individuazione di una responsabilità solidale tra committente e appaltatore da parte del legislatore era quello di fornire ai lavoratori una maggiore garanzia nell'ipotesi in cui l'impresa appaltatrice non fosse in grado di far fronte ai propri obblighi retributivi e contributivi. È chiaro che, avendo previsto nell'articolo 21 il beneficio, a favore del committente, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore, questa garanzia e il senso della responsabilità solidale, che era stata introdotta fin dal codice civile, vengono meno. Ma che vengano meno è ancor più grave se pensiamo che non troppe settimane fa questo Governo ha adottato, e la maggioranza che lo appoggia lo ha convertito in legge, un decreto-legge liberalizzazioni nel quale è prevista la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con il capitale di un euro. Capite bene che se un'impresa appaltatrice sarà una di queste imprese semplificate con capitale di un euro è praticamente impossibile che i lavoratori abbiano la possibilità di rivalersi sul patrimonio della società per i loro crediti, e purtroppo dovranno affrontare questo percorso gravoso, in termini sia di costi che di tempi, prima di potersi rivolgere al committente e aggredirne il patrimonio.

Ma soprattutto questa norma non chiarisce – sarebbe stata un'occasione, ma è stata persa – tutti quei dilemmi che si sono posti sin dal decreto legislativo del 2003 su che cosa si intendesse esattamente rispetto a questa responsabilità solidale. Faccio tre brevissimi esempi. Lo ripeto al Governo, che non mi ascolta. (*Il ministro Giarda è impegnato in una conversazione. Richiami della Presidente*). Ripeto: è stata un'occasione mancata, perché evidentemente ci si è attrezzati troppo in fretta nel formulare questa norma.

Come ho detto, questa sarebbe stata un'occasione per chiarire alcuni passaggi che hanno tormentato in questi anni il tema della responsabilità solidale committente-appaltatore. Un primo esempio: ci si è sempre interrogati, essendo previsto un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione da parte dei lavoratori, rispetto al tema dei contributi INPS e INAIL e cioè: se l'azione non viene esercitata dall'istituto INPS e

INAIL, nel termine decadenziale di due anni è possibile attribuire al lavoratore, che sicuramente può esercitare l'azione per i suoi crediti retributivi, un'azione in sostituzione per i contributi previdenziali? Perché sennò cosa succede? Che se l'INPS e l'INAIL non esercitano l'azione nei due anni dopo i quali interviene la decadenza, il nostro povero lavoratore ha perso i suoi contributi, non potendo lui esercitare un'azione diretta.

Un altro tema che ha molto tormentato i giuslavoristi rispetto alla responsabilità solidale committente-appaltatore è quello di che cosa succede per i lavoratori in nero, cioè quei lavoratori che non risultano dalle scritture del datore di lavoro, ossia dalla documentazione obbligatoria, dal momento che ovviamente, in questo caso, il lavoratore dovrà prima esercitare un'azione giudiziaria davanti al tribunale del lavoro per far accertare la propria posizione di lavoratore dipendente e poi eventualmente rivalersi per i propri crediti retributivi nei confronti dell'appaltatore e del committente responsabile solidale. Anche in questo caso ci si è interrogati – e la norma avrebbe potuto meglio specificarlo – sulla decorrenza del termine decadenziale: essa decorre dall'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, o comunque decorre a prescindere?

Un ultimo quesito, anch'esso molto dibattuto e, tra l'altro, di assoluta attualità, è se nell'ambito di questa responsabilità solidale si possano ritenere ricomprese anche le retribuzioni che dovessero derivare da un reintegro di un lavoratore a seguito dell'applicazione dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. (*Richiami del Presidente*). Un secondo, concludo solo il mio ragionamento. Ciò, in quanto, a seguito del reintegro in base all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori il datore di lavoro è tenuto a corrispondere somme a titolo di indennizzo (e sicuramente quelle non sono ricomprese), ma anche somme a titolo retributivo (dal licenziamento illegittimo, all'effettivo reintegro). Anche su questo, purtroppo, sono state date risposte contrastanti. Anche sulla possibilità che il lavoratore possa invocare la responsabilità solidale del committente e dell'imprenditore appaltatore si sarebbe potuto dare un chiarimento, per favorire i tanti lavoratori che si trovano in questa situazione. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzatorta. Ne ha facoltà.

MAZZATORTA (*LNP*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, farò alcune osservazioni sul merito del provvedimento. Ma prima consentitemi di fare un'osservazione sul metodo che stiamo seguendo nell'esame di questo decreto-legge.

Quello che è successo pochi minuti fa è la dimostrazione plastica di quello che abbiamo detto in sede di illustrazione della questione pregiudiziale, e cioè che l'eccesso di decretazione d'urgenza, questo modo di fare le norme porta poi, spesso e volentieri, a norme farraginose, scritte male. Per inciso, anche con le correzioni che ha annunciato il ministro Patroni Griffi la norma contenuta nell'articolo 44 è davvero scritta in maniera pessima, perché esclude delle sanzioni penali rispetto ad una fattispecie di

reato. Allora, tanto vale scriverla sotto forma di illecito amministrativo. Si tratta di riformulare la norma scrivendola, come ci insegnano i maestri del diritto, in maniera chiara, evitando norme dove si dice «ferma restando l'applicabilità di sanzioni amministrazioni pecuniarie, verificata la compatibilità non si applicano le sanzioni di cui (...)». Queste sono formulazioni che fanno felici gli avvocati, la cui categoria sicuramente ringrazia, ma certamente non i cittadini e le imprese che si troveranno alle prese con una complicazione ulteriore. E il decreto-legge in esame, sotto il titolo «semplificazione» purtroppo contiene molte di queste complicazioni.

In sede di illustrazione della questione pregiudiziale ho citato la lettera del senatore Zanda. Non ho ancora ricevuto una risposta, ma mi piacerebbe capire qual è la posizione del Partito Democratico su una critica aperta a questo modo di procedere, che non trova neanche una vera ragione d'essere. Noi abbiamo contrastato in maniera anche radicale la riforma delle pensioni, ma il decreto-legge che ha introdotto quella riforma aveva i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza almeno dichiarati (anche se poi noi abbiamo dimostrato che non c'erano, perché sia l'Unione europea, sia la Banca d'Italia, sia la Ragioneria generale avevano detto che il nostro sistema previdenziale era in equilibrio). In quel caso, tuttavia, si poteva comprendere l'uso di questo strano veicolo legislativo che è il decreto-legge. Ma per introdurre una norma sulla patente agli ultraottantenni, o per determinare le caratteristiche delle auto degli istruttori di guida che debbono avere i doppi pedali, o il contributo per i giochi paralimpici di Londra 2012 non c'è assolutamente bisogno di un decreto-legge. (*Commenti del senatore Peterlini*). Lo stesso vale per l'università. Basta prendere l'indice analitico degli articoli per chiedersi che senso abbiano alcuni di essi.

Abbiamo già ricordato le altre norme, ad esempio quella sui lavori stagionali degli extracomunitari. La parte della legge cosiddetta Bossi-Fini che riguarda il lavoro stagionale degli extracomunitari non è stata mai oggetto di critica in sede giudiziaria (ed è già un miracolo, perché, come sapete, gli organi di giustizia ordinaria e amministrativa quando sentono parlare di legge Bossi-Fini dedicano un'attenzione particolare) e funziona bene. È chiaro però che chi viene per raccogliere pomodori o per la vendemmia dell'uva viene per quel tipo di lavoro, e finito quel lavoro deve tornare nel suo Paese d'origine, come è logico che sia, dato che l'immigrato extracomunitario è un ospite della nostra comunità che viene per lavorare. Perciò il datore di lavoro inoltra allo sportello unico dell'immigrazione una richiesta di nullaosta per poter avere quel lavoratore stagionale extracomunitario; ottenuta una risposta a quella richiesta, si stipula un contratto di soggiorno e quel lavoratore stagionale svolge il suo lavoro.

Sapete bene, poi, che nella legge Bossi-Fini sono previste alcune norme agevolative, come quella che prevede un diritto di preferenza nell'anno successivo se il lavoratore stagionale ha già lavorato un anno. Non sto a tediarvi e ad entrare nel merito tecnico di tali norme, ma sottolineo che questo apparato normativo ha funzionato e tuttora funziona benissimo. Non si capisce, dunque, per quale motivo ora dobbiamo stravolgerlo pre-

vedendo che lo sportello unico per l'immigrazione risponda entro venti giorni e facendo valere, se questo non risponde, la regola del silenzio-as-senso, senza sentire la questura e la Direzione territoriale del lavoro. Quest'ultimo aspetto è molto pericoloso. Infatti, come lei sa benissimo, signora Presidente, dietro al lavoro stagionale degli extracomunitari c'è un grande sfruttamento e ci sono molte associazioni a delinquere di stampo mafioso, come la camorra e la 'ndrangheta, che lavorano con gli stagionali extracomunitari. Qui semplifichiamo la vita alle associazioni criminali che, a questo punto, sanno che non ci sarà alcun intervento della questura e della direzione territoriale del lavoro su tali domande. Non si capisce, quindi, quale sia l'obiettivo: se è quello di aiutare la mafia, la 'ndrangheta o la camorra, è perfettamente riuscito; altrimenti, stiamo creando davvero un mostro.

Poc'anzi il senatore Bricolo ha parlato ancora della norma sui cambi di residenza, che è davvero assurda e senza significato. Probabilmente, se si vuole attribuire un significato a tale norma, è ancora una volta solo quello di introdurre un canale privilegiato di iscrizione anagrafica agli extracomunitari. Si tratta proprio di questo, e dobbiamo dirlo molto chiaramente.

Sappiamo che oggi i Comuni sono molto attenti alle pratiche di iscrizione anagrafica, soprattutto degli stranieri extracomunitari, perché ovviamente si creano particolari problemi nella iscrizione anagrafica di persone provenienti da Paesi esteri, spesso dotate di documenti di identità difficili da riconoscere come autentici: ebbene, di fronte a tale questione, si prevede che la persona venga registrata in anagrafe immediatamente, con effetti giuridici immediati, dando due giorni di tempo per i controlli. Ripeto che si tratta di un termine ridicolo, perché in qualsiasi organizzazione amministrativa in due giorni non si ha nemmeno il tempo materiale di incaricare la Polizia locale o il dipendente dell'ufficio anagrafe di effettuare una verifica effettiva. Mi chiedo poi come possa operare questa norma nel Comune di Milano o nel Comune di Roma, dove ovviamente le pratiche anagrafiche hanno tempi che non possono essere conclusi in due giorni.

Anche in questo caso non si ravvisa alcuna necessità perché – come ho già evidenziato – oggi la registrazione anagrafica, in caso di accertamento positivo, decorre dal momento in cui è stata presentata la richiesta all'ufficio anagrafe; quindi, non c'è alcuna lesione dei diritti e degli interessi legittimi dei richiedenti l'iscrizione anagrafica, perché comunque, se l'esito dell'accertamento è positivo, retroagisce la richiesta di iscrizione anagrafica al momento della domanda. Quindi, anche questa norma è assolutamente fuori luogo, per non dire altro.

Tornando alla questione del lavoro stagionale, ricordo che proprio pochi giorni fa il Governo ha adottato il cosiddetto decreto flussi per i lavoratori stagionali e ha previsto che altri 35.000 immigrati vengano a lavorare – si presume in attività legate al mondo agricolo – nel nostro territorio. Come noi abbiamo più volte evidenziato e come peraltro da tutti osservato, in un momento di crisi economica sarebbe opportuno limitare

al massimo ulteriori flussi di ingresso nel nostro Paese, perché già vi sono lavoratori, non solo italiani – e forse ogni tanto sarebbe il caso di guardare anche ai lavoratori del nostro Paese – ma anche extracomunitari, che sono totalmente disoccupati. Prima di farne arrivare altri, ascoltiamo questi disoccupati e verifichiamo se è il caso di utilizzare gli immigrati disoccupati per questi lavori di carattere stagionale.

In sede di illustrazione della questione pregiudiziale ho citato l'articolo 8, che modifica la legge professionale degli avvocati, mentre alla Camera dei deputati è in fase di esame la riforma della professione forense, introducendo i ricercatori nelle commissioni di esame, ma commettendo anche in questo caso dei pasticci che sono ben indicati nel *dossier* del Servizio studi del Senato (a cui rinvio).

Con l'articolo 20, poi, come ho avuto modo di evidenziare anche in sede di illustrazione, della questione pregiudiziale, facciamo un favore al sindaco Alemanno, novellando un articolo del codice dei contratti pubblici che disciplina gli accordi di sponsorizzazione per i lavori sui beni culturali. Sapete che l'Autorità di vigilanza aveva sollevato problemi, sia l'anno scorso, sia quest'anno, precisamente a febbraio, distinguendo tra la sponsorizzazione di puro finanziamento e quella tecnica. Con questa previsione andiamo ad agevolare il Comune di Roma perché diciamo che è giustificata la procedura negoziata se è una sponsorizzazione di puro finanziamento.

Sull'articolo 35, continuiamo imperterriti ad usare il decreto-legge modificando il codice civile. Già in un decreto-legge precedente (non mi ricordo neanche più quale perché – ripeto – ormai abbiamo perso il conto) avevamo criticato all'unanimità – anche il Partito Democratico: ricordo un intervento accorato del senatore Agostini di quel Partito – l'azione del Governo sulla materia dei collegi sindacali nelle società di capitale, e avevamo detto che non si può modificare il codice civile con decreto-legge, e comunque modificare una materia così delicata come quella dei controlli societari con un provvedimento temporaneo e soggetto a conversione. Eppure, l'articolo 35 lo fa ancora una volta poiché modifica gli articoli 2397 e 2477 del codice civile, come se il Governo non avesse sentito il dibattito che si è svolto in Senato su questo punto.

Lascio poi ai cultori della materia l'analisi di altri articoli che sono dei capolavori, come l'articolo 26, che ridefinisce la concezione di bosco. Ovviamente è fondamentale per lo sviluppo dell'economia di questo Paese stabilire che cos'è bosco e cosa non lo è... (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, è presente in tribuna una delegazione di insegnanti e allievi dell'Istituto Comprensivo di Riva del Garda, in provincia di Trento, ai quali rivolgo il saluto dell'intera Assemblea. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194 (ore 12,44)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pardi. Ne ha facoltà.

PARDI (*IdV*). Signora Presidente, signor Ministro, colleghi, su questo provvedimento il Gruppo dell'Italia dei Valori ha votato contro la pregiudiziale di costituzionalità, ma esprime nel complesso un parere molto critico e in alcune parti molto negativo. Tralascio le considerazioni abituali, che ormai facciamo di *routine*, sull'eterogeneità dei provvedimenti che il Senato deve affrontare, che pure resta sempre un tema di riflessione per l'Assemblea elettiva, e concentro l'attenzione su alcuni punti del testo che considero significativi.

Il provvedimento all'esame è arrivato modificato dalla Camera in alcune parti che hanno complicato la sua razionalità interna. L'intervento sulla tabella A all'articolo 62, per esempio, ha comportato abrogazioni varie ed eterogenee, finendo per incidere negativamente sulla dotazione finanziaria del servizio nazionale della Protezione civile. Su questo tema la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del 2012, aveva dichiarato illegittima la cosiddetta tassa sulla disgrazia, quella tassa attraverso la quale, come sappiamo, si fa fronte alle spese necessarie per fronteggiare i danni ambientali tramite un aumento delle accise sulla benzina. Poiché tutti pagano le accise sulla benzina, anche le vittime dei danni ambientali avvenuti, l'espressione figurativa «tassa sulla disgrazia» serviva a rappresentare l'idea che le vittime del danno sono costrette a pagarci la tassa sopra per fronteggiare i danni che hanno ricevuto. Questo elemento è stato moderato a seguito della discussione, sono state apportate delle correzioni: però, alla fine resta comunque vigente, con riferimento alla parte rimanente del comma 5-*quinquies*, la possibilità di alimentare, per l'appunto, il fondo di riserva per le spese impreviste di protezione civile proprio mediante un aumento delle accise non superiore a 5 centesimi al litro. Tale importo potrebbe sembrare nulla se considerato come elemento banale della vita quotidiana, ma al contrario, con l'effetto moltiplicatore, può diventare un'entità preoccupante e fondamentalmente pesante per coloro che si trovano a dover fronteggiare l'aumento in condizioni di difficoltà economiche.

Do atto personalmente del fatto che sull'articolo 47, che era il punto a cui rimaneva confinata la possibilità di modifica, è stata trovata una soluzione migliore di quelle preventivate. Però non posso tacere il fatto che la nostra possibilità di intervento come Senato fin dall'inizio su questo provvedimento era limitata all'articolo 47 e alla Tabella A dell'articolo 62. Era chiaro fin dall'inizio che non avremmo potuto fare altro, e infatti tutti gli altri emendamenti prodotti sono stati dichiarati fin dall'inizio inammissibili oppure falcidiati con efficacia perentoria dai giudizi dei relatori.

Ora, la collega Bugnano ha già spiegato con grande precisione la criticità dell'articolo 21. Ricordo però che ci sono altri articoli degni di at-

teggiamento di dubbio e di sospensione critica. Per esempio, gli articoli 23 (concernente l'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese), 43 (riguardante le semplificazioni in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico) e 44 sulle semplificazioni in materia di interventi di lieve entità in violazione della normativa paesaggistica a cui non si applica più la sanzione penale. In altri termini, riguardo a quest'ultimo articolo sorge un dubbio di definizione: che cosa si intenda per interventi edilizi di lieve entità in violazione della normativa paesaggistica esenti da sanzione penale. E poiché viviamo in una società che ormai si è abituata all'esercizio fisiologico dell'abusivismo come prassi normale di conduzione delle azioni sul territorio, non si può che essere preoccupati. Bisogna chiedersi cosa sarà la lieve entità: forse il famoso aggiustamento della persiana o il tegolino sulla finestra che di solito vengono invocati come motivazione semplice, di facile comunicazione sociale, per spiegare quanto siano insopportabili talvolta i vincoli edilizi dei piani regolatori, dei regolamenti edilizi, eccetera? Non si sa. Bisognerà stare molto attenti a come verranno pesati questi interventi di lieve entità, perché il rischio è che l'entità sia dinamica, a soffietto, che si possa allargare o restringere, e poiché ci troviamo nell'ambiente che si è detto, di solito queste cose si allargano e non si restringono. Quindi, il massimo dell'attenzione dovrà essere rivolto all'applicazione di questa norma, perché ha in sé un germe notevole di pericolosità.

Con l'articolo 24 si prolunga la validità delle autorizzazioni di prospezione in mare riguardanti le coste nazionali e il Golfo di Taranto. Questo contesto esclude la necessità di una valutazione di impatto ambientale in caso di proroga. È come se si dicesse che la valutazione di impatto ambientale è stata già fatta, è stata accertata la compatibilità dell'opera e quindi, se se si proroga, si va avanti.

È evidente la volontà di non andare ad esaminare la problematicità degli interventi di proroga, in quanto la proroga di una prospezione in mare può comportare benissimo improvvisamente un allargamento delle condizioni di difficoltà e di pericolo di danno ambientale. Si buca il fondo del mare, e il fatto di aver stabilito anni prima che la valutazione di impatto ambientale permetteva la realizzazione dell'opera non significa che, giunti a un certo punto di questa azione, non si debba ripensare anche ai fenomeni successivi. Faccio solo riferimento al banalissimo fenomeno, che tutti i geomorfologi conoscono benissimo, della subsidenza: quando si buca la superficie terrestre per estrarre i materiali, di fatto – non è l'unica causa, ma è una causa precisa – la superficie terrestre, in termini più o meno ampi, si abbassa determinando certi effetti. La proroga sulle prospezioni in mare dovrebbe quindi fare i conti anche con fenomeni di subsidenza.

C'è poi la questione riguardante l'articolo 57, a proposito della dichiarazione di strategicità di una vasta serie di infrastrutture di insediamenti energetici. In questo caso c'è un cozzo significativo con una cultura

emergente... (*Richiami del Presidente*). Quanto tempo ho, signor Presidente?

PRESIDENTE. Ha già finito.

PARDI (*IdV*). Allora termino rapidamente.

La cultura emergente cozza con l'esigenza di dare alla partecipazione popolare la possibilità di esprimere un'opinione.

Come citazione ultima delle aporie del provvedimento in esame, ricordo l'articolo 49, relativo all'università, il quale autorizza la prosecuzione di contratti gratuiti per l'esercizio dell'insegnamento universitario. Ciò significa che la Repubblica si affida sempre di più al lavoro gratuito, e questa non è una buona cosa. (*Applausi dal Gruppo IdV*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino Ignazio. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (*PD*). Signora Presidente, signori membri del Governo senatrici e senatori, è davvero con grande rammarico che prendo la parola oggi per ricordare quanto è accaduto in questi giorni e quanto ha fatto il Governo di negativo nel decreto cosiddetto semplificazioni.

In quest'Aula, nel dicembre 2007, avevamo all'unanimità votato una norma molto semplice, la quale affidava una piccola parte, il 10 per cento, dei fondi per la ricerca ai giovani ricercatori. Essa aveva un contenuto rivoluzionario per il nostro Paese, perché non erano più i baroni universitari o i burocrati dei Ministeri ad attribuire quelle somme, e venne approvata – in un Parlamento, come tutti ricordiamo, molto diviso, dove le votazioni terminavano con uno o due voti di scarto – all'unanimità di quest'Aula, diventando legge dello Stato.

L'anno successivo è stata avviata la prima competizione. C'è stato davvero un sentimento di grande speranza nei nostri giovani scienziati, perché sapevano che sarebbero stati giudicati da una commissione internazionale di giovani scienziati, anch'essi al di sotto dei quarant'anni, di cui il 50 per cento lavorava all'estero e il rimanente 50 per cento lavorava in Italia. Sono state presentate 1.720 domande. Vedo il senatore Legnini, e mi viene spontaneo ricordare che si classificò prima una ricercatrice abruzzese, dell'università di Chieti, che presentò un progetto importantissimo sulle malattie neurodegenerative e che l'anno prima dal suo barone universitario era stata sconsigliata a presentarsi al concorso da ricercatrice, perché c'era qualcuno, con il cognome più importante del suo, che doveva vincere quel concorso. Così è stato. Lei non si è presentata a quel concorso, come il suo barone le aveva consigliato, ma si è presentata a quello dove poteva concorrere alla pari, dove poteva essere giudicata solo sul merito e sulla trasparenza. Ebbene, su 1.720 progetti è arrivata prima e ha portato a quel laboratorio dell'Abruzzo 600.000 euro di finanziamento.

Bene, cos'è accaduto in questi giorni? Il Governo ha deciso che questo meccanismo che viene utilizzato in tutto il mondo – che si chiama

peer review, per chi nel Governo non ne fosse a conoscenza – nel nostro Paese dovesse essere eliminato, perché evidentemente pericoloso. Altrimenti, come si farebbe ad assegnare i fondi ai propri amici, ai propri conoscenti e ai propri familiari? È stato scritto che si abrogavano i tre commi della finanziaria 2008 che avevano introdotto questa norma. Abbiamo chiesto spiegazioni. Abbiamo cercato di capire per quale motivo ciò fosse stato fatto. La prima spiegazione, un virgolettato del ministro dell'istruzione, Profumo, lascia davvero senza parole in una legge che porta anche la sua firma: «Quando ce ne siamo accorti non siamo più riusciti a recuperare, ma lo faremo in un prossimo provvedimento. Il principio che il sistema introdotto grazie a Montalcini e Marino voleva affermare – il riconoscimento del merito e della trasparenza, oltre alla valorizzazione dei giovani ricercatori – è giusto e va salvaguardato». Ma intanto lo cancelliamo!

Allora abbiamo chiesto di riaccoglierlo con un emendamento. In Commissione ci è stato opposto ogni tipo di problema tecnico. Ci è stato detto che sarebbe servita una nuova votazione in Commissione bilancio. L'abbiamo ottenuta e abbiamo ottenuto il nullaosta. Alla fine siamo tornati in Commissione affari costituzionali. Abbiamo ripresentato l'emendamento e finalmente il Governo ha detto la verità, cioè che questa norma non la vuole proprio, quindi non è nelle condizioni di reinserirla. Il Governo è contrario ad avere una norma di merito e di trasparenza. In più, leggo dal Resoconto sommario della seduta di ieri pomeriggio della Commissione affari costituzionali, secondo il ministro Profumo: «(...) l'attuazione delle disposizioni di cui il decreto-legge dispone l'abrogazione è stata ostacolata dall'indisponibilità di revisori giovani, sia in Italia sia all'estero (...)». Affermazione che sorprende, perché sulla stampa di questa mattina uno dei membri della commissione dice: «Nessuna difficoltà – spiega Anna Ipata, ricercatrice alla Columbia University di New York e revisore lo scorso anno per i fondi del Ministero della salute – secondo me, e tutte le persone arrivate dall'estero come me con cui ho avuto occasione di parlare, era davvero l'occasione per migliorare l'assegnazione dei fondi, basandosi finalmente sui criteri come quelli usati anche qui negli Stati Uniti. Abbiamo lavorato giorno e notte. Tra l'altro, per risparmiare soldi, era stato deciso che da quest'anno la revisione sarebbe avvenuta direttamente in video conferenza dai Paesi dove lavoriamo». Non ce ne sarà bisogno, perché il Governo ha stabilito che si tornerà al vecchio sistema, il sistema in base al quale in una stanza del Ministero si deciderà a chi andranno questi fondi. Questa è una pagina davvero molto triste del nostro lavoro in questo Parlamento.

Se i membri del Governo e i parlamentari presenti in quest'Aula venissero interrogati fuori di qui sull'importanza o meno della ricerca, se i soldi debbano essere attribuiti sulla base del merito o sulla base delle raccomandazioni e dei cognomi di famiglia, se i giovani ricercatori debbano essere privilegiati o meno è chiaro cosa risponderebbero. Solo che quando ci dobbiamo impegnare con un testo di legge facciamo l'opposto.

Allora, chiedo che sia accolto in Aula quell'emendamento cancellato in Commissione, e chiedo al ministro Profumo che onori le parole di una lettera scritta il 22 dicembre, quando io mi preoccupavo, rispetto alla legge Gelmini sull'università che mi vedeva – lo dico ai parlamentari della destra – avversario politico, di fare inserire l'articolo 20 che praticamente stabiliva che i soldi delle tasse degli italiani venivano attribuiti ai ricercatori solo sulla base del merito, col meccanismo della *peer review*.

Sono passati ormai quasi due anni da quando quella legge fu pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, e di quel decreto attuativo non si ha traccia.

Il ministro Profumo mi scrive il 22 dicembre 2011: «Caro senatore, caro Ignazio, mi riferisco alla Sua nota del 6 dicembre u.s. relativa allo stato di avanzamento delle procedure per l'adozione del provvedimento attuativo dell'articolo 20, comma 1, della legge n. 240 del 2010, in materia di valutazione tra pari dei progetti di ricerca, per rappresentarLe che sullo schema predisposto da questo Dicastero è tuttora in corso un'interlocuzione (...)». Era inverno; ora siamo in primavera, e l'interlocuzione continua.

Concludo, ribadendo che davvero il Governo dovrebbe dare parere favorevole all'emendamento che abbiamo presentato anche in Assemblea e cancellare quella pagina vergognosa che si è svolta ieri in Commissione affari costituzionali. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Garavaglia Massimo e Viespoli*).

Chiusura di votazione (ore 13,04)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, invito i senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede ed al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono alle operazioni di scrutinio).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamo, Agostini, Alicata, Allegrini, Amati, Amato, Amoroso, Andria, Antezza, Armato, Asciutti, Astore, Augello, Azzollini

Baio, Balboni, Baldini, Barbolini, Barelli, Bassoli, Bastico, Battaglia, Benedetti Valentini, Berselli, Bertuzzi, Bettamio, Bevilacqua, Bianchi, Bianconi, Biondelli, Blazina, Bodega, Boldi, Bondi, Bonfrisco, Bonino, Bornacin, Boschetto, Bosone, Bricolo, Bubbico, Bugnano, Burgaretta Aparo, Butti

Cabras, Caforio, Cagnin, Calabrò, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Camber, Cantoni, Cardiello, Carlino, Carloni, Carofiglio, Carrara, Casoli, Casson, Castelli, Castiglione, Castro, Ceccanti, Ceruti, Chiaromonte, Chiu-razzi, Ciarrapico, Cicolani, Compagna, Conti, Contini, Cosentino, Costa, Cursi, Cutrufo

D'Alì, D'Alia, D'Ambrosio, D'Ambrosio Lettieri, Davico, De Angelis, De Eccher, De Feo, De Gregorio, De Lillo, De Luca Cristina, De Luca Vincenzo, De Sena, Del Pennino, Del Vecchio, Della Monica, Della Seta, Di Giacomo, Di Giovan Paolo, Di Nardo, Digilio, Dini, Divina, Donaggio, D'Ubaldo

Esposito

Fazzone, Ferrante, Filippi Alberto, Filippi Marco, Finocchiaro, Fioroni, Firrarello, Fleres, Fluttero, Follini, Fontana, Fosson, Franco Paolo, Franco Vittoria

Galioto, Gallo, Gallone, Galperti, Gamba, Garavaglia Mariapia, Garavaglia Massimo, Garraffa, Gasparri, Gentile, Germontani, Ghedini, Ghigo, Giai, Giaretta, Giordano, Giovanardi, Giuliano, Gramazio, Granaiola, Grillo, Gustavino

Incostante

Ladu, Lannutti, Latorre, Latronico, Lauro, Leddi, Legnini, Lenna, Leoni, Li Gotti, Licastro Scardino, Livi Bacci, Lumia, Lusi

Magistrelli, Malan, Mantica, Maraventano, Marcenaro, Marcucci, Marinaro, Marino Ignazio, Marino Mauro Maria, Maritati, Mascitelli, Mazzaracchio, Mazzatorta, Menardi, Mercatali, Micheloni, Milana, Monaco, Mongiello, Montani, Monti Cesarino, Morando, Morra, Morri, Mugnai, Mura, Musi

Negri, Nerozzi, Nespoli, Nessa

Oliva

Palma, Palmizio, Papania, Paravia, Pardi, Passoni, Pastore, Pedica, Pegorer, Perduca, Pertoldi, Peterlini, Piccioni, Pichetto Fratin, Pignedoli, Pinotti, Pinzger, Piscitelli, Pittoni, Pontone, Poretti, Possa, Procacci

Quagliariello

Ramponi, Randazzo, Ranucci, Rizzi, Rizzotti, Roilo, Rossi Nicola, Rossi Paolo, Rusconi, Russo, Rutelli

Sacomanno, Sacconi, Saia, Saltamartini, Sanciu, Sangalli, Sanna, Saro, Sarro, Sbarbati, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Sciascia, Serafini Anna Maria, Serafini Giancarlo, Serra, Sircana, Soliani, Spadoni Urbani, Speciali, Stiffoni, Stradiotto, Strano

Tancredi, Tedesco, Thaler Ausserhofer, Tofani, Tomaselli, Tomasini, Tonini, Torri, Totaro, Treu

Vaccari, Valentino, Vallardi, Valli, Vicari, Viceconte, Vimercati, Vita, Vitali, Vizzini

Zanda, Zanetta, Zanoletti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3194 (ore 13,04)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vallardi. Ne ha facoltà.

VALLARDI (*LNP*). Signora Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, questo provvedimento richiama sicuramente l'attenzione di tutti, anche se magari il consesso meriterebbe un po' più di attenzione, visto

che parliamo di problemi che in questo momento attanagliano un po' tutti i cittadini, che sono fortemente preoccupati della crisi economica per il loro reddito, per la mancanza di lavoro, di occupazione, per non parlare di temi sicuramente molto più complicati (che però so essere sicuramente nei pensieri di questo Governo) tipo le banche, lo *spread*, i rapporti istituzionali all'interno dell'Europa. Si tratta di temi fortemente all'attenzione di tutti, ai quali, anche attraverso il provvedimento delle semplificazioni, nella mente di questo Governo si cerca di dare risposta. L'obiettivo finale, *in primis*, almeno nelle intenzioni, nelle fantasie, dei nostri Ministri e del nostro presidente Monti, è chiaramente il rilancio dell'economia, che effettivamente è un po' in sofferenza (lo dico in tono sommesso: la realtà infatti è ben diversa, e cioè che la nostra economia sta soffrendo, eccome).

Questo provvedimento è molto complesso; all'interno ci troviamo un po' tutto lo scibile umano; mille misure che, secondo me in sostanza sono un po' fumo negli occhi. Infatti, chi, tra gli addetti ai lavori, in maniera analitica ha voluto approfondire i vari temi vede che di sostanza effettivamente ve ne è molto poca: tanto fumo e poco arrosto, come si dice.

Ad un'attenta lettura tecnica vediamo che si cerca di intervenire o si interviene su diversi settori con lo scopo finale, come dicevamo prima, di migliorare la situazione economica del nostro Paese, in primo luogo per ciò che attiene alla crescita e allo sviluppo. Sappiamo benissimo tutti quanti, però, che è difficile che vi sia crescita, è difficile che vi sia sviluppo, nuovo lavoro, nuova occupazione se poi, alla fine, manca quello che al Nord si chiama il «conquibus», il denaro e gli investimenti.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 13,06)

(Segue VALLARDI). Credo che uno dei fattori fondamentali che manca a questo provvedimento sia proprio quello: il recupero di risorse per poter poi effettivamente investire.

Crescita, dicevamo prima, sviluppo, lavoro: parole sicuramente molto care a questo Governo di tecnici; parole che abbiamo sentito spesso pronunciare da tutti quanti, e *in primis* dai rappresentanti del Governo Monti. Qualcuno dice che sono trascorsi solo tre, quattro mesi, da che questo Governo è alla prova dei fatti, ma i provvedimenti emanati fino ad oggi, anche molto pesanti e molto duri, sono solo tasse, come in quello *slogan* che girava tempo fa, la cui paternità è del nostro partito, la Lega Nord, che diceva appunto: «Tasse, tasse, tasse». I provvedimenti che fino ad oggi abbiamo approvato sono solo quello. È inutile girarci tanto intorno e prenderci in giro: alla fine la sostanza è quella. Dove ci ha portato la concretezza di questi provvedimenti? Risulta anche dai giornali, anche se fanno poca pubblicità alla cosa, che lo *spread* è calato fino ad un certo punto, fino a circa a 300 punti, e adesso torna a risalire. Noto, però, che i giornali

danno ben poca enfasi al fatto che lo *spread* torni a risalire, e questo dovrebbe farci riflettere sulla libertà di stampa, o sul fatto che la stampa, nel nostro Paese, sembra sia particolarmente schierata, a favore di chi e perché non si sa, poi, anche se, alla fine, si può anche immaginare il perché (magari i contributi pubblici agli organi di stampa potrebbero far riflettere su questo argomento).

Uno dei temi sui quali, secondo me, dobbiamo concentrarci in questo provvedimento è relativo allo sviluppo e alla crescita. Dobbiamo chiederci perché, con l'articolo 35 di questo provvedimento che concerne le liberalizzazioni dei servizi pubblici, si vogliono chiudere le società pubbliche che erogano servizi pubblici. Tale questione viene trattata nei consessi istituzionali ormai da parecchio tempo, prima alla Camera e poi al Senato. Vi sono stati diversi tentativi di distruggere queste realtà virtuose: si tratta infatti sicuramente di gestioni eccellenti che si improntano sulla regola delle tre «E» (efficacia, economicità ed efficienza) che riguardano il settore di servizi pubblici come la gestione dell'acqua, del gas e dei rifiuti. Sono tantissime società che si trovano soprattutto al Nord, affidate *in house*, che, da diversi anni, hanno i bilanci in pareggio e non li hanno mai chiusi in negativo; società che fanno sicuramente anche degli utili, pochissimi utili, e che io definirei quasi delle ONLUS, che riescono in maniera analitica a coprire sì e no i costi di gestione del loro apparato, che è anche molto scarno perché è improntato al principio dell'efficienza, e danno dei risultati positivi, visto che l'indice di gradimento dei cittadini che usufruiscono dei servizi di queste società è molto, molto elevato. Il Governo vuol chiudere queste società. Sarà forse perché sono maggiormente diffuse al Nord? Non vedo altri motivi. Mi chiedo perché non pensiamo, invece, a chiudere tutte le società e i sistemi di gestione che sono molto diffusi al Sud e che anziché dare servizi svolgono solo ed esclusivamente la funzione sociale di stipendifici per occupare tutte quelle persone che magari non hanno molta voglia di lavorare.

Penso alla società di gestione dei rifiuti ASIA Spa di Napoli, con oltre 7.000 dipendenti, che poi, alla fine, non sono neanche in grado di togliere i rifiuti dalle strade della città. Ecco, su questi temi e su tali questioni inviterei il Governo a effettuare delle verifiche; non è neanche molto difficile: andiamo a verificare il rapporto cittadini-numero di dipendenti e nella valutazione di questa società consideriamo anche come fattore il servizio che effettivamente rende. Perché oltre 7.000 dipendenti per raccogliere i rifiuti di Napoli, che poi devono essere raccolti dai militari, mi sembra qualcosa di assurdo. Mi sembra ci sia qualcosa che non funziona.

Credo che questo Governo dovrebbe effettivamente impegnarsi a risolvere le questioni. Siamo in un momento difficile, dove il fuoco produce molto fumo, e sicuramente niente arrosto. Non ce lo possiamo assolutamente permettere, perché abbiamo troppe aziende in crisi, soprattutto al Nord. Perché soprattutto al Nord? Perché effettivamente le aziende produttive erano al Nord, ma adesso anche quelle stanno chiudendo, stritolate

dalla burocrazia, dai balzelli, dalle nuove tasse. Il Governo dovrebbe, secondo me, incentrarsi su questo aspetto.

Tra le varie cose, mi occupo in Commissione di ambiente e di agricoltura, e c'è un tema che un po' ci assilla da diversi mesi, oserei dire da un anno e mezzo circa, quello del SISTRI. Il SISTRI, secondo me, è nato con tutte le buone intenzioni nella mente dell'ex ministro Prestigiacomo per risolvere il traffico illecito dei rifiuti, ma poi, alla fine, al di là dei proclami iniziali, quando si è cercato di metterlo in atto sono iniziati i disastri, sono iniziati – mi si conceda il termine, non so se è molto deontologico – i «casini»: veri e propri disastri, veri e propri «casini» in tutte le aziende dove si è cercato di attuare il SISTRI. Abbiamo visto l'inefficienza, l'inefficacia e l'antieconomicità di questo camaleontico provvedimento, calato con le stesse dimensioni sia sulla grande azienda, che magari aveva anche il personale e la forza per potersi adeguare a questi nuovi dettami di controllo che il SISTRI nella sua illogicità inizialmente voleva attuare, che su tantissime piccole aziende. Penso agli artigiani, al mondo dell'artigianato, al barbiere, alla parrucchiera, al fabbro, al piccolo commerciante, che per smaltire una lattina di profumo, di lacca o qualsiasi altro piccolo materiale considerato rifiuto pericoloso dovevano iniziare tutto un *iter* burocratico che faceva perdere giorni e giorni di lavoro. Tutto ciò, in un momento in cui tutte queste persone avevano ben altro cui pensare. In un momento in cui l'economia langue e in cui credo tutti devono pensare a risollevare le sorti dell'economia il Governo – ma la colpa è anche in parte del Governo precedente – è arrivato con questo provvedimento che, alla fine, è stato deleterio.

Noi della Lega Nord è un anno e mezzo che cerchiamo di intervenire in tutte le sedi istituzionali possibili e immaginabili. Anche qui al Senato abbiamo presentato un disegno di legge che cercava appunto di sopprimere il SISTRI, o meglio, perché non si dica che la Lega Nord vuole solo distruggere, abbiamo presentato un provvedimento alternativo, molto più funzionale e sicuramente molto più agevole, che permetteva il controllo elettronico dei rifiuti. Da parte della Lega Nord c'è sicuramente attenzione alla tutela dell'ambiente e alla lotta al traffico illecito dei rifiuti, ma fatte in maniera intelligente, come si confà ad un Paese come il nostro, che forse ritiene di essere ancora uno dei più evoluti sia nel contesto europeo, che mondiale. Ma non possiamo pensare che un piccolo artigiano... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore Vallardi.

VALLARDI (*LNP*). Credo che dobbiamo fare assolutamente qualcosa.

Un altro tema sul quale credo che questo Governo purtroppo non abbia fatto niente, tanto meno con questo provvedimento, è quello dell'agricoltura. In realtà, il comportamento di questo Governo mi ricorda molto da vicino quello di un ufficiale napoletano imbarcato su una nave della Real Marina del Regno delle due Sicilie, un tale Federico Cafiero, vissuto

tra il 1807 e il 1889, che messo al comando della sua nave pensò bene di istruire il suo equipaggio a fare «ammuina» (forse non lo pronuncio molto bene, trattandosi di un termine napoletano), cioè fare il maggior rumore e confusione possibile. I napoletani sicuramente mi comprendono. Nel caso in cui si fosse presentato un ufficiale superiore, lo scopo di «facíte ammuina» era di dimostrare l'operosità del suo equipaggio senza che questo effettivamente facesse qualcosa.

PRESIDENTE. Veda di concludere, senatore.

VALLARDI (*LNP*). Ancora un minuto, signor Presidente. Confido nella sua sensibilità, perché è un argomento, credo, molto importante.

PRESIDENTE. Prego.

VALLARDI (*LNP*). Questo Federico Cafiero, all'ordine « facíte ammuina », faceva sì che tutti coloro che stavano a prua andassero a poppa e quelli a poppa andassero a prua; quelli a dritta andassero a sinistra e quelli a sinistra andassero a dritta; tutti quelli sottocoperta salissero sul ponte, e quelli sul ponte scendessero sottocoperta, passando tutti per lo stesso boccaporto; chi non aveva niente da fare, si dava da fare qua e là. (*Applausi ironici del senatore Perduca*).

Ecco, credo che questo sia il comportamento di questo Governo, ma credo che gli italiani abbiano bisogno di qualcosa di più concreto del « facíte ammuina ». (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Hanno facoltà di parlare i relatori, senatori Pastore e Incostante.

PASTORE, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

INCOSTANTE, *relatrice*. Signor Presidente, anch'io rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro dell'istruzione, professor Profumo. Ne ha facoltà.

PROFUMO, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Signor Presidente, vorrei fare alcune precisazioni rispetto alla norma sulle commissioni relative ai progetti giovani. Purtroppo, nonostante la norma avesse un obiettivo ben preciso, che condivido, non è mai stata applicata, perché tecnicamente non è stato possibile. Anche la giovane ricercatrice Bonanni nella realtà è stata selezionata attraverso una commissione di cui purtroppo non facevano parte i giovani quarantenni.

Per questo mi sono impegnato a proporre entro un mese un disegno di legge che consenta, innanzitutto, di introdurre un sistema che sia effettivamente funzionante di *peer review*. Di questo abbiamo bisogno come

Paese e nei rapporti con l'Europa. Inoltre, all'interno del disegno di legge sarà affrontato anche il problema degli scambi dei ricercatori e dei professori all'interno del nostro sistema universitario e della ricerca, in Italia, ma anche rispetto all'estero, con una grandissima attenzione alla possibilità che i vincitori di *grant* ERC possano essere richiamati all'interno del sistema dell'università e della ricerca con percorsi che non passino attraverso le tradizionali regole concorsuali. (*Applausi della senatrice Garavaglia Mariapia*).

PRESIDENTE. Ha ora facoltà di parlare il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dottor Patroni Griffi.

PATRONI GRIFFI, *ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione*. Signor Presidente, intervengo per ringraziare intanto il Presidente, i relatori e gli onorevoli senatori della 1ª Commissione per il lavoro svolto e l'Assemblea per la correzione apportata in corso d'opera.

Desidero, inoltre, rassicurare l'Assemblea circa un invito che è stato fatto, su cui peraltro avevo già dato una conferma al Senato. Sicuramente i tempi collegati alla scadenza costituzionale del decreto-legge hanno non poco compresso il dibattito in Commissione, ed evidentemente anche in Assemblea. C'è tuttavia l'impegno a recuperare gli spunti, molti dei quali molto positivi, emersi al Senato, così come alla Camera dei deputati, per presentare un disegno di legge che possa consentire l'approfondimento dovuto in ordine ad alcuni temi, e possa anche consentire di arricchire il contenuto delle semplificazioni apportate con questo provvedimento dal Governo e di introdurre anche un'ulteriore riflessione su alcuni temi, come quello segnalato, se non sbaglio, dal Gruppo di Italia dei Valori sull'articolo 21 del testo.

In ogni caso, il dibattito, pur compresso, in Commissione ha consentito di trovare un punto d'equilibrio che ritengo buono e molto e delicato per quanto riguarda il problema delle telecomunicazioni, con un emendamento approvato da tutta la Commissione, e, infine, ha consentito di reintrodurre, su indicazione precisa (lo sottolineo) della Commissione bilancio, la norma relativa al Fondo per la Protezione civile, dalla quale, vorrei precisare, non deriva alcun aumento delle accise. Si tratta semplicemente di una copertura tecnica di un fondo esistente e di una norma che preesiste al decreto-legge, che era stata soppressa alla Camera.

Confermo quindi l'impegno a riprendere in un disegno di legge i contenuti propositivi già maturati in Commissione al Senato e che già si erano evidenziati alla Camera dei deputati. (*Applausi dai Gruppi PdL e PD*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, professor Giarda.

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti...

BOLDI (*LNP*). Vergogna!

GIARDA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. ...né articoli aggiuntivi dell'emendamento del Governo 1.900, sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (Atto Senato n. 3194), il quale riproduce il contenuto del testo licenziato dalla Camera integrato con le modifiche approvate dalla 1ª Commissione e quelle relative all'articolo 44 nei termini illustrati dal ministro Patroni Griffi.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo.

Conformemente alla prassi, trasmetto il testo del provvedimento alla 5ª Commissione permanente perché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria dell'emendamento.

Convoco pertanto la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi per organizzare il relativo dibattito.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,25, è ripresa alle ore 13,42*).

Presidenza della vice presidente BONINO

Sui lavori del Senato

Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di semplificazione e sviluppo.

La discussione sulla fiducia avrà luogo oggi pomeriggio, con inizio alle ore 16 e fino alle ore 20. Le dichiarazioni di voto finale si svolgeranno domani mattina a partire dalle ore 9. La chiama avrà pertanto inizio intorno alle ore 10,20 di domani mattina.

Dopo la votazione sulla fiducia, l'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione, per la seconda deliberazione del Senato, a maggioranza assoluta, del disegno di legge concernente l'introduzione del pareggio di bilancio nella Costituzione. Inoltre, avrà luogo il voto finale sul disegno di legge in materia di spazi verdi urbani.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,43*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (3194)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

BRICOLO, CALDEROLI, BODEGA, MAURO, MAZZATORTA, ADERENTI, BOLDI, CAGNIN, CASTELLI, DAVICO, DIVINA, FRANCO Paolo, GARAVAGLIA Massimo, LEONI, MARAVENTANO, MONTANI, MONTI CESARINO, MURA, PITTONI, RIZZI, STIFFONI, TORRI, VACCARI, VALLARDI, VALLI

Ritirata

Il Senato,

premessso che:

il Presidente della Repubblica, nell'atto di promulgazione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, cosiddetto liberalizzazioni, ha ribadito nuovamente come sia fondamentale nell'utilizzo della normativa d'urgenza il rispetto dei presupposti costituzionali;

il decreto-legge in esame ha come finalità dichiarata quella di porre rimedio allo svantaggio competitivo che caratterizza il nostro Paese nel contesto europeo e delle economie avanzate, rappresentato dalle complicazioni burocratiche che quotidianamente impegnano le imprese ed i cittadini. Rispetto a tale finalità, risulta inidonea la scelta dello strumento del decreto-legge, che non consente di realizzare delle riforme di sistema, per la sua intrinseca natura di atto diretto a provvedere a situazioni di eccezionale urgenza e necessità, oltre ad incontrare il limite della omogeneità di contenuto;

il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del presente decreto, per l'ennesima volta ha giustificato,

(dal 16 novembre ad oggi l'esecutivo ha varato ben sei decreti-legge di cui quattro già convertiti), l'adozione della normativa d'urgenza adducendo la necessità di contrastare la congiuntura economica internazionale che ha investito anche il nostro Paese e l'urgenza di intervenire al fine adeguare i tempi di reazione alla velocità imposta dai mercati e difendere le tutele sociali ed il potere di acquisto dei cittadini, introducendo norme volte a semplificare il sistema burocratico;

il provvedimento in esame interviene, con 63 articoli raggruppati in tre Titoli, in materia di semplificazioni e sviluppo. Alla materia della semplificazione sono dedicati gli articoli del Titolo I, che, oltre a stabilire disposizioni di carattere generale (articoli 1-3), contengono interventi di semplificazione per i cittadini (articoli 4-11) e per le imprese (articoli 12-14). Nello stesso titolo, sono stabiliti interventi di semplificazione in materia di lavoro (articoli 15-19), di appalti pubblici (articoli 20-22), ambiente (articoli 23-24), agricoltura (articoli 25-29), ricerca (articoli 30-33), nonché ulteriori interventi di cui agli articoli 34-46. Allo sviluppo è dedicato il Titolo II (articoli 47-60) le cui disposizioni intervengono in materia di innovazione tecnologica, università, istruzione, turismo, infrastrutture energetiche, nonché di proroga per il credito d'imposta per lavoro nel Mezzogiorno e del programma «carta acquisti» per cittadini meno abbienti. Il Titolo III dispone, in via transitoria, in tema di sponsorizzazione di interventi, redazione di certificati di esecuzione di lavori e mancato raggiungimento di intese con le regioni per l'adozione di atti amministrativi statali; prevede inoltre l'abrogazione di quindici atti, o parti di atti, normativi indicati nella tabella allegata al provvedimento;

le generiche affermazioni contenute nella Relazione del Governo, non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento composto da disposizioni prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;

è innegabile che il Governo in questa fase stia abusando dello strumento della normativa d'urgenza facendo venir meno il presupposto principale dell'eccezionalità del ricorso al decreto-legge quale deroga al principio di rappresentatività sottraendo di fatto, al Parlamento l'esercizio della funzione legislativa;

la crisi economica non può diventare sempre lo schermo dietro al quale nascondersi per adottare provvedimenti eterogenei e palesemente privi dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, in assenza delle circostanze straordinarie di necessità ed urgenza che ne giustificano l'adozione. Il Governo Monti prosegue a legiferare sulla spinta di un'urgenza dichiarata in materie che meriterebbero maggiore approfondimento, approfondimento che viene compresso e addirittura negato anche in sede di conversione in legge dei decreti sempre più numerosi;

il provvedimento presenta un contenuto estremamente vasto e complesso, in quanto i suoi 63 articoli incidono su un ampio spettro

di settori normativi e recano misure finalisticamente orientate, da un lato, a favorire la semplificazione in favore dei cittadini e per le imprese e, dall'altro, a fornire sostegno ed impulso allo sviluppo del sistema economico, attraverso disposizioni che incidono sulla materia dell'innovazione tecnologica, dell'università, dell'istruzione, delle strutture energetiche e del turismo;

l'eterogeneità di contenuto del presente decreto-legge contrasta apertamente con i contenuti dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di diretta attuazione costituzionale dell'articolo 77 della Costituzione. In base alla citata disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo. Il decreto-legge in esame, invece, accomuna sommariamente all'attuazione di una programmazione politico economica fondata sulla teoria delle semplificazioni una serie di disposizioni che incidono in modo rilevante sui più disparati settori economici pubblici e privati;

il provvedimento in esame, nell'ottica della semplificazione, contiene numerose disposizioni di carattere ordinamentale e la previsione di numerosi adempimenti i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento significativamente distanziato rispetto all'entrata in vigore del decreto in palese violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 «immediata applicabilità» delle misure disposte con decreto-legge. A conferma di quanto detto a titolo esemplificativo il comma 6 dell'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di semplificazione burocratica per il rilascio del cambio di residenza entrano in vigore entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso; il comma 4-*quinquies* dell'articolo 17 prevede che entro 90 giorni con decreto del Ministro dell'interno siano individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione;

il provvedimento prevede l'adozione di numerosi regolamenti di delegificazione, discostandosi dal modello delineato dall'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988, in base al quale tali regolamenti sono adottati nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia indicate, insieme alle specifiche disposizioni da abrogare, dalla legge che autorizza la delegificazione. Talune autorizzazioni alla delegificazione presenti nel testo fanno riferimento a «principi e criteri direttivi» in luogo delle norme generali regolatrici della materia e non indicano le disposizioni da abrogare;

l'articolo 12, comma 2 e l'articolo 23, comma 1 prevedono l'adozione di regolamenti di delegificazione da parte del Governo, da emanare nel rispetto di «principi e criteri direttivi» ivi indicati, che includono il criterio che sia lo stesso regolamento ad individuare le norme da abrogare;

sembrano discostarsi maggiormente dal modello della legge n. 400 del 1988 le seguenti autorizzazioni: l'articolo 4, comma 3, che autorizza il Governo ad adottare uno o più regolamenti di delegificazione senza dettare contestualmente le norme generali regolatrici della materia, nonché le norme da abrogare tramite il regolamento; l'articolo 44, comma 1, che autorizza il Governo a modificare un regolamento di delegificazione ampliandone l'ambito di applicazione, senza dettare alcun criterio per tale ampliamento; l'articolo 46, comma 1, che richiama i criteri indicati dall'articolo 2, comma 634, lettere *b*) ed *f*) della legge n. 244 del 2007 (la lettera *b*) indica l'oggetto dei regolamenti e la lettera *f*) dispone genericamente che essi provvedano all'abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato);

il provvedimento interviene su una pluralità di materie alcune delle quali attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, senza un ampio ed effettivo coinvolgimento delle regioni e del sistema delle autonomie locali,

in particolare si segnala con riferimento all'articolo 8, comma 2, che stabilisce l'obbligo delle regioni di adeguare i propri ordinamenti alle previsioni che dispongono l'utilizzo esclusivo della via telematica per la partecipazione a concorsi pubblici, la mancanza esplicita di una concertazione tra lo Stato e le regioni, atteso che l'organizzazione degli uffici regionali appartiene alla competenza legislativa residuale delle regioni di cui all'articolo 117, comma quarto, della Costituzione. Rispetto, inoltre all'articolo 32, comma 2, lettere *a*) e *b*), che novellano i commi 872 e 873 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007 in materia di Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), è necessario evidenziare come sia irragionevole e manifestatamente incostituzionale il mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nelle procedure per l'emanazione dei provvedimenti ivi previsti. In merito, all'articolo 57, comma 2, si segnala una evidente compressione delle competenze regionali in ordine ai procedimenti per la realizzazione e la modificazione degli impianti ed insediamenti strategici nel settore energetico ivi contemplati.

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3194 di conversione del decreto-legge.

EMENDAMENTO 1.900, SUI CUI IL GOVERNO HA POSTO
LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO
DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.900

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

“Art. 1.

1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo è convertito in legge con le modificazioni ~~apportate~~ in allegato alla presente legge. *riportate*
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 9
FEBBRAIO 2012, N. 5

All'articolo 1:

al comma 1:

al capoverso 8, primo periodo, dopo le parole: «dal codice del processo amministrativo» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104»;

al capoverso 9, le parole: «nei termini» sono soppresse;

al capoverso 9-quater, primo periodo, la parola: «previsti» è sostituita dalla seguente: «previsto»;

al capoverso 9-quinquies, le parole: «è espressamente indicato» sono sostituite dalle seguenti: «sono espressamente indicati» e le parole: «di cui all'articolo 2» sono soppresse.

All'articolo 3:

al comma 1:

al capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «nel corso dell'anno precedente» sono inserite le seguenti: «, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime»;

al capoverso 2-ter:

alla lettera d), dopo le parole: «secondo la disciplina del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

alla lettera e), le parole: «degli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «delle stesse»;

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il programma 2012-2015 per la riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle amministrazioni pubbliche nelle materie di competenza statale. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-ter. Il programma di cui al comma 3-bis individua le aree, i tempi e le metodologie di intervento garantendo la partecipazione e la consultazione, anche attraverso strumenti telematici, delle amministrazioni ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi da semplificare e dell'elaborazione delle conseguenti proposte. Per l'attuazione del programma si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-quater. Sulla base degli esiti delle attività definite nel programma di cui al comma 3-bis il Governo emana, entro il 31 dicembre di ciascun anno, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per la riduzione di oneri amministrativi, previsti da leggi dello Stato, gravanti sulle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I regolamenti sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) eliminazione o riduzione degli adempimenti ridondanti e non necessari rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- b) eliminazione o riduzione degli adempimenti eccessivi e sproporzionati rispetto alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
- c) eliminazione delle duplicazioni e riduzione della frequenza degli adempimenti;
- d) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure.

3-quinquies. Per la riduzione degli oneri amministrativi derivanti da regolamenti o atti amministrativi statali si procede attraverso l'attuazione di appositi piani, adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con gli altri Ministri competenti per materia, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nei quali sono indicate le misure normative, organizzative e tecnologiche da adottare, assegnando i relativi obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.

3-sexies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato, nel quadro delle indicazioni e delle raccomandazioni dei competenti organismi dell'Unione europea, il programma 2012-2015

per la misurazione e la riduzione dei tempi dei procedimenti amministrativi e degli oneri regolatori gravanti su imprese e su cittadini, ivi inclusi gli oneri amministrativi. Il programma è ispirato al principio della proporzionalità degli oneri alla tutela degli interessi pubblici, tiene conto dei risultati delle attività di misurazione e di riduzione già realizzate e individua, in raccordo con il programma di cui al comma 3-*bis*, le aree di regolazione, i tempi e le metodologie di intervento nonché gli strumenti di verifica dei risultati, assicurando la consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Per la riduzione degli oneri nelle materie di competenza regionale si provvede ai sensi dell'articolo 20-*ter* della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

3-*septies*. Per l'attuazione del programma di cui al comma 3-*sexies* si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

3-*octies*. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione rende comunicazioni alle Camere sullo sviluppo e sui risultati delle politiche di semplificazione nell'anno precedente, con particolare riguardo all'attuazione del presente decreto e dei programmi di cui al presente articolo».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: «dell'articolo 381 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento della validità su tutto il territorio nazionale del contrassegno invalidi di cui al comma 2 dell'articolo 381 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche»;

al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa» e le parole: «come rifinanziata» sono sostituite dalle seguenti: «come integrata, da ultimo,»;

alla rubrica, dopo le parole: «persone con disabilità» sono inserite le seguenti: «e patologie croniche».

All'articolo 5:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «decreto del Presidente del Repubblica» sono sostituite

dalle seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica»; al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 76 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «degli articoli 5 e 6 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e sono soppresse le parole: «, previa comunicazione al comune di provenienza,»; al secondo periodo, dopo le parole: «iscrizioni anagrafiche» sono inserite le seguenti: «e delle corrispondenti cancellazioni»;

al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comune di provenienza»;

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «del codice»;

alla lettera d), dopo le parole: «all'articolo 1937 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 99 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, le amministrazioni acquisiscono d'ufficio la certificazione antimafia e la certificazione camerale con la dicitura antimafia".».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-bis. - (Disposizioni per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica). - 1. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di un'istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell'imposta di bollo per via telematica, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui questa è dovuta.

Art. 6-ter. - (Modifica all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di pagamenti alle pubbliche amministrazioni con modalità informatiche). - 1. All'articolo 5, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tal fine sono tenute:

a) a pubblicare nei propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico;

b) a specificare i dati e i codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento".

2. Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «lettere c), d) ed e), del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».

All'articolo 8:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Le domande» sono inserite le seguenti: «e i relativi allegati» e dopo le parole: «all'articolo 65 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al »;

al comma 3, capoverso:

al primo periodo, le parole: «di livello comunitario» sono sostituite dalle seguenti: «adottata al livello dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Con eguale procedura si stabilisce» sono sostituite dalle seguenti: «Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «e la dichiarazione di cui» sono sostituite dalle seguenti: «e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, la dichiarazione di cui»;

nella rubrica la parola: «termici» è soppressa.

All'articolo 10:

al comma 1, al capoverso sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest'ultimo abbia autorizzato l'atto di cessione».

All'articolo 11:

il comma 2 è soppresso;

al comma 4, le parole: «dalla lettera a) del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dalla lettera b) del comma 1 del presente articolo»;

al comma 5, lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 6:

al primo periodo, la parola: «comunitarie» è sostituita dalle seguenti: «di altro Stato dell'Unione europea»;

al secondo periodo, le parole: «Restano fermi i corsi di formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Restano ferme le disposizioni concernenti i corsi di formazione»;

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Sono incluse nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 le imprese che esercitano o che intendono esercitare la professione di trasportatore di merci su strada con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, o con complessi formati da questi veicoli. Le condizioni da rispettare per i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore su strada di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009 sono quelle previste dal regolamento stesso, come individuate nel decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011. Per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, il requisito di idoneità professionale è soddisfatto attraverso la frequenza di uno specifico corso di formazione preliminare e di un corso di formazione periodica ogni dieci anni, organizzati e disciplinati ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del citato decreto dipartimentale 25 novembre 2011.

6-ter. Le imprese di trasporto su strada già in attività alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzate provvisoriamente all'esercizio della professione, ove non soddisfino i requisiti per l'accesso alla professione entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 25 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2011, sono cancellate, a cura del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, dal Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di autotrasportatore su strada e, per le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi, dall'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi. Le imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi che esercitano la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare di soddisfare i requisiti per l'accesso alla professione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6-quater. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009, in possesso dei requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, possono essere designati a svolgere tali funzioni presso una sola impresa e non possono essere chiamati a svolgere le medesime funzioni ai sensi del paragrafo 2 del citato articolo. I soggetti che svolgono le funzioni di gestore dei trasporti ai sensi della lettera b) del paragrafo 2 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1071/2009 possono essere designati da una sola impresa con un parco complessivo massimo di cinquanta veicoli e non possono avere legami con nessuna altra impresa di trasporto su strada.

6-quinquies. Le imprese di trasporto di merci su strada che intendono esercitare la professione solo con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, per accedere al mercato del trasporto di merci per conto di terzi, devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione e iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, e sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di

categoria non inferiore a Euro 5, da altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, oppure di aver acquisito e immatricolato almeno due veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 5.

6-sexies. All'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "Euro 3", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "Euro 5";

al comma 7, dopo le parole: «all'articolo 73 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del codice di cui al»;

al comma 8, le parole: «dei dispositivi di combustione e scarico» sono sostituite dalle seguenti: «delle emissioni dei gas di scarico»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «Codice della strada».

Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Disciplina sanzionatoria per le esercitazioni di guida in autostrada o su strade extraurbane principali). - 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le condizioni alle quali il minore conducente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2011, n. 213, può esercitarsi alla guida in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizione di visione notturna, prevedendo in particolare che, nelle autostrade con carreggiate a tre o più corsie, sia vietato al predetto minore di impegnare altre corsie all'infuori delle due più vicine al bordo destro della carreggiata. Si applica, in tal caso, la sanzione di cui all'articolo 176, comma 21, del Codice della strada, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 122, comma 5-bis, del Codice della strada, la disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche al titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida, di cui al citato articolo 122, che si eserciti in autostrada o su strade extraurbane principali, ovvero in condizioni di visione notturna. In tal caso, al di fuori delle esercitazioni con un'autoscuola, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore. Si applica la sanzione di cui al medesimo articolo 122, comma 9, del Codice della strada, e successive modificazioni».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «associazioni di categoria interessate» sono inserite le seguenti: «, comprese le organizzazioni dei produttori di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,»;

al comma 2:

all'alinea, le parole: «, presenti e futuri» sono soppresse e dopo le parole: «concernenti l'attività di impresa» sono inserite le seguenti: «, compresa quella agricola,»;

alla lettera b), dopo le parole: «Unioncamere, Regioni» sono inserite le seguenti: «, agenzie per le imprese»;

dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni»;

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, e successive modificazioni, si applicano anche in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le Regioni» sono inserite le seguenti: «e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, dopo le parole: «e in materia di giochi pubblici» sono inserite le seguenti: «e di tabacchi lavorati,»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Semplificazione procedimentale per l'esercizio di attività economiche e segnalazione certificata di inizio attività in caso di esercizio congiunto dell'attività di estetista, anche non prevalente, con altre attività commerciali».

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni). - 1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla pubblica amministrazione.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 13:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «La licenza ha validità annuale» sono sostituite dalle seguenti: «La licenza, la cui durata non sia diversamente stabilita dalla legge, ha validità annuale»;

alla lettera c), le parole: «hanno validità di due anni dalla data del rilascio» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validità di tre anni dalla data del rilascio»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

All'articolo 14:

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell'Unione europea»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «associazioni imprenditoriali» sono inserite le seguenti: «e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale,»;

alla lettera d), la parola: «amichevole» è soppressa;

alla lettera f), le parole da: «soppressione o riduzione» fino a: «(UNI EN ISO-9001),» sono sostituite dalle seguenti: «razionalizzazione, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto del possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità ISO»;

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «Le regioni» sono inserite le seguenti: «, le province autonome di Trento e di Bolzano»;

al comma 6, le parole: «in materia fiscale e finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,»;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni».

All'articolo 16:

al comma 1, primo periodo, le parole: «unitariamente all'INPS le informazioni sui beneficiari e» sono sostituite dalle seguenti: «all'INPS le informazioni sui beneficiari unitamente a quelle»;

al comma 2, al terzo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sullo stato di completamento del Casellario dell'assistenza nonché sulla fruibilità dei dati da parte di tutte le istituzioni pubbliche ai sensi del presente comma.»;

al comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «, ai comuni» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'INPS rende note le informazioni così raccolte all'interno del bilancio sociale annuale, nel quale devono essere distinte le entrate e le uscite attinenti rispettivamente alla previdenza e all'assistenza. Al fine di una migliore programmazione delle politiche sociali e a supporto delle scelte legislative, entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sulle politiche sociali e assistenziali, riferita all'anno precedente»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 3 del presente articolo»;

al comma 5, lettera c), le parole: «dell'ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»;

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. All'articolo 20, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la parola: "relative" sono inserite le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, "».

All'articolo 17:

al comma 3, primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 38 e 38-bis del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 38 e 38-bis del regolamento di cui al»;

dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse.

4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse.

4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 1° gennaio 2013.

4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione»;

alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di documentazione amministrativa per gli immigrati».

All'articolo 18:

al comma 1, dopo le parole: «terzo periodo,» è inserita la seguente: «del»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è inserito il

segunte:

"2-ter. In caso di assunzione contestuale di due o più operai agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di lavoro, l'obbligo di cui al comma 2 è assolto mediante un'unica comunicazione contenente le generalità del datore di lavoro e dei lavoratori, la data di inizio e di cessazione della prestazione, le giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale";

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La comunicazione dell'assunzione deve essere effettuata al centro per l'impiego entro il giorno antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro"»;

al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) al comma 1, le parole: "al competente servizio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di unità produttive ubicate in più province, l'ufficio del collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa provvede ad istruire la pratica e provvede d'ufficio alla comunicazione dovuta ai servizi provinciali per il collocamento competenti sui territori dove sono ubicate le unità produttive dell'impresa procedente";

c) al comma 3, primo periodo, le parole: "al servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell'impresa"».

All'articolo 19:

al comma 1, le parole: «sono inseriti i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito il seguente».

All'articolo 20:

al comma 1, alla lettera a), capoverso Art. 6-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 62-bis del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al comma 3:

alla lettera a), le parole: «del dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «dopo le parole»;

alla lettera b), capoverso Art. 84, al comma 2, primo periodo, le parole: «, dalla quale risultano» sono sostituite dalle seguenti: «; da essa risultano»;

alla rubrica, le parole: «e al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» sono soppresse.

All'articolo 21, al comma 1, capoverso, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ove convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio

dell'appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione può essere sollevata anche se l'appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».

All'articolo 23:

al comma 1, alinea, dopo le parole: «Ferma restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo 3-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI» *sono inserite le seguenti:* «e per gli impianti non soggetti alle citate disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale», *le parole:* «e della tutela territorio» *sono sostituite dalle seguenti:* «e della tutela del territorio» *e dopo le parole:* «sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, volto a disciplinare l'autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese» *sono inserite le seguenti:* «e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. La realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici è sottoposta alla disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni».

All'articolo 24:

al comma 1:

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d-bis) all'articolo 194, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, devono allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione dalla quale risulti che nella legislazione nazionale non vi siano norme ambientali meno rigorose di quelle previste dal diritto dell'Unione europea, ivi incluso un sistema di controllo sulle emissioni di gas serra, e che l'operazione di recupero nel Paese di destinazione sia effettuata con modalità equivalenti, dal punto di vista ambientale, a quelle previste dalla legislazione in materia di rifiuti del Paese di provenienza"»;

alla lettera e), la parola: «comunitaria» *è sostituita dalle seguenti:* «dell'Unione europea»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 242, comma 7, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore"»;

alla lettera g), le parole: «alla lettera o) le parole: "per le piattaforme off-shore, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;" sono soppresse, e» sono soppresse;

alla lettera h), l'alinfa è sostituito dal seguente: «all'articolo 281, il comma 5 è sostituito dal seguente:» e il capoverso «5-bis» è numerato come capoverso «5».

All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «con esse» sono aggiunte le seguenti: «anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, che ne curano la tenuta e l'aggiornamento».

All'articolo 26:

al comma 1, lettera b), dopo le parole: «come pascoli, prati o pascoli arborati» sono inserite le seguenti: «o come tartufaie coltivate».

All'articolo 28:

al comma 1, capoverso, primo periodo, la parola: «effettuati» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

All'articolo 30:

al comma 1, lettera d), capoverso 4-quater, primo periodo, le parole: «l'ammissibilità» sono sostituite dalle seguenti: «l'ammissione» e le parole: «utilizzatrici finale» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzatrici finali».

All'articolo 31:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «senza oneri aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri».

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

«Art. 31-bis. - (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute - GSSI). - 1. Al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori terremotati dell'Abruzzo mediante la ricostituzione e il rafforzamento delle capacità del sistema didattico, scientifico e produttivo e di realizzare un polo di eccellenza internazionale grazie alla valorizzazione di competenze e strutture altamente specialistiche già esistenti nel territorio, nonché di favorire l'attrazione di risorse di alto livello prevalentemente nel campo delle scienze di base, è istituita la Scuola sperimentale di dottorato internazionale denominata Gran Sasso Science Institute (GSSI).

2. La scuola ha come soggetto attivatore l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e opera in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013-2014. L'INFN, sulla base delle risultanze del lavoro del comitato ordinatore di cui al comma 4, coinvolge università e ove necessario altri enti di ricerca.

3. La scuola ha l'obiettivo di attrarre competenze specialistiche di alto livello nel campo delle

scienze di base e dell'intermediazione tra ricerca e impresa (fisica, matematica e informatica, gestione dell'innovazione e dello sviluppo territoriale), attraverso attività didattica post-laurea, e di formare ricercatori altamente qualificati. A tal fine, la scuola attiva, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, come da ultimo modificata dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, corsi di dottorato di ricerca, con particolare riguardo alla dimensione internazionale e al rapporto con le imprese ad alto contenuto scientifico e tecnologico, e cura altresì attività di formazione post-dottorato.

4. Il piano strategico, che individua le istituzioni universitarie da coinvolgere, lo statuto e i regolamenti della scuola sono elaborati in fase di costituzione da un comitato ordinatore e approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comitato ordinatore, nominato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composto da cinque esperti di elevata professionalità. Il comitato opera a titolo gratuito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fino al completamento del triennio di sperimentazione di cui al comma 2, per il finanziamento delle attività della scuola è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sui fondi per la ricostruzione dell'Abruzzo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, quanto a 6 milioni di euro annui, a valere sulle risorse destinate alla regione Abruzzo nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

6. Allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria, con apposito provvedimento legislativo, la scuola può assumere carattere di stabilità a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, mediante decreto di riconoscimento e approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 32:

al comma 2:

alla lettera a), capoverso, le parole: «interventi svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.» sono sostituite dalle seguenti: «interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali.». Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede a fissare i criteri di selezione dei progetti, prevedendo misure premiali per quelli presentati da piccole e medie imprese»;

alla lettera b), capoverso, le parole: «di natura non regolamentare» sono sostituite dalle seguenti: «adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione tecnico-scientifica, sono a carico delle risorse del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai medesimi progetti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 33:

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali» e le parole: «per il periodo massimo di durata del grant» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione»;

al secondo periodo, le parole: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente il grant» sono sostituite dalle seguenti: «Lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione»;

al terzo periodo, le parole: «rimane a carico del grant comunitario o internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma simile di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale»;

al comma 2, le parole: «in seguito all'attribuzione di grant comunitari o internazionali» sono sostituite dalle seguenti: «in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme simili di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca».

All'articolo 35:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il terzo comma dell'articolo 2397 del codice civile è abrogato»;

al comma 2, lettera a), le parole: «e poteri» sono sostituite dalle seguenti: «e i poteri»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti».

All'articolo 37:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dopo il comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è inserito il seguente:

"6-bis. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica

certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata».

All'articolo 38, al comma 2, capoverso 2-ter, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente disposizione».

al comma 1, la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata».

All'articolo 41:

al comma 1, le parole: «dall'articolo 71» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 6 dell'articolo 71».

All'articolo 42:

al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 31 del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al».

All'articolo 43:

al comma 1, dopo le parole: «e 314 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al» e le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 44: la parola: «al fine di razionalizzare e ampliare» sono sostituite dalle seguenti: «per fini più precise».

al comma 1, le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

il comma 2 è soppresso.

al comma 2, le parole: «dopo le parole: "la disposizione di cui al comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e al comma 1-bis, lettera a)"» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: "la disposizione di cui al comma 1 non si applica" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano le sanzioni di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a)"».

All'articolo 45:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» sono inserite le seguenti: «previo parere del Garante per la protezione dei dati personali,».

All'articolo 46:

al comma 2, dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice del consumo, di cui al».

All'articolo 47:

al comma 2, le parole: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'istituzione della cabina di regia di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. La cabina di regia di cui al comma 2, nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle "comunità intelligenti" (*smart communities*), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali la mobilità, il risparmio energetico, il sistema educativo, la sicurezza, la sanità, i servizi sociali e la cultura;

b) promozione del paradigma dei dati aperti (*open data*) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi;

c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (*e-government*) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un'amministrazione aperta e trasparente;

d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di *cloud computing* per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni;

e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

f) infrastrutturazione per favorire l'accesso alla rete *internet* in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere;

g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l'offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società;

h) consentire l'utilizzo dell'infrastruttura di cui all'articolo 81, comma 2-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, e successive modificazioni;

i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché le modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l'interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, ove possibile tecnicamente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero direttamente o indirettamente aumenti di costi a carico degli utenti, anche ai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative.

2-*quater*. Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1 e al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni, in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, individua le misure idonee a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

Nella sezione I del capo I del titolo II, dopo l'articolo 47 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 47-bis. - (*Semplificazione in materia di sanità digitale*). - 1. Nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nei piani di sanità nazionali e regionali si privilegia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso l'utilizzo della cartella clinica elettronica, così come i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 47-ter. - (*Digitalizzazione e riorganizzazione*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. Le funzioni legate alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di seguito denominate 'funzioni ICT', nei comuni sono obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata, secondo le forme previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o più isole e il comune di Campione d'Italia.

3-ter. Le funzioni ICT di cui al comma 3-bis comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche, rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi *software*, l'approvvigionamento di licenze per il *software*, la formazione informatica e la consulenza nel settore dell'informatica.

3-quater. La medesima funzione ICT non può essere svolta da più di una forma associativa.

3-quinquies. Il limite demografico minimo che l'insieme dei comuni, che sono tenuti ad esercitare le funzioni ICT in forma associata, deve raggiungere è fissato in 30.000 abitanti, salvo quanto disposto dal comma 3-sexies.

3-sexies. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, la regione individua con propria legge, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore ai 5.000 abitanti, delle funzioni di cui al comma 3-ter, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese, fermo restando quanto stabilito dal comma 3-bis del presente articolo.

3-septies. A partire dalla data fissata dal decreto di cui al comma 3-octies, i comuni non possono

singolarmente assumere obbligazioni inerenti alle funzioni e ai servizi di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter*. Per tale scopo, all'interno della gestione associata, i comuni individuano un'unica stazione appaltante.

3-*octies*. Le funzioni di cui al comma 3-*bis* e i relativi tempi di attuazione sono definiti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Art. 47-*quater*. - (*Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni*). - 1. Il comma 3 dell'articolo 57-*bis* del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituito dal seguente:

"3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili".

Art. 47-*quinquies*. - (*Organizzazione e finalità dei servizi in rete*). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 63 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti i seguenti:

"3-*bis*. A partire dal 1º gennaio 2014, allo scopo di incentivare e favorire il processo di informatizzazione e di potenziare ed estendere i servizi telematici, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente i canali e i servizi telematici, ivi inclusa la posta elettronica certificata, per l'utilizzo dei propri servizi, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione da parte degli interessati di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché per la richiesta di attestazioni e certificazioni.

3-*ter*. A partire dal 1º gennaio 2014 i soggetti indicati al comma 3-*bis* utilizzano esclusivamente servizi telematici o la posta elettronica certificata anche per gli atti, le comunicazioni o i servizi dagli stessi resi.

3-*quater*. I soggetti indicati al comma 3-*bis*, almeno sessanta giorni prima della data della loro entrata in vigore, pubblicano nel sito *web* istituzionale l'elenco dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, nonché termini e modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica certificata.

3-*quinquies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le deroghe e le eventuali limitazioni al principio di esclusività indicato dal comma 3-*bis*, anche al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Art. 47-*sexies*. - (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*). - 1. La lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è sostituita dalla seguente:

"*a*) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;"».

All'articolo 48:

al comma 1:

al capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del comma 1 e in relazione a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere all'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, per verificare la veridicità dei titoli autocertificati»;

al capoverso Art. 5-bis, comma 2, primo periodo, la parola: «avviene» è sostituita dalle seguenti: «sono eseguite»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e successive modificazioni, è utilizzata, oltre che ai fini di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legislativo n. 76 del 2005, per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché come supporto del sistema nazionale di valutazione del sistema scolastico».

All'articolo 49:

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), le parole: «dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono soppresse;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) all'articolo 4, comma 3, la lettera o) è abrogata»;

alla lettera c), numero 2), dopo la parola: «laurea» è inserita la seguente: «o»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all'articolo 16, comma 3, lettera e), la parola: ", anche" è soppressa»;

alla lettera l), numero 1), le parole: «di importo, coerente con i parametri stabiliti, con il decreto di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di importo non inferiore a quello fissato con il decreto di cui al comma 2»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e limitatamente all'anno 2012, è riservata una quota non superiore a 11 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g), della medesima legge».

L'articolo 50 è sostituito dal seguente:

«Art. 50. - (Attuazione dell'autonomia). - 1. Allo scopo di consolidare e sviluppare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, potenziandone l'autonomia gestionale secondo criteri di flessibilità e

valorizzando la responsabilità e la professionalità del personale della scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto dei principi e degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, linee guida per conseguire le seguenti finalità:

a) potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione, nel rispetto della vigente normativa contabile, degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale;

b) definizione, per ciascuna istituzione scolastica, di un organico dell'autonomia, funzionale all'ordinaria attività didattica, educativa, amministrativa, tecnica e ausiliaria, alle esigenze di sviluppo delle eccellenze, di recupero, di integrazione e sostegno agli alunni con bisogni educativi speciali e di programmazione dei fabbisogni di personale scolastico, anche ai fini di una estensione del tempo scuola;

c) costituzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di reti territoriali tra istituzioni scolastiche, al fine di conseguire la gestione ottimale delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

d) definizione di un organico di rete per le finalità di cui alla lettera c) nonché per l'integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali, la formazione permanente, la prevenzione dell'abbandono e il contrasto dell'insuccesso scolastico e formativo e dei fenomeni di bullismo, specialmente per le aree di massima corrispondenza tra povertà e dispersione scolastica;

e) costituzione degli organici di cui alle lettere b) e d), nei limiti previsti dall'articolo 64 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sulla base dei posti corrispondenti ai fabbisogni con carattere di stabilità per almeno un triennio sulla singola scuola, sulle reti di scuole e sugli ambiti provinciali, anche per i posti di sostegno, fatte salve le esigenze che ne determinano la rimodulazione annuale.

2. Gli organici di cui al comma 1 sono determinati, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fatto salvo anche per gli anni 2012 e successivi l'accantonamento in presenza di esternalizzazione dei servizi per i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA).

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cadenza triennale, nei limiti dei risparmi di spesa accertati con la procedura di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è definita la consistenza numerica massima degli organici delle autonomie e di rete sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare. In sede di prima applicazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è adottato il decreto di cui al presente comma per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016. A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, continua ad applicarsi il citato comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, per le finalità di cui all'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con le modalità previste, per le necessità dell'organico dell'autonomia e per le finalità

dell'organico di rete.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verifica la possibilità di emanare, in analogia con la previsione di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, misure in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate. A decorrere dall'anno 2013, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.

5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

All'articolo 52:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida per conseguire i seguenti obiettivi, a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio e dell'occupazione dei giovani:

a) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni;

b) favorire la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;

c) promuovere la realizzazione di percorsi in apprendistato, ai sensi dell'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, anche per il rientro in formazione dei giovani.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite linee guida per:

a) realizzare un'offerta coordinata di percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS) in ambito nazionale, in modo da valorizzare la collaborazione multiregionale e facilitare l'integrazione delle risorse disponibili con la costituzione di non più di un istituto tecnico superiore in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti;

b) semplificare gli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS;

c) prevedere, nel rispetto del principio di sussidiarietà, che le deliberazioni del consiglio di indirizzo degli ITS possano essere adottate con voti di diverso peso ponderale e con diversi *quorum* funzionali e strutturali».

All'articolo 53:

al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sulla base delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province e dai comuni, tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni»;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il Piano di cui al comma 1 comprende la verifica dello stato di attuazione degli interventi e la ricognizione sullo stato di utilizzazione delle risorse precedentemente stanziati»;

al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-bis) la promozione di contratti di partenariato pubblico privato, come definiti dall'articolo 3, comma 15-ter, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

All'articolo 54:

al comma 1, capoverso Art. 24-bis, comma 1, le parole: «ed eventualmente di una» sono sostituite dalle seguenti: «e di una».

All'articolo 55:

al comma 1, le parole: «personale strutturato» sono sostituite dalle seguenti: «personale di ruolo».

All'articolo 56:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a), le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri»;

alla lettera b), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

al comma 2, al primo periodo, le parole: «a titolo oneroso, a cooperative di giovani di età non superiore a 35 anni» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle comunità, agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni di cui al medesimo articolo 48, comma 3, lettera c), del citato codice, attribuendo un titolo di preferenza alle cooperative o ai consorzi di cooperative sociali di giovani di età inferiore a 35 anni», il secondo periodo è soppresso, e, al terzo periodo, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri».

All'articolo 57:

al comma 1, lettera b), le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;

al comma 4, le parole: «sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;

al comma 7, le parole: «per il bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «per la finanza pubblica», le parole: «degli impianti industriali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e degli impianti industriali»;

al comma 8, le parole: «già in essere in capo ai suddetti stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «già rilasciate ai gestori dei suddetti stabilimenti»;

dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 si applicano anche alla lavorazione e allo stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico»;

al comma 10, le parole: «del relativo Regolamento di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento per l'esecuzione del medesimo codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328,»;

al comma 15, le parole da: «non derivano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis. - (Individuazione delle infrastrutture energetiche strategiche nei settori dell'elettricità e del gas naturale). - 1. Al fine di garantire il contenimento dei costi e la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e di energia elettrica, nel quadro delle misure volte a migliorare l'efficienza e la competitività nei mercati di riferimento, in sede di prima attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, sono individuati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli impianti e le infrastrutture energetiche ricadenti nel territorio nazionale e di interconnessione con l'estero identificati come prioritari, anche in relazione a progetti di interesse comune di cui alle decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia e al regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009.

2. L'individuazione degli impianti e delle infrastrutture di cui al comma 1 è aggiornata con periodicità almeno biennale, nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93».

All'articolo 60:

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «cittadini comunitari ovvero ai cittadini stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e di altri Stati dell'Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri»;

alla lettera c), dopo le parole: «adottano la carta acquisti» sono inserite le seguenti: «, anche attraverso l'integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE),»;

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

*«2-bis. I comuni, anche attraverso l'utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del *bonus* gas e del *bonus* elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza».*

All'articolo 62:

al comma 1, la tabella A di cui all'allegato è sostituita dalla seguente:
«Tabella A

(articolo 62, comma 1)

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
1	R.D.	126	03/01/1926	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ORGANICO PER LA REGIA GUARDIA DI FINANZA.	articolo 4
2	L.	833	03/08/1961	STATO GIURIDICO DEI VICEBRIGADIERI E DEI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA.	commi primo, secondo e terzo dell'articolo 7
3	D.P.R.	63	14/01/1970	MODIFICAZIONI AL D.P.R. 29 DICEMBRE 1964, N. 1593, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
4	D.L.	4	20/01/1970	NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.	intero testo
5	L.	57	14/02/1970	NORME CONCERNENTI LA CARRIERA DEGLI APPUNTATI DI PUBBLICA SICUREZZA PROVENIENTI DAI SOTTUFFICIALI ASSUNTI IN SERVIZIO TEMPORANEO DI POLIZIA AI SENSI DEL D.LGS. 20 GENNAIO 1948, N.15.	intero testo
6	D.P.R.	441	09/03/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ ABRUZZESE «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
7	D.P.R.	804	23/03/1970	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1969, A FAVORE DEGLI ARMATORI E DEI MARITTIMI DEI PESCHERECCI OPERANTI NEL MEDITERRANEO.	intero testo
8	D.P.R.	1468	26/03/1970	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO	intero testo

				DELL'ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO, CON SEDE IN FIRENZE.	
9	D.P.R.	825	26/03/1970	MODIFICAZIONE DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON R.D. 4 GIUGNO 1938, N. 1269, SUGLI STUDENTI, I TITOLI ACCADEMICI, GLI ESAMI DI STATO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA NELLE UNIVERSITÀ E NEGLI ISTITUTI SUPERIORI.	intero testo
10	D.L.	368	19/06/1970	MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
11	D.L.	369	19/06/1970	AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.	intero testo
12	D.L.	384	23/06/1970	NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
13	D.L.	393	27/06/1970	MODIFICHE AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	intero testo
14	L.	599	07/07/1970	MODIFICHE ALL'ARTICOLO 14 DELLA L. 31 OTTOBRE 1966, N. 942, SUL TRASPORTO GRATUITO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
15	D.P.R.	725	14/07/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
16	L.	569	17/07/1970	MODIFICHE DELLE NORME CONCERNENTI IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DAGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
17	L.	573	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 27 GIUGNO 1970, N. 393, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL D.L. 23 GIUGNO 1970, N. 384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE	intero testo

				SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.	
18	L.	575	26/07/1970	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 19 GIUGNO 1970, N. 368, CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELLA L. 13 GIUGNO 1969, N. 282, RIGUARDANTE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI E DELLE SUPPLENZE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA.	intero testo
19	D.P.R.	800	06/08/1970	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
20	D.L.	622	28/08/1970	PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI RIMPATRIATI DALLA LIBIA, INTEGRAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE HANNO SVOLTO ATTIVITÀ LAVORATIVA IN LIBIA E DEI LORO FAMILIARI.	intero testo
21	D.P.R.	1061	22/12/1970	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1971.	intero testo
22	L.	77	03/02/1971	ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA L. 28 MARZO 1968, N. 359, CONCERNENTE L'IMMISSIONE NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI STATALI DI ISTRUZIONE ARTISTICA DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO IN POSSESSO DI PARTICOLARI REQUISITI.	intero testo
23	D.P.R.	603	03/02/1971	MODIFICAZIONI ALLE TABELLE DEI PASSAGGI DI PRESIDENZA APPROVATE CON REGIO DECRETO 11 OTTOBRE 1934, N. 2107.	intero testo
24	D.P.R.	215	22/02/1971	NORME DI ESECUZIONE DELLA L. 22 DICEMBRE 1969, N.1010, SULLE PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO.	intero testo
25	D.P.R.	322	15/04/1971	REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA L. 13 LUGLIO 1966, N. 615, RECANTE PROVVEDIMENTI CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, LIMITATAMENTE AL SETTORE DELLE INDUSTRIE.	intero testo
26	D.P.R.	1110	03/05/1971	RIDUZIONE DEL CARICO CONTRIBUTIVO, PER L'ANNO 1970, A FAVORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
27	D.P.R.	626	03/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE	intero testo

				SOCIALI DI TRENTO.	
--	--	--	--	--------------------	--

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
28	D.P.R.	452	11/05/1971	ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN PSICOLOGIA PRESSO LA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA E DI MAGISTERO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
29	D.P.R.	624	19/05/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
30	D.P.R.	754	16/07/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI L'AQUILA.	intero testo
31	D.P.R.	1446	04/08/1971	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI PALERMO.	intero testo
32	D.P.R.	1274	07/09/1971	MODIFICAZIONI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO PER GLI ESAMI DI AMMISSIONE E DI PROMOZIONE NEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
33	D.P.R.	1286	07/09/1971	NORME SUL RECLUTAMENTO E SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
34	D.P.R.	1330	04/10/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
35	D.P.R.	1440	30/10/1971	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE.	intero testo
36	L.	1051	01/12/1971	MODIFICA DELL'ART. 123 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773, RELATIVA ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI.	intero testo
37	D.P.R.	1329	01/12/1971	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
38	D.P.R.	1126	15/12/1971	DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1972.	intero testo
39	D.P.R.	1270	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DI CONCETTO DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DELL'AMMINISTRAZIONE	intero testo

				DEGLI AFFARI ESTERI.	
40	D.P.R.	1271	30/12/1971	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIRETTIVA AMMINISTRATIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
41	D.P.R.	194	12/04/1972	REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
42	D.P.R.	449	11/05/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
43	D.P.R.	524	18/07/1972	ABOLIZIONE DEL CORSO DEL DIPLOMA DI FARMACIA DALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
44	D.L.	504	06/09/1972	NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-1973 E PER ALTRE NECESSITÀ STRAORDINARIE ED URGENTI.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
45	D.P.R.	890	17/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
46	D.P.R.	651	26/10/1972	FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
47	D.P.R.	1073	28/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO STATALE DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
48	D.P.R.	1008	31/10/1972	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
49	D.P.R.	847	31/10/1972	RIORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN STORIA.	intero testo
50	D.P.R.	974	31/10/1972	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
51	D.P.R.	811	27/11/1972	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1973.	intero testo
52	L.	814	06/12/1972	AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER	intero testo

				L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.	
53	D.P.R.	367	01/02/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
54	D.P.R.		27/03/1973	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DENUNCIA DEI TERRENI VITATI, DI SMALTIMENTO DELLE GIACENZE E DI MODIFICA DI TALUNE CARATTERISTICHE DEI VINI.	intero testo
55	D.P.R.	354	16/04/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VENEZIA.	intero testo
56	D.P.R.	909	07/08/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
57	D.P.R.	606	29/09/1973	MODIFICHE AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 651, RELATIVO AL FONDO SPECIALE PER IL RISANAMENTO DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.	intero testo
58	D.P.R.	973	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI BOLOGNA.	intero testo
59	D.P.R.	980	16/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PAREGGIATO DI EDUCAZIONE FISICA DI FIRENZE.	intero testo
60	D.P.R.	1112	23/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DE L'AQUILA.	intero testo
61	D.P.R.	1109	31/10/1973	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DE L'AQUILA.	intero testo
62	D.P.R.	1145	31/10/1973	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL POLITECNICO DI TORINO.	intero testo
63	D.P.R.	849	08/11/1973	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1974.	intero testo
64	D.P.R.	1178	18/12/1973	ISTITUZIONE DI ALCUNI CONSERVATORI DI MUSICA.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
65	D.P.R.	464	22/02/1974	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI PRO DEO DI ROMA.	intero testo
66	D.P.R.	175	05/03/1974	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO	intero testo

				DIDATTICO UNIVERSITARIO DELLA FACOLTÀ DI MAGISTERO.	
67	L.	111	22/03/1974	TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI MUSICALI PAREGGIATI DI GENOVA E PERUGIA IN CONSERVATORI DI MUSICA DI STATO.	intero testo
68	L.	118	18/04/1974	PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA ZOOTECNIA.	intero testo
69	D.P.R.	717	18/06/1974	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
70	D.P.R.	518	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
71	D.P.R.	519	10/07/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ANCONA.	intero testo
72	L.	360	14/08/1974	DISPOSIZIONI RELATIVE AI FUNZIONARI DI PUBBLICA SICUREZZA DIRETTIVI E DIRIGENTI.	intero testo
73	L.	683	14/10/1974	SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE PRESSO L'AMBASCIATA ITALIANA A WASHINGTON E DELL'ANNESSA SEZIONE ACQUISTI.	intero testo
74	D.P.R.	719	30/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
75	D.P.R.	838	31/10/1974	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
76	D.P.R.	643	01/11/1974	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER IL 1975.	intero testo
77	D.P.R.	173	15/01/1975	REGOLAMENTO DEL CONCORSO, PER TITOLI, PER IL POSTO DI DIRETTORE DELLA BIBLIOTECA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
78	D.P.R.	544	23/01/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1974 IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEDITERRANEO.	intero testo
79	L.	46	01/03/1975	TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DEI VINI «RECIOTO» E «AMARONE».	intero testo
80	L.	72	11/03/1975	FINANZIAMENTO DELLE COMUNITÀ MONTANE ISTITUITE CON L. 3 DICEMBRE 1971, N. 1102, E PROVVEDIMENTI PER LE ZONE MONTANE.	intero testo

81	L.	195	19/05/1975	AUMENTO DEL FINANZIAMENTO DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
82	D.P.R.	927	31/10/1975	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
83	L.	634	28/11/1975	MODIFICHE ALLA L. 3 APRILE 1958, N. 460, SULLO STATO GIURIDICO E SUL SISTEMA DI AVANZAMENTO A SOTTUFFICIALE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
84	D.P.R.	682	05/12/1975	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1976.	intero testo
85	D.P.R.	1037	22/12/1975	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1975 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA.	intero testo
86	D.P.R.	63	14/01/1976	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
87	D.P.R.	486	03/05/1976	MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
88	L.	327	19/05/1976	APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 139, PRIMO COMMA, E 47, SETTIMO COMMA, DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 1970, N. 1077, AI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.	intero testo
89	D.P.R.	577	09/06/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
90	D.L.	453	03/07/1976	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
91	D.P.R.	1068	18/10/1976	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L. 15 DICEMBRE 1971, N. 1222, SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
92	D.P.R.	954	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

93	D.P.R.	985	30/10/1976	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
94	D.L.	875	30/12/1976	DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
95	D.L.	876	30/12/1976	ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.	intero testo
96	D.P.R.	865	19/01/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
97	D.P.R.	166	10/02/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
98	L.	43	23/02/1977	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1976, N. 875, CONCERNENTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE SULLA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
99	D.P.R.	528	12/05/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
100	L.	322	03/06/1977	NUOVA DISCIPLINA DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE PER LE SPESE URGENTI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI CUI AGLI ARTICOLI DA 64 A 69 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
101	D.P.R.	810	05/09/1977	REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEGLI INTERPRETI PER LE LINGUE STRANIERE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
102	D.P.R.	1034	07/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI L'AQUILA.	intero testo
103	L.	811	14/10/1977	AMMISSIONE AI CONCORSI PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1970, N. 569, DEGLI IMPIEGATI EX CONTRATTISTI ENTRATI	intero testo

				NEI RUOLI ORGANICI CON IL CONCORSO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GENNAIO 1967, N. 18.	
104	D.P.R.	1195	26/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA PAREGGIATO DI BOLOGNA.	intero testo
105	D.P.R.	1199	31/10/1977	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
106	D.P.R.	1224	31/10/1977	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
107	D.P.R.	1094	03/12/1977	INTEGRAZIONE DELL'ART. 5 DEL REGIO DECRETO 23 GIUGNO 1938, N. 1224, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.	intero testo
108	D.L.	945	29/12/1977	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.	intero testo
109	D.L.	10	16/01/1978	SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
110	D.P.R.	302	31/01/1978	SOPPRESSIONE DELLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO L'UFFICIO DELLE NAZIONI UNITE PER LE ATTIVITÀ ED I PROBLEMI RELATIVI AL DISARMO IN GINEVRA E TRASFERIMENTO DELLE RELATIVE FUNZIONI ALLA RAPPRESENTANZA PERMANENTE D'ITALIA PRESSO LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI IN GINEVRA.	intero testo
111	D.P.R.	1032	22/03/1978	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ ITALIANA PER STRANIERI DI PERUGIA.	intero testo
112	D.P.R.	407	22/03/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
113	D.P.R.	453	10/04/1978	RETTIFICA AL D.P.R. 31 OTTOBRE 1974, N. 838, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
114	D.P.R.	424	02/06/1978	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo

115	D.P.R.	648	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
-----	--------	-----	------------	---	--------------

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
116	D.P.R.	704	06/07/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
117	D.P.R.	656	08/08/1978	REGOLAMENTO DEL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DI CONCETTO DEI PERITI TECNICI DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
118	D.P.R.	1080	12/09/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO SUPERIORE DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
119	D.P.R.	951	30/10/1978	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
120	D.L.	691	10/11/1978	RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.	intero testo
121	D.P.R.	37	08/01/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
122	D.P.R.	230	26/01/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
123	D.P.R.	309	24/02/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
124	D.P.R.	282	11/05/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
125	D.P.R.	191	01/06/1979	DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
126	D.P.R.	337	04/06/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
127	D.P.R.	298	11/06/1979	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
128	D.P.R.	364	04/07/1979	MODIFICAZIONI ALL'ART. 57 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON REGIO DECRETO 2 DICEMBRE 1929, N. 2262, CONCERNENTE I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO E DEL FONDO SPECIALE PER USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE DELLA	intero testo

				CITTÀ DI ROMA.	
129	D.P.R.	343	19/07/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
130	D.P.R.	586	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
131	D.P.R.	587	03/10/1979	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
132	D.P.R.		31/10/1979	NORME SULLE ZONE DI VINIFICAZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA.	intero testo
133	D.P.R.	900	31/10/1979	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
134	L.	632	18/12/1979	AUMENTO DELL'INDENNITÀ PER AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI DI COMUNI E PROVINCE.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
135	D.L.	675	30/12/1979	ABROGAZIONE DEL D.L. 3 OTTOBRE 1968, N. 1007, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 19 NOVEMBRE 1968, N. 1188, RECANTE NORME SUL DIVIETO DEI RAPPORTI ECONOMICI CON LA RHODESIA DEL SUD E SUL DIVIETO DI ATTIVITÀ INTESA A PROMUOVERE L'EMIGRAZIONE VERSO LA RHODESIA DEL SUD.	intero testo
136	D.P.R.	283	09/01/1980	RIDUZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO PER L'ANNO 1978 IN FAVORE DEL SETTORE DELLA PESCA MEDITERRANEA ED OLTRE GLI STRETTI.	intero testo
137	D.P.R.	280	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN STORIA.	intero testo
138	D.P.R.	64	14/01/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
139	D.P.R.	138	21/01/1980	REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18, RISERVATI AGLI IMPIEGATI A CONTRATTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'AMMISSIONE ALLE CARRIERE DI CONCETTO, ESECUTIVA ED	intero testo

				AUSILIARIA.	
140	D.P.R.	578	20/02/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
141	D.P.R.	207	28/02/1980	MODIFICAZIONI AL QUADRO B DELLA TABELLA III DELL'ALLEGATO II AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, CONCERNENTE LA DOTAZIONE ORGANICA DEI DIRIGENTI DEI SERVIZI DI RAGIONERIA DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
142	D.P.R.	549	01/07/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DELLA TUSCIA.	intero testo
143	L.	462	13/08/1980	ASSUNZIONE DI IMPIEGATI A CONTRATTO PER LE ESIGENZE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
144	D.P.R.	934	05/09/1980	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
145	D.P.R.	682	25/09/1980	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
146	D.P.R.	1029	27/09/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.	intero testo
147	L.	634	09/10/1980	MODIFICHE ALLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.	intero testo
148	D.P.R.	1209	16/10/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
149	D.P.R.	1137	29/10/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
150	D.P.R.	1210	05/12/1980	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
151	D.P.R.	1244	20/12/1980	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI, IN TRIESTE, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE.	intero testo
152	L.	7	03/01/1981	STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI	intero testo

				SVILUPPO.	
153	L.	44	28/02/1981	COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CIRCA MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MAGGIO 1975, N. 146, PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1973, N. 734, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DI INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE CIVILE, DI RUOLO E NON DI RUOLO, ED AGLI OPERAI DELLO STATO E CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
154	L.	49	04/03/1981	PROROGA PER GLI ANNI 1978, 1979, 1980 E 1981 DELL'INDENNITÀ MENSILE A FAVORE DEI SEGRETARI COMUNALI CHE PRESTANO SERVIZIO NEI COMUNI, NELLE COMUNITÀ MONTANE E NELLA COMUNITÀ COLLINARE DELLE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI.	intero testo
155	D.P.R.	141	06/03/1981	CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.	intero testo
156	D.P.R.	474	24/03/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
157	D.P.R.	508	23/08/1981	ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRIENNALE RELATIVO AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.	intero testo
158	L.	550	01/10/1981	CONFERIMENTO DI POSTI DISPONIBILI NEGLI ORGANICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI AI CANDIDATI RISULTATI IDONEI NEI CONCORSI BANDITI A PARTIRE DAL 1° GIUGNO 1977, PER LE CARRIERE ESECUTIVA ED AUSILIARIA.	intero testo
159	D.P.R.	742	25/10/1981	ORDINAMENTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
160	D.P.R.	1128	26/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
161	D.P.R.	1089	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
162	D.P.R.	1122	31/10/1981	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO.	intero testo

163	D.P.R.	1130	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
164	D.P.R.	1131	31/10/1981	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
165	D.P.R.	1157	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
166	D.P.R.	919	31/10/1981	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CALABRIA.	intero testo
167	D.P.R.	955	31/10/1981	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
168	D.P.R.	855	25/11/1981	MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL D.P.R. 30 DICEMBRE 1971, N. 1252 (REGOLAMENTO PER I CONCORSI DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA).	intero testo
169	D.P.R.	230	06/01/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DI L'AQUILA.	intero testo
170	D.P.R.	245	05/02/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'I.S.E.F. DI PALERMO.	intero testo
171	D.P.R.	299	19/04/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
172	D.P.R.	366	07/06/1982	AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ ORARIA DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI, APPARTENENTI AL MEDESIMO CORPO, CON DECORRENZA 1° GENNAIO 1982.	intero testo
173	L.	321	07/06/1982	COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO CONCERNENTE L'AUMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO IN FAVORE DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, DELL'INDENNITÀ	intero testo

				DI RISCHIO PER GLI OPERATORI SUBACQUEI E DELL'INDENNITÀ DI VOLO PER GLI ELICOTTERISTI APPARTENENTI AL CORPO STESSO.	
174	D.P.R.	1121	10/07/1982	ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUES DEL D.L. 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA L. 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	intero testo
175	L.	604	25/08/1982	REVISIONE DELLA DISCIPLINA SULLA DESTINAZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO DELLO STATO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE FUNZIONANTI ALL'ESTERO NONCHÉ AI CONNESSI SERVIZI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
176	D.P.R.	806	09/09/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
177	D.P.R.	1023	11/10/1982	RETTIFICA AL D.P.R. 20 DICEMBRE 1980, N. 1244, RECANTE APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI IN TRIESTE.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
178	D.L.	767	21/10/1982	MODALITÀ DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.	intero testo
179	D.P.R.	1025	28/10/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DEL LIBERO ISTITUTO UNIVERSITARIO DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'AQUILA.	intero testo
180	D.P.R.	1069	08/11/1982	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA.	intero testo
181	D.P.R.	1143	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
182	D.P.R.	1159	22/12/1982	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
183	L.	942	23/12/1982	DIFFERIMENTO DEL TERMINE RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
184	D.P.R.	951	27/12/1982	FISSAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1983.	intero testo

185	D.P.R.	347	25/06/1983	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 29 APRILE 1983 PER IL PERSONALE DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI.	intero testo
186	D.P.R.	412	27/06/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA.	intero testo
187	D.P.R.	484	22/07/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo
188	D.P.R.		01/08/1983	MODIFICAZIONE AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».	intero testo
189	D.P.R.	641	02/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «TOR VERGATA».	intero testo
190	D.P.R.	766	06/09/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA.	intero testo
191	D.P.R.	563	29/09/1983	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
192	D.P.R.	699	20/10/1983	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1984.	intero testo
193	D.P.R.	1240	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA.	intero testo
194	D.P.R.	1273	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
195	D.P.R.	837	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo
196	D.P.R.	844	27/10/1983	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA.	intero testo
197	D.P.R.	946	28/10/1983	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
198	D.P.R.	1026	13/01/1984	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA ALLEGATA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 LUGLIO 1982, N. 1121, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO DEL	intero testo

				RUOLO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 24-QUINQUES DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1979, N. 663, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 FEBBRAIO 1980, N. 33, E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA.	
199	D.P.R.	386	13/03/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
200	D.P.R.	487	26/04/1984	APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA UNIVERSITÀ STATALE DEGLI STUDI DI TRENTO.	intero testo
201	D.P.R.	744	11/05/1984	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PER STRANIERI DI SIENA.	intero testo
202	D.L.	159	26/05/1984	INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 ED 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
203	D.P.R.	531	31/05/1984	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DAL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DEL 23 FEBBRAIO 1984 CONCERNENTE I SEGRETARI COMUNALI.	intero testo
204	D.P.R.	678	12/06/1984	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
205	L.	363	24/07/1984	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 26 MAGGIO 1984, N. 159, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA.	intero testo
206	D.P.R.	764	28/09/1984	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1985.	intero testo
207	D.P.R.	936	11/10/1984	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
208	D.P.R.	173	06/02/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA.	intero testo
209	D.P.R.	216	06/02/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER	intero testo

				IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN PSICOLOGIA.	
210	D.P.R.	349	26/03/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
211	D.P.R.	169	22/04/1985	ADEGUAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
212	D.P.R.	569	07/06/1985	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
213	D.P.R.	454	06/08/1985	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DEI CONCORSI INTERNI, RISERVATI ALLE ASSISTENTI DEL DISCIOLTO CORPO DELLA POLIZIA FEMMINILE E AI SOTTUFFICIALI E GUARDIE DEL DISCIOLTO CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, PER L'ACCESSO AL RUOLO DEI COMMISSARI DELLA POLIZIA DI STATO.	intero testo
214	D.P.R.	731	09/10/1985	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1986.	intero testo
215	D.P.R.	1027	31/10/1985	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLE PREPARAZIONI ALIMENTARI.	intero testo
216	D.P.R.	971	17/12/1985	APPROVAZIONE DELLA TABELLA PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE DELLO STATO PER IL TRIENNIO 1986-88 A FAVORE DEGLI ENTI A CARATTERE INTERNAZIONALISTICO SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	intero testo
217	D.L.	791	30/12/1985	PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI.	intero testo
218	D.P.R.	95	28/02/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
219	L.	46	28/02/1986	CONVERSIONE IN LEGGE, CON	intero testo

				MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 DICEMBRE 1985, N. 791, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, NONCHÉ DI CALAMITÀ NATURALI.	
220	D.P.R.	433	09/04/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
221	D.P.R.	606	09/04/1986	APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO DI PISA.	intero testo
222	D.P.R.	515	02/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
223	D.P.R.	711	13/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI.	intero testo
224	D.P.R.	477	15/05/1986	MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE.	intero testo
225	D.L.	319	02/07/1986	MISURE URGENTI PER FAR FRONTE ALLA CRISI DI MERCATO NEL SETTORE AGRICOLO CONSEGUENTE ALL'INCIDENTE ALLA CENTRALE ELETTRONUCLEARE DI CHERNOBYL.	intero testo
226	L.	344	05/07/1986	ASSUNZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA DI PERSONALE TEMPORANEO A CONTRATTO, PER L'ELEZIONE DEI COMITATI DELLA EMIGRAZIONE ITALIANA.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
227	D.P.R.	994	19/07/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE.	intero testo
228	L.	467	09/08/1986	NORME SUL CALENDARIO SCOLASTICO.	intero testo
229	D.P.R.	734	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
230	D.P.R.	947	29/08/1986	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA	intero testo

				IN MEDICINA VETERINARIA.	
231	D.P.R.	1056	04/10/1986	RETTIFICA AL D.P.R. 19 APRILE 1982, N. 299, RECANTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AGRARIE.	intero testo
232	D.P.R.	782	11/10/1986	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1987.	intero testo
233	D.P.R.	937	31/10/1986	MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA.	intero testo
234	D.L.	834	09/12/1986	CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-86.	intero testo
235	L.	903	13/12/1986	NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	intero testo
236	D.L.	1	03/01/1987	PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
237	L.	64	06/03/1987	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 GENNAIO 1987, N. 1, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI, DI PROTEZIONE CIVILE E SERVIZIO ANTINCENDI IN TALUNI AEROPORTI.	intero testo
238	D.P.R.	234	03/04/1987	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE.	intero testo
239	D.P.R.	268	13/05/1987	NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE, PER IL TRIENNIO 1985-1987, RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.	intero testo
240	D.P.R.	490	06/10/1987	APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE E LA NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRATICHE PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DI CUI ALL'ART. 1 DEL D.P.R. 24 APRILE 1982, N. 337, DEL PERSONALE PROVENIENTE DAI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE SVOLGE FUNZIONI DI POLIZIA E PER IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE	intero testo

				PROVENIENTE DA ALTRE AMMINISTRAZIONI, CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICHE.	
--	--	--	--	---	--

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
241	D.P.R.	582	30/10/1987	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.	intero testo
242	D.P.R.	583	30/10/1987	RETTIFICA AL D.P.R. 11 OTTOBRE 1984, N. 936, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI.	intero testo
243	D.P.R.	518	01/12/1987	DETERMINAZIONE DELLE DATE DI INIZIO E DI CESSAZIONE DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1988.	intero testo
244	L.	89	16/03/1988	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO.	intero testo
245	D.P.R.	168	08/04/1988	AGGIORNAMENTO DEGLI ONORARI DEI COMPONENTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.	intero testo
246	D.P.R.	286	26/04/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI.	intero testo
247	D.P.R.		27/10/1988	MODIFICAZIONI ALLA TABELLA XVIII-BIS DELL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO CONCERNENTE IL CORSO DI LAUREA IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.	intero testo
248	D.P.R.		21/12/1988	MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AL CORSO DI STUDI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.	intero testo
249	D.P.R.		03/02/1989	MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO RELATIVAMENTE AI CORSI DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE.	intero testo
250	D.L.	240	26/06/1989	NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI	intero testo

				TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.	
251	D.P.R.	116	27/01/1990	REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE SOMMINISTRAZIONI, I SERVIZI E LE SPESE CHE POSSONO FARSI IN ECONOMIA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI, DEGLI ISPETTORATI DI FRONTIERA, NONCHÉ DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI.	intero testo
252	D.P.R.	333	03/08/1990	REGOLAMENTO PER IL RECEPIMENTO DELLE NORME RISULTANTI DALLA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ACCORDO DEL 23 DICEMBRE 1989 CONCERNENTE IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI DA ESSE DIPENDENTI, DEI COMUNI, DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE, LORO CONSORZI O ASSOCIAZIONI, DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEL D.P.R. 5 MARZO 1986, N. 68.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
253	L.	241	07/08/1990	NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI.	comma 1-ter dell'articolo 21-quinquies
254	D.P.R.	273	24/08/1990	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 23 DICEMBRE 1983, N. 904, CON IL QUALE È STATO APPROVATO IL REGOLAMENTO SUI REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI DI CUI DEVONO ESSERE IN POSSESSO GLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETANO FUNZIONI DI POLIZIA ED I CANDIDATI AI CONCORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA.	intero testo
255	D.L.	390	21/12/1990	CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI.	intero testo
256	D.L.	413	29/12/1990	DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLE COMUNITÀ MONTANE.	intero testo
257	L.	429	29/12/1990	PROVVIDENZE A FAVORE DEI FAMILIARI A CARICO DEI CITTADINI ITALIANI TRATTENUTI IN IRAQ O IN KUWAIT.	intero testo
258	D.P.R.	51	30/01/1991	REGOLAMENTO RECANTE MODIFICAZIONI AL D.P.R. 30 DICEMBRE	intero testo

				1971, N. 1252, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICA.	
259	L.	337	19/10/1991	DISPOSIZIONI A FAVORE DEI CONNAZIONALI COINVOLTI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.	intero testo
260	L.	33	23/01/1992	MODIFICAZIONI ALLA L. 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, SULLA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.	intero testo
261	L.	71	05/02/1992	DISCIPLINA DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DI PESCA.	intero testo
262	L.	146	11/02/1992	MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI, DEL CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE E DELLA BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA.	intero testo
263	D.L.	423	30/10/1992	DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA NELL'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.	intero testo
264	L.	318	12/08/1993	NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SUPERIORI PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FAENZA, FIRENZE, ROMA E URBINO.	intero testo
265	D.L.	332	30/08/1993	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo
266	D.L.	355	10/09/1993	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITÀ DA PESCA PER IL 1993.	intero testo
267	L.	428	29/10/1993	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 332, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE IL RISCHIO DI INCENDI NELLE AREE PROTETTE.	intero testo

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
268	L.	473	22/11/1993	NUOVE NORME CONTRO IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI.	intero testo
269	D.L.	556	30/12/1993	ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIÙ INDUSTRIALIZZATI, DELL'INIZIATIVA CENTROEUROPEA E DELLA CONFERENZA	intero testo

				SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	
270	D.L.	5	07/01/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).	intero testo
271	D.L.	318	27/05/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL PROSEGUIMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEGLI SFOLLATI DAI TERRITORI DELLA EX JUGOSLAVIA, DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITÀ CRIMINOSE E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO.	articoli 2 e 3
272	D.L.	377	15/06/1994	DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
273	D.L.	424	30/06/1994	ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.	intero testo
274	L.	497	08/08/1994	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 15 GIUGNO 1994, N. 377, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE.	intero testo
275	D.L.	4	07/01/1995	DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.	intero testo
276	D.L.	30	31/01/1995	MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.	intero testo
277	D.L.	16	16/01/1996	ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
278	L.	107	28/02/1996	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 16 GENNAIO 1996, N. 16, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO BIOLOGICO DELLA PESCA NEL 1995.	intero testo
279	D.L.	130	19/05/1997	DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	intero testo
280	L.	228	16/07/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 19 MAGGIO 1997, N. 130, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI SUL TERRITORIO	intero testo

				NAZIONALE, NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE E AGRICOLTURA.	
--	--	--	--	---	--

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
281	D.P.R.	387	03/10/1997	REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA DELLE PROCEDURE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA.	intero testo
282	L.	343	08/10/1997	PARTECIPAZIONE ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI LISBONA DEL 1998.	intero testo
283	D.L.	364	27/10/1997	INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo
284	L.	434	17/12/1997	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 27 OTTOBRE 1997, N. 364, RECANTE INTERVENTI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA RIPETUTI EVENTI SISMICI NELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA.	intero testo
285	L.	240	16/07/1998	INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO.	intero testo
286	L.	262	03/08/1998	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE DELL'EUROPA OCCIDENTALE (UEO).	intero testo
287	L.	36	28/02/2000	DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI HANNOVER DEL 2000.	intero testo
288	L.	94	13/04/2000	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL SERVIZIO SOCIALE INTERNAZIONALE - SEZIONE ITALIANA, CON SEDE IN ROMA.	intero testo
289	L.	138	24/05/2000	DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo
290	L.	13	13/02/2001	ULTERIORE FINANZIAMENTO PER LA PRIMA CONFERENZA DEGLI ITALIANI NEL MONDO.	intero testo

291	D.L.	342	04/09/2001	MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001.	intero testo
292	L.	358	01/10/2001	CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 3 AGOSTO 2001, N. 312, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER LA RILEVAZIONE DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.	intero testo
293	L.	394	25/10/2001	CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL D.L. 4 SETTEMBRE 2001, N. 342, RECANTE MISURE URGENTI PER L'INTERRUZIONE TECNICA DELL'ATTIVITÀ DI PESCA NEL 2001.	intero testo
294	L.	442	21/12/2001	DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI IMPIEGATI A CONTRATTO IN SERVIZIO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, GLI UFFICI CONSOLARI E GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.	intero testo
295	D.P.R.	254	04/09/2002	REGOLAMENTO CONCERNENTE LE GESTIONI DEI CONSEGNAIARI E DEI CASSIERI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.	articolo 26, commi 4 e 6; articolo 27, comma 2

	Tipo atto	Numero	Data	Titolo	Disposizioni abrogate
296	D.LGS.	256	02/08/2004	CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI NEI DECRETI LEGISLATIVI 9 LUGLIO 2003, N. 215 E N. 216, CONCERNENTI DISPOSIZIONI PER LA PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA LE PERSONE INDIPENDENTEMENTE DALLA RAZZA E DALL'ORIGINE ETNICA, NONCHÉ IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI CONDIZIONI DI LAVORO.	intero testo
297	D.L.	225	29/12/2010	PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE.	articolo 2, commi 5- <i>quater</i> e 5- <i>quinqies</i>

».

Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente:

«Art. 62-bis. - (*Clausola di salvaguardia*). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Aderenti, Bianco, Caruso, Casoli, Chiti, Ciampi, Colli, Colombo, Dell’Utri, Di Stefano, Fantetti, Longo, Messina, Pera, Pisanu, Poli, Scanu, Sibilìa e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Adragna, per attività di rappresentanza del Senato; Santini, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bianchi, Coronella, De Toni e Mazzuconi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha trasmesso, in data 27 marzo 2012, alla Presidenza del Senato il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 1º febbraio 2012, ai sensi dell’articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione della indagine conoscitiva «sugli effetti connessi all’eventuale abolizione del valore legale del diploma di laurea» (*Doc. XVII, n. 14*).

Il predetto documento è stampato e distribuito.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Compagna Luigi ed altri

Modifica all’articolo 138 della Costituzione, in materia di revisione della Costituzione mediante l’elezione di un’Assemblea costituente (3135)
(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fleres Salvo, Sen. Burgaretta Aparo Sebastiano

Istituzione del garante dei diritti dei cittadini extracomunitari (3150)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Compagna Luigi

Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di presentazione di quesiti referendari (3159)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia)

(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Finocchiaro Anna ed altri

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti (3160)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fistarol Maurizio

Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province (3183)

previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Astore Giuseppe

Norme sui partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione e sul rimborso delle spese per competizioni elettorali (3199)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/03/2012);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Rutelli Francesco ed altri

Norme per il controllo del finanziamento ai partiti (3203)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 28/03/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 24 novembre 1998 (3178)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 28/03/2012);

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Casson Felice ed altri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli inquinanti organici persistenti (POPs), fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (3198)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2012);

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Pignedoli Leana ed altri

Modifiche al Codice della strada in materia di rinnovo della patente per gli ultraottantenni (3082)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2012);

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Fleres Salvo, Sen. Burgaretta Aparo Sebastiano

Disposizioni a sostegno del turismo religioso (3148)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 28/03/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Nerozzi Paolo

Modifiche dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro (3164)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/03/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Donaggio Cecilia ed altri

Disposizioni in materia di periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro (3177)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)
(assegnato in data 28/03/2012);

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Treu Tiziano ed altri

Interventi a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale (3181)
previ pareri delle Commissioni 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro)
(assegnato in data 28/03/2012);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Biondelli Franca ed altri

Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie (3119)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/03/2012);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Lannutti Elio ed altri

Modifiche alla legge 7 luglio 1901, n. 306, concernenti la soppressione dell'obbligo di contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani a carico dei sanitari dipendenti pubblici (3175)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio)

(assegnato in data 28/03/2012);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Filippi Marco

Disposizioni in materia di conformità dei sistemi impermeabili (3011)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/03/2012);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Scarpa Bonazza Buora Paolo ed altri

Riforma della legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna (3083)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/03/2012);

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Fosson Antonio ed altri

Modifica alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del Parco nazionale Gran Paradiso (3156)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 28/03/2012);

Commissioni 1ª e 3ª riunite

Sen. Blazina Tamara

Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 (3099)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 11ª (Lavoro, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 28/03/2012);

Commissioni 2ª e 4ª riunite

Sen. Perduca Marco, Sen. Poretti Donatella

Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e per la riorganizzazione della giurisdizione militare (3118)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 12ª (Igiene e sanità)

(assegnato in data 28/03/2012);

Commissioni 2ª e 6ª riunite

Sen. Divina Sergio, Sen. Mura Roberto

Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco (3192)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 28/03/2012).

Governo, trasmissione di atti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 15 marzo 2012, ha inviato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV), relativa:

all'incidente grave occorso all'aeromobile NH300C marche I-BNCC, in località Paderno Dugnano - MI - del 18 giugno 2008;

all'incidente occorso all'aeromobile Cessna F 172N marche D-ECBF, in località Campo Tures (BZ) il 19 settembre 2010.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente (Atto n. 807).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 6, 8 e 15 marzo 2012, ha inviato – ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale:

al magistrato dottor Stefano Aprile, nell'ambito del Ministero della giustizia;

ai dottori Maria Cristina Bianchi, Vinca Maria Sant'Elia e Fiorenzo Sirianni, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;
ai dottori Marina Giuseppone, Mario Guarany, Rossana Rummo e Ugo Soragni nell'ambito del Ministero per i beni e le attività culturali;
al dottor Lucio Bedetta, nell'ambito del Ministero della giustizia;
al dottor Antonio Tagliaferri nell'ambito dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Nel mese di marzo 2012, sono pervenute – ai sensi dell'articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 – le comunicazioni concernenti i conferimenti di incarichi di consulenza per prestazione di servizi nonché l'importo dei rispettivi compensi, relativi alla società Fintecna S.p.A. ed alla società Blufferies S.r.l..

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 20 e 23 marzo 2012, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA), per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 399);

della Rete Autostrade Mediterranee (RAM) SpA, per l'esercizio 2010. Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 400).

Alle determinazioni sono allegati i documenti fatti pervenire dagli enti suddetti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blazina ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07149 dei senatori Casson ed altri.

Interpellanze

MARCENARO, BONINO, CALIENDO, MARINARO, MANTICA, MARITATI, PORETTI, SARO, NESSA, GARAVAGLIA Mariapia, PALMIZIO, PERDUCA, VALENTINO, TOFANI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il primo trattato sui diritti umani della storia, ha dato vita, in poco più di mezzo secolo, al sistema di tutela dei diritti fondamentali più avanzato oggi esistente. La sua maggiore conquista, la Corte europea dei diritti dell'uomo, rappresenta una risorsa di grande valore al servizio del pubblico. La sua giurisprudenza ha un'importanza di portata globale e, nel corso degli anni, attraverso una rigorosa e ragionata interpretazione, ha stabilito alcuni principi di riferimento che, presi nel loro insieme, danno forma e sostanza alle aspettative di una società che si vuole civilizzata;

in diverse parti d'Europa, tuttavia, i diritti fondamentali della persona continuano ad essere violati ogni giorno. La Corte europea dei diritti dell'uomo resta l'unico giudice europeo specializzato in materia di diritti umani e, per la società civile di alcuni Paesi europei i cui sistemi giudiziari non offrono garanzie sufficienti, essa rappresenta l'unico punto di riferimento giudiziario indipendente;

è l'interesse di tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, Italia compresa, che la tutela dei diritti umani in Europa non si indebolisca. Non si deve dimenticare che la tutela internazionale dei diritti umani è il frutto diretto della lezione duramente appresa prima e durante la seconda guerra mondiale: il moltiplicarsi delle violazioni dei diritti umani genera mostri e violenza, in altre parole dove c'è strage di diritto c'è anche strage di vite umane. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per quanto indubbiamente perfettibile, è un modello studiato e ammirato in tutto il mondo. Se ne deve andar fieri, come si deve essere orgogliosi del fatto che la Convenzione fu adottata proprio a Roma. Per questo la convenzione va conosciuta meglio e rispettata di più, oltre che difesa e tutelata; e, più di tutto, va applicata;

mai come oggi, tuttavia, la Convenzione e la Corte europea dei diritti dell'uomo attraversano una fase critica, se non cruciale. Da una parte, alcuni Stati, urtati da sentenze sfavorevoli, ne mettono in discussione l'autorità e talvolta la stessa legittimità, dimenticando che si tratta di un organo giudiziario indipendente e istituzionalmente preposto a sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati stessi, di impegni formalmente e solennemente assunti mediante la ratifica di un trattato. D'altra parte, la Corte è oggi vittima del suo successo, essendo oberata da un numero impressionante di casi pendenti: attualmente oltre 150.000. Un numero così elevato di ricorsi a Strasburgo è in realtà la spia di disfunzioni a livello nazionale, visto che la Corte europea dei diritti dell'uomo è una giurisdizione che interviene in via sussidiaria qualora le vie di ricorso nazionali non abbiano dato risultati soddisfacenti, e sempre che vie di ricorso nazionali esistano e

siano accessibili ed efficaci, cosa che in diversi casi non è vera. Il compito di tutelare i diritti umani, di conseguenza, spetta innanzitutto alle autorità nazionali. È questo il significato del principio di sussidiarietà della Corte europea, previsto sin dall'inizio dall'articolo 1 della Convenzione;

quanto al «caso Italia», vale la pena di ricordare che, dal 1959 al 2010, la Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia 2.121 volte per violazioni della Convenzione. L'Italia si è così classificata al secondo posto dietro alla Turchia (2.573 violazioni) e prima della Russia (1.079) e della Polonia (874). Ma se si considerano i giudizi per l'irragionevole durata dei processi, l'Italia balza al primo posto con 1.139 violazioni. Seguono Turchia con 440 condanne, Polonia 397 e Grecia con 353. Quel che è più grave è che la situazione è andata peggiorando nel corso degli ultimi anni tanto che nel 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha definito grave il pericolo per lo Stato di diritto che si materializza nella negazione dei diritti sanciti dalla Convenzione. Nel 2009 il Comitato, constatando la persistente mole di arretrato nei processi civili e penali (oltre 10 milioni), aveva ammonito l'Italia sostenendo che una soluzione definitiva al problema strutturale della durata delle procedure doveva essere trovata. Ancora recentemente, l'8 marzo 2012, il Comitato dei Ministri ha nuovamente richiamato l'Italia sull'eccessivo sovraffollamento e sulle condizioni carcerarie (caso Suleymanovic) e sulla durata dei processi e risarcimenti (caso Ceteroni, Luordo e Mostacciuolo). Rimane anche elevato il numero di ricorsi pendenti: negli ultimi tre anni sono quasi raddoppiati (da 7.150 a 13.750). Il nostro Paese è così balzato dal quinto al terzo posto, dopo Russia e Turchia, secondo i dati diffusi il 26 gennaio 2012 dalla Corte di Strasburgo in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario;

considerato, altresì, che:

il Governo britannico, che sino al mese di maggio 2012 presiede il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ha lanciato una forte iniziativa di riforma del sistema creato dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Le proposte del Regno Unito si muovono lungo due direttrici: 1) accentuare la pressione sugli Stati affinché facciano meglio il lavoro che spetta loro in prima battuta, ovvero tutelare più efficacemente i diritti umani a livello nazionale ed eseguire le sentenze della Corte; 2) potenziare gli strumenti procedurali in grado di consentire alla Corte di smaltire più rapidamente l'arretrato. Entrambe le direttrici possono risultare anche strumentali al raggiungimento di un altro obiettivo: fare della Corte un meccanismo «sussidiario» in un senso assai diverso da quello voluto dagli ispiratori della Convenzione, ovvero incaricato di esaminare un numero ridottissimo di casi significativi, se non simbolici, e lasciando alle autorità nazionali il compito di fare il resto;

di per sé l'obiettivo di migliorare la protezione dei diritti umani a livello nazionale è condivisibile. Due dei motivi per cui la Corte europea è oberata di lavoro sono proprio l'incapacità di alcuni ordinamenti nazionali di assicurare una tutela soddisfacente e la risposta inadeguata di diversi Stati in sede di esecuzione delle sentenze della Corte europea. Va sottoli-

neato a questo riguardo che, sino ad un anno fa, l'80 per cento dei casi pendenti di fronte al Comitato dei Ministri, incaricato di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze, riguardava condanne inflitte dalla Corte in relazione a situazioni su cui questa era già intervenuta in precedenza ma che non erano state ancora risolte. Inoltre, circa metà delle sentenze rese dalla Corte europea riguardano ricorsi relativi a violazioni sistemiche. Tutto questo è inaccettabile non solo perché pone la Corte in condizioni di lavoro sempre più difficili ma anche, e innanzitutto, perché è indice di gravi carenze in materia di diritti umani in diversi Paesi europei. Ben venga dunque un maggiore impegno corale degli Stati, nell'ambito del Consiglio d'Europa, a potenziare gli strumenti di tutela a livello nazionale, con tutto quello che ciò comporta: elaborazione di meccanismi, anche in sede parlamentare, finalizzati a monitorare compatibilità e carenze della legislazione e dell'azione di governo rispetto a vincoli e parametri internazionali, miglioramento delle garanzie procedurali, formazione degli operatori nazionali interessati, istituzione (laddove ancora non esista, come nel caso italiano) di un'autorità nazionale indipendente per la tutela dei diritti umani;

ben vengano anche ulteriori accorgimenti tecnico-procedurali necessari a consentire alla Corte di continuare a smaltire in modo efficiente l'arretrato, senza però compromettere un attento esame delle questioni che le sono state sottoposte. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo ha già creato un sistema prezioso: grazie all'entrata in vigore del protocollo n.14, il 1º giugno 2010, e grazie a tutta una serie di accorgimenti tecnico-procedurali, la Corte ha compiuto progressi spettacolari e conta di smaltire l'arretrato entro il 2015. Altre misure possono essere adottate a questo riguardo e sono allo studio o addirittura in corso di attuazione in base allo stesso protocollo n.14, i cui frutti, praticamente, cominciano ad essere pienamente apprezzati solo ora. Se si trattasse di metter mano ad un sistema tanto delicato per renderlo più incisivo (in termini tra l'altro di maggiore efficacia delle pronunce della Corte europea), un nuovo intervento sul testo della Convenzione a così breve distanza dal precedente meriterebbe di essere sostenuto. Le proposte sul tavolo negoziale fanno però temere che si stia remando in una direzione opposta;

posto che tali proposte di modifiche alla Convenzione saranno discusse e inserite in una dichiarazione in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea sui diritti umani, che si terrà a Brighton dal 18 al 20 aprile, sotto presidenza britannica,

si chiede di sapere quali siano le valutazioni del Governo sulle considerazioni espresse in premessa e quale sia la posizione del Governo, in previsione dell'imminente riunione di Brighton, in merito ai contenuti della proposta di riforma avanzata dalla presidenza di turno britannica del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

(2-00447)

LANNUTTI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della giustizia.* – Premesso che i rapporti di affari tra Finmeccanica, la Repubblica di Panama,

Walter Lavitola e l'ambasciatore Placido Vigo, sono sempre più avvolti nel mistero. Scrivono Alessandro Ferrucci e Antonio Massari su «il Fatto Quotidiano» del 25 marzo 2012: «Le credenziali del dottor Placido Vigo sono: ricca e dettagliata corrispondenza con Valter Lavitola, detto "Valterino", durante l'anno 2010. L'oggetto delle conversazioni: affari tra le imprese italiane e lo stato panamense. Parliamo di miliardi su miliardi. Chi meglio di Vigo poteva rispondere al faccendiere, latitante da fine agosto 2011, su cosa accadeva nello stretto? Nessuno. Dal 2006 è lui, ambasciatore italiano a Panama, la figura apicale di ogni affare, rapporto, tra la politica e le imprese nostrane e il governo locale. Lo stesso Placido Vigo, nonostante gli scandali e le inchieste che hanno coinvolto l'ex direttore dell'Avanti!, da circa un mese è stato promosso da Giulio Terzi a capo della Segreteria Particolare del Ministro degli Esteri, dove "cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico", come spiega il sito esteri.it. Lavora quindi a stretto, strettissimo contatto con il successore di Franco Frattini alla Farnesina. È alle dirette dipendenze di Terzi. È nei suoi uffici. Ha la sua fiducia. Passo indietro. Torniamo al 2010. Lo stato di Panama è sempre più un'appendice italiana. La costruzione di cinque ospedali. Una fornitura di elicotteri. Investimenti nel campo dell'energia. E ancora la realizzazione di 14 chilometri di metropolitana. Ma soprattutto: un nuovo canale sullo Stretto. Solo per la metro parliamo di cifre che superano il miliardo e mezzo. Della partita fa parte il gotha italiano dell'imprenditoria: Impregilo, Astaldi, Ghella, Ansaldo e altri. I rumors danno i "nostri" in pole per le assegnazioni rispetto ai colossi brasiliani e statunitensi, di solito padroni nella zona. La politica e la grande stampa italiana assegnano il merito a Placido Vigo, considerato il vero regista del successo per il raddoppio del Canale made in Italy. È al centro di tutto, quindi. Telefonate, fax, e-mail, incontri. Cene di lavoro, viaggi. Sa e vede. Ottimo tessitore. Nel frattempo trova anche il tempo per assicurare Valter Lavitola. La corrispondenza tra i due è fitta. Affettuosa. Confidenziale. L'ambasciatore si firma con "un tuo Placido", Non solo, lo scambio tra i due dimostra che il latitante s'è mosso addirittura perché Italia e Panama stringessero un accordo bilaterale per l'esenzione "dalla doppia imposizione": un accordo che avrebbe consentito, alle società dei due Paesi, di pagare le tasse una sola volta e non due, cioè nei due rispettivi stati. Una convenzione giudicata da Tommaso Di Tanno, professore di diritto tributario internazionale, "un errore. A Panama non c'è trasparenza nelle operazioni finanziarie, le società non hanno l'obbligo di depositare il bilancio, tutte le azioni sono al portatore", Questo aspetto non è affrontato nella corrispondenza. "Caro Valter", scrive l'ex ambasciatore Vigo, "ho parlato con il Vice Ministro degli Esteri, Alvaro Aleman (...). Mi è stato confermato che occorre firmare due originali in lingua italiana, spagnola e inglese; poi all'Italia resta una copia in originale (delle tre versioni) e una a Panama. Ti invio la versione spagnola preparata dai panamensi e che mi è stata ora trasmessa", Anche in questo caso, un passaggio alla Farnesina, come avverte l'ambasciatore, dev'essere fatto: "Prima di essere firmata,

deve essere controllata ed approvata dal Contenzioso Diplomatico del Ministero degli Esteri. L'Ufficio del Consigliere Diplomatico di Palazzo Chigi può chiederlo alla Farnesina. Un caro abbraccio tuo Placido", Lavitola incalza. È l'affare della vita, nulla va lasciato intentato. Nel frattempo l'ambasciatore Vigo partecipa all'organizzazione del viaggio del presidente panamense, Ricardo Martinelli, in Italia e pone le basi per la successiva visita di Silvio Berlusconi nello stato dello Stretto. Come finisce? Nel maggio del 2010 l'allora ministro degli Esteri, Frattini, atterra all'aeroporto di Panama. Un mese dopo è la volta di Berlusconi e del Sottosegretario Paolo Bonaiuti. In ambo i casi, con loro, c'è Valter Lavitola. Da quei viaggi nacque l'accordo per combattere l'evasione fiscale e contribuire alla sicurezza di Panama. A suggello un cadeau dello Stato italiano a quello panamense: 6 navi da guerra del valore di 35 milioni di euro. Il tutto a corollario del contratto siglato da Finmeccanica (il colosso statale chiamato in causa dalle inchieste delle procure di Napoli e Bari) per il pattugliamento elettronico delle coste panamensi. Valore 165 milioni di euro. Se in generale il diplomatico deve essere un ottimo mediatore, sicuramente Vigo ha fatto bene il suo lavoro. E il ministro Terzi lo ha ricompensato»;

considerato che:

il 23 gennaio 2012 il Presidente della Repubblica di Panama Ricardo Martinelli ha pubblicato su *Internet* una lettera firmata da Massimo Pugnali, dirigente di Finmeccanica, e recapitata al suo Governo per tramite dell'Ambasciata italiana di Panama con oggetto una lettera inviata da Finmeccanica con la commessa del 2010 riguardante *radar*, cartografia digitale ed elicotteri che negli scorsi mesi è stata argomento di dure polemiche politiche a Panama, dove si accusa il Governo di aver celato nella suddetta commessa una mega tangente;

il Presidente di Panama, sia sul sito *Internet* del suo Governo che su altri mezzi di comunicazione, ha affermato più volte che la lettera era chiarificatrice della questione, perché proveniente dal Governo italiano stesso; mentre in realtà, a quanto risulta all'interrogante, trattandosi di un fatto noto anche alla pubblica opinione, la lettera non è proveniente dal Governo italiano ma da Finmeccanica, recapitata solo per tramite dall'Ambasciata italiana di Panama,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che hanno indotto il Ministro degli affari esteri a promuovere a capo della segreteria Placido Vigo, che sembrerebbe essere persona di fiducia di Lavitola, l'ex direttore de «L'Avanti» inseguito da un mandato di cattura emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli per reati gravissimi;

se risulti rispondente al vero che nel maggio 2010 importanti membri del Governo italiano allora in carica firmarono un accordo tra Panama e l'Italia per la costruzione di cinque ospedali, una fornitura di elicotteri, investimenti nel campo dell'energia, la realizzazione di 14 chilometri di metropolitana ed un nuovo canale sullo stretto, appalti miliardari aggiudicati dal *gotha* italiano dell'imprenditoria, come Impregilo, Astaldi, Ghella, An-

saldo, eccetera, che la spuntarono sui colossi brasiliani e statunitensi, grazie alla mediazione di Walter Lavitola ed a Placido Vigo, considerato il vero regista del successo per il raddoppio del Canale *made in Italy*, oggetto di missive confidenziali ed affettuose, tra l'ambasciatore e lo stesso Vigo;

se risulti rispondente al vero che, nell'accordo per combattere l'evasione fiscale e contribuire alla sicurezza di Panama, giudicato un errore da Tommaso di Tanno, uno dei maggiori tributaristi, lo Stato italiano suggellò un generoso *cadeau* a quello panamense, con 6 navi da guerra del valore di 35 milioni di euro, quale corollario del contratto siglato da Finmeccanica, chiamato in causa dalle inchieste delle Procure di Napoli e Bari, per il pattugliamento elettronico delle coste panamensi, del valore di 165 milioni di euro;

se risulti rispondente al vero che siano state pagate tangenti, sotto forma di commissioni, per suggellare l'accordo e quali siano stati i beneficiari di un accordo tra le imprese italiane e lo Stato panamense, e quale sia stato il ruolo giocato dal faccendiere Lavitola, latitante da fine agosto 2011, con l'ambasciatore italiano a Panama, figura apicale di ogni affare, rapporto, tra la politica e le imprese nostrane e il Governo locale;

se non si ritenga che la designazione di Placido Vigo, nonostante gli scandali e le inchieste che hanno coinvolto l'ex direttore de «L'Avanti», da circa un mese promosso da Giulio Terzi a capo della Segreteria particolare del Ministro degli affari esteri, dove «cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico», come spiega il sito *esteri.it*, potesse essere evitata con un minimo di ordinaria diligenza;

quali misure urgenti il Governo intenda attivare anche per chiarire i rapporti tra il latitante Lavitola e l'ambasciatore Placido Vigo, in particolare sui danni arrecati alle istituzioni italiane dalle dichiarazioni del Presidente di Panama, che ha attribuito al Governo italiano comunicazioni provenienti da Finmeccanica riguardanti un affare che potrebbe occultare l'ennesima maxi tangente.

(2-00448)

Interrogazioni

ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA. – *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.* – Premesso che:

nella seduta del 16 febbraio 2012, il Parlamento europeo ha approvato una raccomandazione per il definitivo via libera del progetto di decisione del Consiglio dell'Unione europea (UE) relativo alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'UE e il Regno del Marocco in merito a misure reciproche di liberalizzazione per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca;

con tale accordo l'Unione europea prosegue il proprio difficile impegno nel contribuire a rafforzare i processi democratici avviati nei Paesi del Mediterraneo meridionale dopo le «primavere arabe», anche attraverso

strumenti commerciali ed economici al fine creare una maggiore libertà e opportunità economiche;

in sintesi, l'accordo del Consiglio dei ministri dell'UE prevede l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che potranno essere liberalizzati del tutto o parzialmente; ciò rappresenta, di fatto, una tappa importante verso la creazione di un'area di libero scambio che necessiterebbe però di una discussione sicuramente più condivisa e approfondita;

tuttavia diverse perplessità e preoccupazioni suscita l'accordo in questione là dove introduce un incremento dei contingenti esenti da dazi; tale previsione, infatti, potrebbe avere effetti negativi sull'economia di alcune regioni agricole dell'Europa meridionale e, in particolarmente per quelle che operano in determinati settori agricoli, come ad esempio quello ortofrutticolo mediterraneo;

considerato che:

nonostante la consapevolezza che un aumento dei contingenti esenti da dazi nei termini previsti dal suddetto accordo incida in misura ridotta sulla produzione europea, appare tuttavia opportuno e indispensabile avviare reali riforme finalizzate a garantire la competitività dell'agricoltura euromediterranea che altrimenti rischierebbe di essere quella maggiormente penalizzata dalle disposizioni contenute nell'accordo;

sulla questione, lo stesso Parlamento europeo ha approvato una risoluzione comune per sensibilizzare la Commissione esecutiva a monitorare con molta attenzione il rispetto delle quote e a rafforzare i controlli alle frontiere per evitare frodi e violazioni dei prezzi di importazione; essa prevede anche una relazione di valutazione d'impatto dell'accordo sugli agricoltori europei;

la Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo in sede consultiva aveva espresso, a larga maggioranza, parere contrario sull'accordo UE-Marocco per le ragioni e le citate preoccupazioni;

le organizzazioni agricole italiane hanno manifestato forti dubbi verso un provvedimento che di fatto rischia di mortificare l'agricoltura mediterranea a vantaggio dell'agricoltura continentale e soprattutto dell'industria e della grande distribuzione,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in ordine alla problematica esposta e, nello specifico, sulle misure non tariffarie incluse nell'accordo al fine di una compensazione per le aree geografiche e le produzioni agricole mediterranee a rischio;

quali iniziative di competenza in sede europea intenda adottare nel rispetto dei dettami dell'Accordo approvato: 1) al fine di minimizzare i rischi delle conseguenze negative dell'accordo sui prodotti ortofrutticoli sensibili e per evitare frodi e violazioni; 2) per garantire il rafforzamento dei meccanismi di salvaguardia e per garantire il rispetto del principio della reciprocità delle regole commerciali in termini di misure e *standard* fitosanitari, sanitari e di sicurezza alimentare; 3) per garantire la competitività e la crescita economica dell'agricoltura mediterranea all'interno dei

dossier comunitari e, in particolare, all'interno della prossima e importante riforma della politica agricola comune;

quali iniziative e misure intenda intraprendere in sede nazionale per salvaguardare e promuovere il sistema ortofrutticolo e per valutare l'impatto dell'accordo sui produttori italiani soprattutto in termini di eventuali ricadute negative reddituali ed occupazionali.

(3-02758)

BERSELLI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

in data 20 febbraio 2012 sul «Corriere della Sera» a pagina 12 e 13, veniva riportata con ampio risalto una lunga intervista al Procuratore della Repubblica di Parma dottor Laguardia sulle indagini pendenti relative, tra gli altri, agli indagati dottor Jacobazzi GM e Forni; il Procuratore riferiva in maniera particolareggiata dell'interrogatorio reso dal dottor Jacobazzi e riportava testualmente al giornalista le domande e risposte di Jacobazzi. In specie, Laguardia dichiarava, di avergli «chiesto conto dei giri in macchina a fianco di Forni, che guidava la sua Aston Martin con la patente scaduta: "Ma lei non lo sapeva?", "Certo che lo sapevo: sono il capo dei vigili", "E perché gli consentiva di guidare senza patente?", "Beh, non ero mica in servizio"»;

l'interrogatorio a cui fa riferimento Laguardia è quello del luglio 2011 al quale lo stesso Laguardia non era presente, essendo lo stesso interrogatorio stato condotto esclusivamente dal sostituto Dal Monte; in particolare l'interrogatorio *de quo* su ordine del sostituto Dal Monte veniva contestualmente secretato e messo a disposizione della difesa del predetto indagato solo in data 22 marzo 2012;

inspiegabilmente ed in modo del tutto irrituale il verbale dell'interrogatorio veniva quasi integralmente pubblicato sulla stampa locale della sera dello stesso 22 marzo 2012 (si veda l'edizione *on line* di Parma del quotidiano «la Repubblica» e «Il Nuovo di Parma» del 23 marzo 2012 a pag. 1, 6 e 7);

considerato che a giudizio dell'interrogante non è chiaro per quale ragione il Procuratore Laguardia, nel corso dell'ennesima esternazione alla stampa su questa indagine e sull'indagato Jacobazzi, abbia ritenuto di violare il segreto disposto dal sostituto Dal Monte in sede di interrogatorio dell'indagato nel corso dell'intervista in data 20 febbraio 2012 al «Corriere della Sera» e se tale violazione integri una fattispecie di reato del pubblico ufficiale,

si chiede di sapere:

se risulti al Governo che siano state adottate, all'interno della Procura della Repubblica di Parma, tutte le procedure a tutela della riservatezza e segretezza degli atti giudiziari, specie di quelli relativi a procedimenti ancora pendenti nella fase delle indagini preliminari ed avuto riguardo in particolare agli atti oggetto di secretazione;

quale sia il complessivo giudizio del Ministro in indirizzo su quanto sopra e se non ritenga opportuno, come già ripetutamente chiesto in occasione di precedenti interrogazioni, disporre con urgenza una inda-

gine ispettiva sulla Procura della Repubblica di Parma, al fine anche di valutare l'opportunità di chiedere al Consiglio superiore della magistratura l'apertura di un procedimento disciplinare al riguardo.

(3-02759)

BARBOLINI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il 3 marzo 2012 l'interrogante ha visitato il Centro di identificazione e di espulsione (CIE) di Modena insieme ad una esponente dell'associazione «LasciateCIEntrare», nello spirito di sostenere e promuovere un monitoraggio e trasparenza sul funzionamento interno di tali strutture, opportunamente facilitato dalla revisione da parte del ministro Cancellieri del divieto imposto in precedenza dal ministro Maroni all'ingresso nei CIE di giornalisti e media;

nella circostanza si è potuto constatare, anche per talune situazioni di tensione, peraltro senza conseguenze, che ne sono seguite, quale sia il clima di esasperazione nel quale vivono, ogni giorno, i 60 immigrati trattenuti e, con loro, gli operatori della sicurezza e dell'ente gestore, pur in un quadro di apprezzabili sforzi volti a garantire condizioni sufficientemente rispettose delle persone, nell'ambito di una struttura che è comunque deputata al «trattenimento»;

i problemi derivano da ragioni di fondo: lo spazio angusto in cui sono costretti a vivere gli ospiti non aiuta le relazioni sociali, aumenta il disagio e la diffidenza nei confronti del Paese di accoglienza;

i migranti sono in prevalenza persone cui non è stato rinnovato il permesso di soggiorno per la perdita del lavoro, alcuni sono ricercati nei loro Paesi per reati comuni, ma molti sono disperati in fuga da estrema povertà e regimi totalitari;

le rivolte sono cicliche: incendi di materassi, tentati suicidi, atti di autolesionismo. C'è chi ingoia bulloni per provare a dileguarsi durante il ricovero in ospedale, chi arrotola funi per calarsi dal tetto e arrampicarsi sui quattro metri delle recinzioni. Ma a differenza di un carcere le guardie sono solo undici per turno: otto militari che fanno vigilanza esterna e tre agenti tra polizia, carabinieri e finanza a rotazione. In più occasioni i rappresentanti sindacali di Polizia di Modena hanno denunciato l'inerzia del Governo sulle carenze di organico che si traduce in turni massacranti per i poliziotti della locale Questura, e in una oggettiva penalizzazione dei servizi di presidio del territorio, con negativi riflessi sulla gestione della sicurezza per la popolazione residente;

la difficoltà maggiore deriva dalla modifica normativa dei tempi di permanenza nel CIE, che il pacchetto sicurezza del ministro Maroni ha reso possibili nella misura di 18 mesi. Un termine così lungo non favorisce il ricambio degli immigrati trattenuti, costretti a vivere in una condizione di reclusione, anche se va sottolineato il lodevole impegno della Questura per limitare entro i 60 giorni-medi la permanenza dei soggetti per identificazione ed espulsione;

ciò nonostante la condizione indistinta di permanenza, protratta a volte in un termine assai lungo, è elemento di instabilità del Centro che

rende difficile lo svolgimento dell'attività degli operatori delle Forze di polizia e delle Forze Armate nonché del personale delle strutture di gestione;

come è negativo il fatto che dal CIE transitino anche ex carcerati che hanno scontato la pena e per i quali, mentre sono in carcere, si potrebbe ragionevolmente appurare l'identità in modo che, una volta liberati, la strada del rimpatrio si presenti spianata;

visto che:

il CIE è un luogo difficile, dove si concentrano storie diverse, tutte, peraltro, accomunate da un notevole carico di sofferenze e disagi; un luogo che non può essere definito di accoglienza perché chi vi si trova non è un ospite, ma è un «trattenuto»; un luogo la cui natura è stata cambiata profondamente dalla legislazione che si è susseguita dalla legge n. 189 del 2002 (cosiddetta legge Bossi-Fini) in avanti. Ne sono esempio anche recenti vicende balzate agli onori della cronaca, come quella dei due fratelli Andrea e Senad nati in Italia da genitori bosniaci e portati al CIE per essere espulsi perché senza cittadinanza e documenti di soggiorno, ma fatti uscire per pronuncia del giudice di pace, e l'altra di un giovane marocchino, Said, prelevato e condotto al CIE nell'imminenza delle nozze dopo che comunque erano state fatte le pubblicazioni per le stesse nel Comune della sposa: a rimarcare le smagliature di una legislazione a dir poco incongruente.

i dati relativi al 2011 del CIE di Modena registrano: ospiti totali n. 594; principali nazionalità rappresentante: 47,5 per cento tunisini, 23,9 marocchini, 5,7 per cento albanesi, 4,0 nigeriani, 3,4 per cento algerini, 2,4 moldavi, 2,2 per cento libici; il 99 per cento sono maschi; l'età è compresa tra i 25 e i 30 anni; 384 gli ospiti che hanno ricevuto un decreto di espulsione; 36 gli ospiti che hanno richiesto il permesso di soggiorno per motivi umanitari e la protezione internazionale; 116 gli ospiti che hanno ricevuto il permesso di soggiorno in passato; 32 gli ospiti provenienti dal carcere; 40 gli ospiti che hanno fatto richiesta d'asilo; 75 gli ospiti che hanno ricevuto supporto psicologico;

considerato che nel CIE di Modena perdurano e si acuiscono strutture che, mai risolte, si sono andate aggravando nel tempo, di cui la prima in ordine di importanza è il fatto che la sorveglianza sul CIE pesi solo sull'organico della Questura modenese quando, invece, gli internati arrivano da una zona ampia dell'Emilia e della Lombardia: ma nell'assegnazione del numero dei poliziotti a Modena di tutto questo non si tiene conto. Fonte di perplessità e preoccupazione è anche il bando di assegnazione al massimo ribasso per il prosieguo della gestione del CIE di Modena. L'attuale gestione da parte della Misericordia scadrà, infatti, alla fine di marzo 2012. Il Ministero ha emanato un bando che impone un tetto massimo di costo per ospite di 30 euro, quando attualmente il costo sostenuto è di 72/74 euro. Una somma che fa prevedere un pesante scadimento delle prestazioni da fornire, e addirittura che nessuno possa garantirle a quei costi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non reputi di intervenire con urgenza per modificare l'attuale disposizione che prevede un termine massimo di trat-

tenimento nei Centri per 18 mesi, dal momento che è possibile giungere all'identificazione delle persone, ed adottare i conseguenti atti in tempi inferiori;

se non ritenga di correggere, promuovendo le necessarie modifiche normative, il fatto che dai CIE transitino detenuti che hanno scontato la pena negli istituti carcerari e per i quali, durante la detenzione, non si provvede all'identificazione per espatriare, conseguentemente, l'immigrato al momento della scarcerazione;

se non consideri necessario rivedere la recente disposizione ministeriale che impone un tetto massimo di costo per ospite di 30 euro al giorno, quando attualmente il costo di gestione al CIE di Modena risulta essere di 72,74 euro, necessari a garantire la presenza di operatori sociali, medici, infermieri, psicologi e mediatori culturali, nonché gli appalti esterni per i pasti e le pulizie;

se, infine, non condivida l'urgenza di intervenire, allineando i parametri e la «classificazione» della Questura di Modena con quelli delle poche altre Questure che hanno sul loro territorio, oltre agli ordinari adempimenti, i carichi della gestione di un CIE, e, conseguentemente, per incrementare l'organico degli agenti in forza alla Questura di Modena che, in seguito alla continua emorragia di personale, alla mancanza atavica di un adeguato *turn over* e alla concomitanza della presenza del CIE, oltre ad un elevatissimo numero di cittadini extracomunitari clandestini, sono costretti a svolgere 12, 18 o 24 ore di servizio continuativo per trasferire clandestini o per accompagnarli alla frontiera, peraltro vedendosi pagare con mesi di ritardo gli straordinari, e financo con un anno di ritardo le indennità di missione.

(3-02760)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per gli affari europei.* – Premesso che:

il Consiglio dei Capi di Stato e di Governo dell'Unione europea (UE) ha adottato, nel corso del 2011, la strategia Europa 2020 che punta a rilanciare l'economia dell'Unione nel prossimo decennio. In particolare, l'UE si propone di diventare un'economia intelligente, sostenibile e solidale. Queste tre priorità che si rafforzano a vicenda intendono aiutare l'UE e i singoli Stati a conseguire elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In pratica, l'Unione si è posta 5 ambiziosi obiettivi, in materia di occupazione, innovazione, istruzione, integrazione sociale e clima/energia, da raggiungere entro il 2020. Ogni Stato membro ha adottato per ciascuno di questi settori i propri obiettivi nazionali;

con gli altri Stati membri dell'UE, il Governo italiano si è impegnato affinché il nostro Paese contribuisca all'attuazione dei 5 obiettivi

ambiziosi che l'UE si è fissata, compreso l'obiettivo di ridurre almeno di 20 milioni il numero di persone toccate o minacciate dalla povertà e l'esclusione sociale. In particolare l'obiettivo indicato dal Governo Italiano è di ridurre di 2 milioni il numero delle persone in povertà;

i nuovi documenti politico-contabili europei (*Stability Program*, *National Reform Program*), che devono essere presentati da ciascun Paese, assumono una centralità politica assoluta ed assorbente. Oggi, la stabilizzazione dell'euro attraverso la riduzione dei disavanzi pubblici e le nuove procedure di sorveglianza multilaterale dei bilanci nazionali rappresentano la priorità principale, e l'austerità diviene la politica dominante. Spesso, tuttavia, parallelamente a misure di consolidamento di bilancio, si innescano conseguenze sociali disastrose, generatrici di un aumento della povertà, dell'esclusione e delle disuguaglianze. Le popolazioni dell'Europa hanno contestato vigorosamente le scelte operate dai loro Governi, chiedendo in quale misura la crisi non costituisca l'alibi per l'attuazione di riforme liberali, aventi per risultato soltanto di rendere loro la vita ancora più difficile;

appare vitale che gli Stati membri ritornino all'obiettivo, definito nella strategia Europa 2020, di attuare una crescita intelligente, duratura ed inclusiva. Nel quadro della strategia Europa 2020, gli Stati devono cooperare per attuare una risposta equilibrata alla crisi, suscettibile di preservare i diritti sociali e la coesione, piuttosto che far pagare il costo della crisi ai più vulnerabili;

è necessario che a tutti i livelli si provveda a contribuire a quest'obiettivo, nel quadro di un processo che coinvolga gli attori chiave per lo sviluppo dei programmi sociali di riforma e di rapporti nazionali sociali 2012;

il programma nazionale di riforma per il 2012 e il rapporto nazionale sociale dovranno essere elaborati dal Governo italiano per il 13 aprile 2012;

il rapporto nazionale sociale esamina i progressi realizzati in rapporto agli obiettivi comuni del metodo aperto di coordinamento sociale, come pure, all'interno del quadro di attuazione nazionale della strategia Europa 2020, la situazione riguardante le conseguenze sociali della crisi e degli obiettivi sociali determinati;

gli interroganti sono convinti che la presa in considerazione della voce delle persone in situazione di povertà e della competenza delle organizzazioni che lavorano con loro contribuirà a combattere il *deficit* democratico attuale e migliorare l'elaborazione delle politiche e l'appropriatezza delle politiche attuate;

considerato inoltre che:

la strategia Europa 2020 sostiene l'importanza di un approccio basato sul partenariato. Il paragrafo 16 delle linee direttrici integrate insiste sulla necessità di includere rappresentanti della società civile nel partenariato necessario all'attuazione, al controllo e alla valutazione della strategia Europa 2020. Viene in particolare specificato che: quando elaborano ed attuano i loro programmi nazionali di riforma su base delle linee diret-

trici, gli Stati membri dovrebbero vegliare a garantire una gestione efficace delle politiche dell'occupazione. Occorre mettere in opera, seguire e valutare la strategia Europa 2020 in partenariato con tutti gli enti nazionali, regionali e locali, ed associando strettamente i Parlamenti e le parti sociali ed i rappresentanti della società civile, che contribuiranno all'elaborazione dei programmi nazionali di riforma, alla loro attuazione ed alla comunicazione globale sulla strategia;

più recentemente, la Nota d'orientamento per i programmi di riforma nazionale (aggiornata nel 2012) cita in particolare che le parti sociali ed i rappresentanti della società civile devono essere consultati nella preparazione dei programmi nazionali di riforma ed essere implicati nell'attuazione. Tutti i PNR devono continuare a riportare come le parti interessate siano state implicate nel processo;

la nota d'orientamento per la preparazione delle relazioni nazionali sociali del 2012 prevede esplicitamente che: conformemente all'opinione del Comitato di protezione sociale ed agli obiettivi principali del metodo aperto di coordinamento, è inoltre importante migliorare l'implicazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative nell'obiettivo di migliorare l'appropriatezza e l'efficacia delle politiche nel contesto del metodo aperto di coordinamento sociale. I programmi nazionali sociali devono descrivere in che modo i destinatari sono implicati nel processo dell'elaborazione delle politiche, della loro attuazione e valutazione. Gli Stati membri sono anche invitati a consultare i soggetti chiave interessati nella preparazione dei programmi nazionali sociali;

nel 2011, nonostante questi impegni, il coinvolgimento dei destinatari nei programmi nazionali di riforme è stato molto limitato, se non addirittura nullo, nel caso dell'Italia;

alcuni Stati membri hanno sottolineato progressi importanti, come ad esempio il Belgio, l'Irlanda e la Spagna; in tali Paesi le organizzazioni non governative che lottano contro la povertà sono state attivamente impegnate nello sviluppo dei programmi, e sono stati assunti impegni per un dialogo strutturato per la futura attuazione;

valutato altresì che:

le organizzazioni impegnate nella lotta alla povertà, all'esclusione ed all'emarginazione hanno fatto pressione affinché tale lotta venga considerata una priorità della strategia Europa 2020, così come la partecipazione delle persone coinvolte, comprese le organizzazioni della società civile, nell'elaborazione, l'attuazione e la valutazione delle politiche citate;

tali organizzazioni sono impegnate sin dagli esordi nell'analisi e valutazione della strategia di Lisbona prima e di Europa 2020 poi, con particolare riferimento alle relazioni nazionali strategiche sulla protezione e l'inclusione sociale;

è importante, altresì, associare alla partecipazione le parti sociali, si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Governo intenda adottare, in riferimento all'adozione del programma nazionale di riforma per il 2012, così come del rapporto nazionale sociale, al fine di consentire il coinvolgimento delle organizzazioni non governative del settore e delle

parti sociali nell'attuazione nazionale della strategia Europa 2020 per la lotta alla povertà, e in particolare per fare in modo che tali organizzazioni partecipino attivamente all'elaborazione e alla valutazione di questi rapporti, nel quadro di un partenariato tra il Governo e gli attori chiave del processo.

(3-02757)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEL PENNINO, COMPAGNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

la Corte costituzionale in sede di esame dell'ammissibilità di quesiti referendari in materia elettorale per Camera dei deputati e Senato della Repubblica nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008 ha incidentalmente osservato che il premio di maggioranza sia nazionale per la Camera sia regionale per il Senato presentava aspetti di dubbia costituzionalità per essere svincolato da ogni soglia minima in seggi o percentuale di voti;

la Corte costituzionale non ha potuto provvedere direttamente come chiesto da alcuni ricorrenti in opposizione all'ammissibilità dei quesiti referendari per motivi procedurali, in quanto il premio di maggioranza attribuito solamente alla lista di maggioranza relativa non era norma di legge vigente e il premio di maggioranza nella legge in vigore, la legge n. 270 del 2005, non era oggetto del giudizio;

la Corte costituzionale nelle citate sentenze inviò un chiaro monito al legislatore affinché rimediasse e in ogni caso auspicò che la questione le fosse rimessa con un giudizio ordinario di costituzionalità, cioè in via incidentale nell'ambito di un giudizio;

confidando in così autorevole pronuncia un gruppo di cittadini elettori come ricorrenti o interventori *ad adiuvandum* impugnarono innanzi al TAR Lazio *in parte qua* le deliberazioni del Consiglio dei ministri e i decreti presidenziali di convocazione dei comizi elettorali e di attribuzione dei seggi per il rinnovo del Parlamento;

il Tar Lazio, Sez. II *bis*, con sentenza 1855/2008 e, in sede d'appello, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con la sentenza 1053/2008, dichiararono la propria carenza di giurisdizione e l'impugnabilità del decreto di convocazione dei comizi elettorali;

a giudizio degli interroganti la scelta di considerare la questione come non rilevante ai fini del giudizio rappresenta un abile *escamotage* per non affrontare una questione di costituzionalità non manifestamente infondata, visto che era stata adombrata dalla stessa Corte costituzionale in termini netti;

a giudizio degli interroganti l'abnorme interpretazione estensiva dell'art. 66 della Costituzione sull'autodichia delle Camere estesa alle operazioni elettorali preliminari rappresenta un diniego di giustizia in quanto in quella fase non ci sono membri del Parlamento proclamati eletti;

la conseguenza del diniego di giustizia è che la questione di costituzionalità di una legge elettorale potrebbe essere eccepita soltanto davanti alla Giunta delle elezioni di ciascuna Camera dopo le elezioni del Parlamento con la legge di sospetta costituzionalità;

si verificherebbe la paradossale situazione che i componenti delle Giunte per le elezioni sarebbero giudici *in causa propria* avendo i ricorrenti eccepito la costituzionalità non soltanto del premio di maggioranza, ma anche delle liste bloccate;

in effetti le Giunte delle elezioni si sono occupate della fattispecie nell'anno 2009, il 17 giugno la Camera e il 3 novembre il Senato in sede di esposti *ex* articolo 87, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, concludendo, all'unanimità dei presenti, che non ci fossero problemi di costituzionalità;

l'inesistenza di un giudice terzo prima delle elezioni costituirebbe secondo i ricorrenti violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo tanto che i medesimi hanno promosso ricorso innanzi alla Corte europea di Strasburgo, ove il ricorso è pendente dopo l'invito al Governo e ai ricorrenti di precisare le proprie deduzioni;

il Parlamento ha provveduto in parte ad ovviare alla carenza di un giudice con la legge n. 69 del 2009 che, con l'art. 44, comma 2, lettera d), delegava in Governo a riformare il processo amministrativo introducendo la competenza del Tar Lazio per le operazioni elettorali preparatorie, ovviando ad una lacuna incostituzionale in quanto una tutela giurisdizionale è prevista per le elezioni europee, regionali e locali;

malgrado la chiarezza della norma delegante ogni regolamentazione dei ricorsi per le elezioni di Camera e Senato scompariva nel testo finale approvato con decreto legislativo n. 104 del 2010;

27 cittadini elettori, tra cui quelli che avevano sollevato la questione di ammissibilità dei *referendum* elettorali, decisa con le sentenze n. 15 e 16 del 2008 della Corte costituzionale, e alcuni di coloro che impugnarono la convocazione delle elezioni 2008 hanno instaurato un'azione civile innanzi al Tribunale di Milano per l'accertamento del loro diritto a votare in modo conforme a Costituzione;

malgrado le eccezioni procedurali dell'Avvocatura dello Stato l'azione è stata ritenuta ammissibile, ma non accolta nel merito e senza trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, unico giudice della costituzionalità delle leggi;

avverso la sentenza n. 5330/2011 della I Sezione civile di Milano gli attori hanno interposto appello, che pende innanzi alla Corte d'appello di Milano, Sezione IV civile, con udienza fissata per la precisazione delle conclusioni il giorno 22 marzo 2012, rinviata per gli stessi incombeni al 12 aprile a causa del cambiamento del collegio giudicante ad eccezione del giudice relatore;

in vista dell'udienza gli attori hanno chiesto all'Avvocatura dello Stato di aderire all'istanza di remissione alla Corte costituzionale anche alla luce della sentenza n. 13 del 2012 di inammissibilità di quesiti refe-

rendari in materia elettorale, segnalando la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno, che sono parti nel giudizio difese dall'Avvocatura dello Stato;

nell'imminenza dell'udienza e all'udienza del 22 marzo 2012 non risultano istruzioni diverse da quelle – date, si presume, dal precedente Governo ovvero autonomamente assunte dall'Avvocatura dello Stato – di difesa intransigente della legge elettorale vigente, malgrado i ripetuti moniti del Capo della Stato di cambiare la legge elettorale vigente (si veda, ad esempio, «Il Velino» del 20 gennaio 2012),

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e in particolare se sia edotto del giudizio pendente innanzi alla Corte d'appello di Milano;

se abbia esaminato l'istanza, ad esso notificata, degli attori per un'anticipazione dell'udienza e per un'adesione alla richiesta di giudizio incidentale di costituzionalità previe conformi istruzioni all'Avvocatura distrettuale dello Stato;

se abbia dato istruzioni all'Avvocatura dello Stato e in che direzione ovvero se si sia astenuto dal darle in aderenza all'invito contenuto nelle sentenze n. 15 e 16 del 2008 della Corte costituzionale e per quali ragioni abbia ritenuto di difendere *in toto* la legge in vigore, compreso il premio di maggioranza censurato quattro anni fa dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 15 e 16 del 2008 e malgrado gli appelli ad una modifica della legge elettorale;

se non ritenga inopportuno prendere posizione a favore della legge elettorale vigente pur in presenza di decine di disegni di legge presentati alla Camera e al Senato di riforma da parte di quasi tutti i gruppi parlamentari o di singoli parlamentari.

(4-07175)

LANNUTTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

Mario Gerevini sul «Corriere della Sera» scrive sulla vicenda che porta il Monte dei Paschi di Siena, l'istituto che ha appena annunciato tagli al personale per far fronte alle troppe spese per la banca, ad essere al tempo stesso creditore e debitore di se stesso;

si legge nel citato articolo: «Gli intrecci senesi talvolta sfiorano il paradosso. Può una banca essere al tempo stesso creditrice e debitrice di se stessa e autopignorarsi? La risposta è alla periferia nord di Roma dove si sta realizzando una grande operazione immobiliare. Il progetto della Eurocity Sviluppo Edilizio prevede la costruzione di un quartiere residenziale con 4 torri da 16 piani alte 61 metri più altre tre torri minori e 7 edifici; 253 mila metri cubi su un'area di 65 mila metri quadrati. Eurocity apparteneva a una società della famiglia Ligresti, la Im.Co., indebitata (80 milioni) con Mps e Intesa Sanpaolo. All'inizio del 2010, con i Ligresti già in difficoltà, Eurocity viene rilevata per 110 milioni (debito compreso) da una newco, la Casal Boccone, che si fa carico di onorare un vecchio

(2007) preliminare d'acquisto della Sansedoni (braccio immobiliare di Fondazione Mps). A quel punto il finanziamento passa di mano e tutte le garanzie rinnovate: terreni ipotecati e pignorato il 100% della Casal Boccone, nuova proprietaria dell'area. Le banche, si sa, vogliono garanzie. Solo che in questo caso è un circolo vizioso. La Casal Boccone, beneficiaria del finanziamento da 80 milioni (euribor a 6 mesi +1,75%, Mps banca agente), altro non è che un veicolo controllato al 67% dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena e al 22% direttamente dalla sua banca. Resta l'11% in capo all'Unieco di Reggio Emilia. Sembrava un assetto provvisorio, ma oggi è ancora così. E in caso di inadempienza di Eurocity-Casal Boccone, ovvero di Fondazione e banca? All'articolo 12 del contratto si dice che Banca Mps può "intraprendere ogni azione giudiziaria...", Per tutelarsi sarà inesorabile contro se stessa»,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali siano le sue valutazioni;

se risulti essere prassi degli istituti bancari procedere a finanziamenti architettati in modo da porre gli stessi, allo stesso tempo, nella condizione di creditore e debitore, e se risulti al Governo un intervento delle autorità vigilanti a riguardo;

se quanto praticato da Monte dei Paschi di Siena risulti essere avvenuto nel rispetto dei canoni della prudente gestione del credito e del risparmio;

se, nelle opportune sedi di competenza, il Governo non intenda avviare un monitoraggio e promuovere l'adozione di una normativa sanzionatoria sulle sofferenze bancarie derivanti da erogazioni ed affidamenti deliberati fuori dai criteri prudenziali sulle meritorietà del credito ad alcuni grandi gruppi industriali, da tempo «decotti», ma tenuti in vita da robuste iniezioni di denaro, mediante fidi incautamente rinnovati, se non aumentati;

se non ritenga doveroso attivare un osservatorio sul credito, in considerazione dell'accentuarsi della crisi dei mercati e delle borse, da cui possa emergere quale sia l'esatto ammontare di incagli e sofferenze e quali siano le prime 20 imprese affidate da un sistema bancario, che, invece di finanziare i migliori talenti che vogliono intraprendere un'attività, nonché piccole e medie imprese e famiglie, continua ad erogare disinvolti affidamenti agli Zunino, ai Zaleski ed ai Ligresti, mettendo a repentaglio il sudato risparmio depositato in banca;

quali misure urgenti di competenza intenda attivare per evitare intrecci societari della solita «cricca» di imprenditori, adusi a gestire un capitalismo di relazione utilizzando le banche ed il risparmio sudato dei depositanti per realizzare i propri affari a danno delle regole del mercato e dei diritti dei consumatori, risparmiatori e piccoli azionisti.

(4-07176)

LUMIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

nel periodo di febbraio e marzo 2011 una nuova calamità si abbattéva su 25 comuni del messinese determinando dissesti che hanno interessato i versanti, la viabilità e la rete idrografica in corrispondenza dei centri abitati creando condizioni di pericolo che tuttora permangono e danni per una spesa complessiva di 150 milioni di euro;

con nota del 9 marzo il Direttore generale del Dipartimento della protezione civile siciliana richiedeva alla Giunta regionale la dichiarazione dello stato di calamità e di emergenza;

con delibera n. 86 del 15 marzo 2011 la Giunta regionale dichiarava lo stato di calamità;

con decreto 4 giugno 2011 la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiarava lo stato di emergenza;

il 22 novembre 2011 un'ulteriore calamità investiva altri 24 comuni della provincia di Messina determinando 3 vittime, oltre 1.000 persone attualmente sfollate, danni alle abitazioni, alle infrastrutture pubbliche e private e alle attività commerciali, industriali e agricole per complessivi 200 milioni di euro;

il 24 novembre, su proposta del Dipartimento regionale di protezione civile, la Giunta regionale dichiarava nuovamente lo stato di calamità;

con decreto 25 novembre 2011 la Presidenza del Consiglio dei ministri dichiarava nuovamente lo stato di emergenza;

con nota 30 gennaio 2012 il Capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, per entrambe le calamità, inviava lo schema di ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'intesa con la Regione;

con nota dell'8 febbraio 2012 il Presidente della Regione nel formulare l'intesa per tale ordinanza, dava la disponibilità della Regione a concorrere alle spese per far fronte alla prima fase dell'emergenza con un accantonamento di risorse regionali pari a 33 milioni di euro e richiedeva il concorso dello Stato per almeno 67 milioni di euro;

con nota del 13 febbraio 2012 il dirigente del Dipartimento regionale di protezione civile riconfermava in 350 milioni di euro (dati dalla somma dei 150 e dei 200 milioni di euro stanziati per ciascuna delle emergenze) la spesa necessaria per l'assistenza alla popolazione, le attività emergenziali presso i centri operativi comunali e il centro di coordinamento soccorsi, i rimborsi per i danni alle attività produttive e agli edifici, la rimozione dei materiali detritici, il ripristino della viabilità, degli impianti di depurazione, delle reti fognarie e delle opere idrauliche, nonché gli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché forniva un crono programma degli interventi e delle risorse occorrenti specificando che per affrontare la prima fase di emergenza, garantire un'adeguata assistenza alla popolazione ed eseguire i primissimi interventi di massima urgenza era necessario reperire almeno le risorse richieste nel-

l'intesa rilasciata sull'emananda ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri (100 milioni di euro, di cui 67 dallo Stato, 30 dai fondi PAR-FAS e 3 dal bilancio regionale),

si chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza dei motivi per i quali la bozza di ordinanza per gli eventi di febbraio-marzo 2011 sia stata formulata con tale ingiustificato e inammissibile ritardo e come mai il Ministero dell'economia e delle finanze a tutt'oggi non abbia espresso sullo schema di ordinanza il proprio concerto ai sensi dell'art. 2, comma 2-*quinq*ues, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010.

(4-07177)

AMATI, BASSOLI, CHIAROMONTE, GRANAIOLA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Corte d'appello de L'Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che condanna il direttore del Servizio veterinario di sanità animale della Asl de L'Aquila, dottor Pierluigi Imperiale, e il veterinario dell'area C della medesima azienda sanitaria, dottor Mauro Ponziani, entrambi ritenuti responsabili di avere soppresso illegalmente 9 cuccioli di cane nell'ottobre 2004;

in primo grado costoro furono condannati a due mesi e dieci giorni di reclusione oltre ad un risarcimento danni, con valore simbolico, di 500 euro;

ai due veterinari Asl viene contestata la violazione degli articoli 544-*bis* (uccisione di animali per crudeltà e senza necessità) e 110 del codice penale (concorso in reato):

detta sentenza ribadisce quanto già stabilito dalla legge n. 281 del 1991 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo», ovvero che i cani e i gatti possono essere soppressi, e solo attraverso l'eutanasia, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità;

considerato che:

il veterinario dipendente del servizio pubblico è definito veterinario ufficiale e come tale è soggetto agli obblighi di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

il codice deontologico della professione veterinaria stabilito dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) contiene l'insieme dei principi e dei regole che ogni medico veterinario è tenuto ad osservare nell'esercizio della professione; in particolare, all'articolo 9 viene stabilito che l'esercizio della professione deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità;

inoltre, l'articolo 34 che del medesimo codice deontologico stabilisce che l'eutanasia dell'animale è atto esclusivamente medico-veterinario, rientra nell'etica professionale del medico veterinario e può essere effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza psico-fisica e/o dolore inaccettabili e nei casi consentiti dalla legge. È responsabilità professionale del medico veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto pos-

sibile e con l'impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e *stress* possibile;

il comportamento criminoso tenuto dai due veterinari, oltre a ledere l'immagine di un'intera categoria di professionisti, risulta tanto più grave ed inaccettabile in considerazione del fatto che è stato commesso da due veterinari che svolgono la loro attività nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ai quali, dunque, è stata attribuita la qualifica di pubblico ufficiale e agente di Polizia giudiziaria;

si rammenta che qualora vi fossero difficoltà interpretative della normativa vigente rispetto ai compiti che sono in carico alle Asl in materia di randagismo, molte sentenze sanciscono la responsabilità delle Asl per la prevenzione del randagismo. Una recente sentenza del 22 novembre 2011 (del tribunale di Bari, sez. Monopoli, Giuseppe Donato Nuzzo) condanna le Asl per il mancato rispetto del compito previsto per la prevenzione del randagismo, nel caso di specie il tribunale ha riconosciuto la responsabilità esclusiva della Asl e l'assenza di elementi probatori in ordine all'approntamento di idonee attività ovvero iniziative di controllo e prevenzione del randagismo da parte dell'azienda sanitaria stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti criminosi commessi dai due veterinari della Asl del LAquila e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere nei loro confronti, anche al fine di impedire che in futuro possano reiterare criminosi nei confronti degli animali nell'esercizio della professione;

quali siano le garanzie che il Ministero intende offrire affinché episodi simili non accadano più, in particolar modo ad opera di medici veterinari pubblici che ricoprono un ruolo che dovrebbe in realtà constatare e denunciare simili reati anziché commetterli;

se non ritenga opportuno non solo, a seguito del gravissimo disegno criminoso messo in atto dai due veterinari condannati, provvedere immediatamente alla sospensione degli stessi dalla pubblica amministrazione, ma anche di attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze, di concerto con la FNOVI, affinché costoro siano radiati dall'ordine professionale.

(4-07178)

ARMATO, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA Vincenzo, INCOSTANTE, BIONDELLI, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, GARAVAGLIA Mariapia, GRANAIOLO, MARINO Mauro Maria, MARITATI, MAZZUCONI, TREU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Premesso che:

nella serata di martedì 20 marzo 2012, secondo notizie di stampa, un incendio doloso, innescato da un dispositivo a tempo, ha investito il sito di stoccaggio di ecoballe sulla piazzola n. 2, sorta nelle adiacenze dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra (Napoli);

sebbene individuato dal battaglione militare che presidia il termovalorizzatore, in quanto di «interesse strategico nazionale», l'incendio è stato domato dai Vigili del fuoco solo dopo parecchio tempo e dopo che altissime colonne di fumo nocivo si sono levate, provocando un grave inquinamento dell'aria in una realtà territoriale già particolarmente compromessa sul piano della sicurezza ambientale;

lo stoccaggio di rifiuti nella richiamata piazzola, nata nel periodo dell'emergenza della gestione dei rifiuti in Campania, attualmente e sulla base delle normative vigenti è da ritenersi contrario alla legge;

su sollecitazione del Comune di Acerra, il Presidente della Provincia di Napoli ha adottato un'ordinanza, n. 76 del 6 marzo 2012, volta allo sgombero dell'area, incaricando a tal fine la società Sap.Na (società provinciale per la gestione dei rifiuti) e il Consorzio unico di bacino di Napoli e Caserta. Tuttavia ad oggi i lavori di sgombero risulterebbero procedere con flussi minimi o comunque inadeguati,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali siano le sue determinazioni in proposito;

quali misure, per quanto di competenza e ferma restando l'attività di indagini dell'autorità giudiziaria diretta ad accertare le responsabilità per i fatti di cui in premessa, intenda predisporre al fine di assicurare l'immediata bonifica del sito, così come previsto dall'art. 3 dell'accordo operativo di programma sottoscritto, in data 4 agosto 2009, tra il Comune di Acerra, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Campania, che ha disposto di procedere alla bonifica, tra gli altri, di significativi siti già programmati, a partire dalla discarica di Calabricito e dal sito di trasferta di Lenza Schiavone.

(4-07179)

BUTTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

con l'adesione della Confederazione elvetica al Trattato di Schengen il 12 dicembre 2008, il servizio fisso ai valichi del settore della polizia di frontiera di Como-Ponte doveva essere sostituito dal cosiddetto servizio «dinamico», in quanto le norme del Trattato di Schengen non prevedono il controllo «statico»;

l'interrogante ha già pubblicato, in data 4 novembre 2008, l'atto di sindacato ispettivo 4-00751, in data 13 gennaio 2009 l'atto 3-00470 e in data 16 settembre 2009 l'atto 4-01907, volti a conoscere le decisioni del Ministro in indirizzo in ordine alla distribuzione territoriale degli organici della polizia di frontiera impiegati lungo il confine elvetico fino al 5 dicembre 2008;

da diverso tempo infatti l'interrogante ha denunciato le esasperanti condizioni di lavoro della polizia di servizio presso Ponte Chiasso, ormai simili a quelle di un vero e proprio reparto mobile, a causa della sottrazione, di fatto, di personale che è indispensabile per la tutela del territorio della provincia di Como;

il personale della polizia di Stato di Ponte Chiasso negli ultimi mesi è stato chiamato a svolgere interventi tipici dei reparti mobili in numerose parti d'Italia, ad esempio a Brescia, Lampedusa, Orio al Serio, Ventimiglia, Torino per l'emergenza no Tav, a tutto svantaggio del controllo di retrovalico di competenza;

l'ultimo di una lunga serie di interventi vede il personale della Polizia di frontiera di Ponte Chiasso ancora una volta chiamato, senza un sostanziale preavviso, a svolgere un servizio fuori sede della durata di almeno un mese presso Ventimiglia;

quest'ennesima richiesta di intervento viene rivolta al Settore di frontiera dal Ministero dell'interno, su segnalazione della II Zona Polizia di frontiera di Milano Linate, per le esigenze connesse alla scadenza dei permessi temporanei rilasciati ai cittadini tunisini (già rinnovati di 6 mesi a metà ottobre) che saranno espulsi dalla Francia in direzione del territorio italiano a partire dal mese di aprile 2012;

i 13 operatori scelti tra ispettori, sovrintendenti e agenti/assistenti sono pertanto impiegati, a partire da lunedì 26 marzo, presso la frontiera di Ventimiglia, in un'operazione che è stata gestita come se fosse stata un'emergenza, senza dare il giusto preavviso al personale interessato, non tenendo pertanto in minimo conto la dignità del personale di Polizia;

da segnalare, inoltre, un'altra e forse più grave mancanza: il personale della polizia di frontiera di Como, già impegnato fin dall'inizio del 2011 per l'emergenza immigrazione dal nord Africa con ponti aerei per i rimpatri in Tunisia, a tutt'oggi non è stato ancora remunerato per le missioni estere effettuate a partire dal mese di aprile 2011,

si chiede di sapere:

quali misure di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere in merito alle difficili condizioni lavorative del personale di Polizia di frontiera impiegato presso Ponte Chiasso, e sempre più spesso assegnato a missioni fuori sede, senza preavviso e senza ricevere remunerazione a distanza di molti mesi;

se non ritenga quantomeno necessario procedere ad una riorganizzazione del settore della Polizia di frontiera di Como, incrementando l'organico nell'area in questione, definendo con puntualità le mansioni del personale di frontiera, per garantire un più efficace controllo del territorio comasco.

(4-07180)

BIANCHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

in data 24 marzo 2012 nel Centro polispecialistico diretto dal dottor Ruggiero Spinazzola, durante un *test* farmacologico la signora Teresa Sunna di anni 28 è deceduta prima di arrivare presso l'ospedale «Dimiccoli» di Barletta, dopo aver assunto il sorbitolo;

sono state ricoverate presso lo stesso ospedale per aver assunto la stessa sostanza altre due signore, rispettivamente di 62 e 32 anni, che i medici dell'ospedale «Dimiccoli» sono riusciti a salvare;

il sorbitolo assunto dalle tre donne consiste in un additivo alimentare e per questo motivo non ne è proibita la commercializzazione via *Internet* né vi sono vincoli particolari;

dal racconto di una delle sopravvissute, risulta che il sapore della sostanza assunta lascia presagire la presenza di altre componenti nocive a base di nitrati che, mescolate con il sorbitolo, interferiscono con il trasporto di ossigeno da parte dell'emoglobina e possono causare avvelenamento;

i carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità (NAS) di Padova hanno sequestrato in data 25 marzo 2012 circa 1.000 tonnellate di sorbitolo in due ditte di Rovigo e Mantova. I campioni di ogni lotto saranno analizzati dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) del Veneto per conoscere la composizione e vedere se sia presente qualche altra sostanza,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo possa spiegare che composti altamente tossici siano facilmente reperiti via *Internet*, senza alcun vincolo che ne limiti l'uso e la diffusione, specialmente tra persone ignare dei loro effetti;

se risulti essere possibile che una struttura sanitaria possa rivolgersi alla rete per acquistare tali composti ed addirittura somministrarli ai pazienti senza alcuna precauzione o azione cautelare di controllo preventivo;

che cosa il Governo intenda fare per impedire l'ulteriore diffusione di tali sostanze nocive, nonché per verificare se in altre strutture sanitarie del Paese siano stati ordinati composti rivelatisi di nocimento per la popolazione e se altri ignari pazienti siano stati sottoposti a cure a base di queste sostanze, nocive per la salute ed illegalmente acquistate in rete.

(4-07181)

FLERES. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2010 è stato dichiarato lo stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2010, conseguente all'eccessivo affollamento presente negli istituti di pena italiani;

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2011 lo stato di emergenza è stato prorogato sino al 31 dicembre e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2011 è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2012;

tra gli interventi atti a risolvere l'emergenza carceraria, ha assunto particolare rilevanza il cosiddetto piano carceri relativo alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie o alla ristrutturazione, in tutto o in parte, di quelle già esistenti;

una delle regioni maggiormente interessate al sovraffollamento è la Sicilia che, in atto, in quanto a numero di reclusi, è la terza regione d'Italia;

il piano carceri ha previsto in Sicilia la realizzazione di quattro nuove strutture penitenziarie (Catania, Marsala, Mistretta e Sciacca) tutte

con una capacità ricettiva di 450 detenuti e la realizzazione di tre nuovi padiglioni nelle strutture di Trapani, Caltagirone e Siracusa, ciascuna con capacità ricettiva di 200 posti;

in data 21 dicembre 2010 è stata stipulata tra la Regione Siciliana ed il Commissario delegato apposita intesa, ai sensi dell'art. 17-ter del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la localizzazione delle aree site nel territorio siciliano, destinate alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie previste dal piano carceri, approvato il 24 giugno 2010;

da insistenti notizie di stampa si apprende che il «piano carceri» in molte sue parti risulterebbe stravolto, in particolare sembrerebbe che non si vogliano più realizzare nuove strutture, ma intervenire soltanto su quelle già esistenti;

considerato che molti dei Comuni interessati alla realizzazione delle opere hanno già attivato le procedure di loro competenza per la destinazione delle aree e le conseguenti modifiche dei piani regolatori, e che, relativamente alla Sicilia, non si conosce cosa realmente andrà a realizzarsi né risulta che il Presidente della Regione sia stato informato delle eventuali modifiche,

si chiede di conoscere:

se siano state impartire specifiche disposizioni in merito alla realizzazione di nuove strutture penitenziarie nell'ambito della Sicilia e, qualora siano state impartire disposizioni, se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'avviso del Presidente della Regione e del Provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria.

(4-07182)

COSTA. – *Al Ministro dello sviluppo economico.* – Premesso che:

si è creata una grave situazione nel comparto delle aziende televisive locali private della Puglia che per oltre 40 anni hanno assicurato un patrimonio di idee ed una comunicazione pluralista in favore delle comunità pugliesi;

infatti il processo di attuazione per il passaggio al digitale delle frequenze radiotelevisive della Puglia sta producendo sin da ora effetti devastanti che potrebbero avere la conseguenza della scomparsa della stragrande maggioranza delle televisioni locali in ambito provinciale o territoriale;

il bando per l'assegnazione delle frequenze mette a disposizione della Puglia (territorio che si estende per circa 400 chilometri sull'asse Nord-Sud) un numero di frequenze pari a 18, ma sarebbero in effetti 16 perché per il 2015 è prevista la riduzione di altre frequenze, in considerazione del fatto che ancora 10 canali saranno sottratti per altri servizi;

per l'assegnazione di queste frequenze, il bando mette a disposizione 45 punti su 100 per chi ha una copertura regionale. Tuttavia lo stesso bando, pur ammettendo una forma di intesa associativa tra più televisioni di diverse province della Puglia, a causa dell'interpretazione restrittiva che gli uffici ministeriali danno al bando, non darebbe la possibi-

lità, nell'ambito di un'eventuale intesa, di sommare il punteggio di ciascuna azienda televisiva, provinciale o territoriale, in un'associazione di intesa, ma il punteggio sarebbe soltanto calcolato per un'azienda capofila, cioè un'azienda provinciale o territoriale, anche se nell'intesa le aziende associate, insieme, coprono gran parte del territorio regionale;ù

la conseguenza che se ne ricava è che le frequenze programmate per il digitale in Puglia saranno esclusivamente a favore di gruppi televisivi regionali e di altre aziende televisive provenienti da altre regioni che sono presenti con impianti di alta frequenza sul territorio pugliese e dove per lo più si programmano televendite e messaggi promozionali;

finora gli elementi di riferimento per una graduatoria regionale sono stati il numero dei dipendenti e il fatturato;

in sede di assegnazione delle frequenze regionali, invece, diventa determinante per il bando la presenza territoriale di una singola azienda con copertura regionale o di quelle aziende che fino alla pubblicazione del bando hanno fatto intese con altre strutture aziendali operando con il passaggio dei canali all'azienda capofila;

questo evento è stato possibile soltanto per quei pochi che sapevano dell'interpretazione che si sarebbe data al bando;

questa situazione di enorme gravità impedirà di fatto alla vera emittenza locale di sopravvivere alla riforma del digitale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire con urgenza assumendo decisioni di competenza atte a garantire un pluralismo democratico al quale fino ad oggi hanno sicuramente contribuito le televisioni locali di dimensione provinciale, anche attraverso la revisione delle interpretazioni normative nel senso di consentire, nel caso di un'associazione, di ottenere la somma dei punteggi di ciascuna azienda televisiva partecipante.

(4-07183)

COSTA. – Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

l'interrogante ha più volte segnalato le difficoltà della Omfesa Srl, con sede a Trepuzzi (Lecce), officina che opera nel settore della costruzione, riparazione, *revamping* e *restyling* di materiale rotabile ferroviario;

si segnalavano tagli operati da Trenitalia in modo unilaterale e spesso ingiustificato nei confronti di Omfesa, anche successivamente all'assegnazione di commesse aggiudicate a mezzo di gara, con perdite ingenti quantificabili in milioni di euro;

in aggiunta a quanto sopra si evidenziava il fatto che Trenitalia continua ad ottemperare ai pagamenti con tale e tanto ritardo che si è creata nel tempo una situazione di assoluta illiquidità talmente grave che più volte sono state sospese completamente le attività con il conseguente collocamento in cassa integrazione guadagni di tutto il personale;

tali fatti negativi si sono recentemente reiterati;

ad oggi non risultano pagate le scadenze di aprile e maggio 2011, oltre alla mancata emissione delle «entrate merci» ed in più non risultano

effettuati da parte di Trenitalia i previsti collaudi «causa ferie del funzionario preposto»;

tali comportamenti, tenuti da un'azienda dello Stato, a giudizio dell'interrogante consoni al «*far west*» più che ad un Paese civile, stanno provocando danni per milioni di euro;

l'Omfesa ha patito a causa di tali comportamenti pesanti conseguenze anche con il proprio personale, che ha subito e subisce ovvi ritardi nel pagamento delle retribuzioni e che è stato messo più volte in cassa integrazione o in ferie forzate;

ciò malgrado, la serietà dell'azienda e l'alta professionalità acquisita hanno fatto sì che di recente Omfesa si sia aggiudicata innumerevoli gare per complessivi 30,6 milioni di euro con contratti già sottoscritti ed altri 7-8 contratti da sottoscrivere;

per far fronte a questi nuovi contratti servirebbe un ovvio anticipo di denaro circolante che la proprietà non intende effettuare ormai stanca ed esausta per le vessazioni subite negli anni costituite dagli arbitrari mancati pagamenti;

anche gli istituti bancari rifiutano ormai ulteriori finanziamenti e crediti malgrado il principale debitore di Omfesa sia Trenitalia;

a quanto risulta all'interrogante, il mancato pagamento delle cifre relative ai crediti vantati da Omfesa nei confronti di Trenitalia metterebbe in ginocchio qualsiasi azienda;

il mancato incasso mina la credibilità di Omfesa verso le maestranze, verso i fornitori e verso gli istituti di credito che fino ad oggi hanno sostenuto l'azienda;

se non partiranno queste nuove commesse l'azienda potrebbe addirittura chiudere con le immaginabili catastrofiche conseguenze che una simile decisione comporterebbe,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno intervenire con urgenza adottando ogni utile iniziativa di competenza atta a far sì che i debiti di Trenitalia verso Omfesa vengano saldati nel più breve tempo possibile, anche fissando scadenze certe che consentano di dare ad Omfesa ed ai suoi lavoratori prospettive di stabilità e serenità;

al tempo stesso se non ritenga opportuno adottare ogni utile iniziativa di competenza atta a far cessare comportamenti non degni di una delle maggiori aziende a partecipazione statale del Paese;

se ritenga di convocare con urgenza un tavolo di concertazione tra tutte le parti e gli enti interessati per affrontare in modo risolutivo un problema che si trascina da anni, con atteggiamenti a giudizio dell'interrogante indegni di un Paese civile che non possono più essere in alcun modo tollerati.

(4-07184)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che «Linkiesta», giornale *on line*, ricostruisce la vicenda di Fondiaria Sai: «La compagnia assicurativa ha perso quasi

2 miliardi e mezzo di euro negli ultimi tre esercizi. C'è stato il Grande Crollo del 2007-2008, certo. Ma nel caso della filiera controllata dalla famiglia Ligresti, dalla holding Premafin alle controllate a cascata Fondiaria Sai e Milano Assicurazioni, c'è molto, molto di più. Ed è tutto acclarato nei documenti ufficiali. Tutto pubblico. Consegnata da Mediobanca ai Ligresti dieci anni fa, aggirando gli obblighi di Opa come si scoprì dopo qualche tempo, oggi Fondiaria sta per essere dirottata nelle mani del gruppo Unipol. Sempre con la regia di Mediobanca, che è principale azionista di Generali, primo assicuratore italiano. Sempre senza Opa. L'Isvap, che per anni non ha condotto una sola ispezione in casa Ligresti, manda lettere buone per avvalorare l'esenzione dall'Opa. La fusione fra Unipol Assicurazioni, FonSai, Milano e la stessa Premafin, consentirà a soci di quest'ultima di esercitare il diritto di recesso. In sostanza, i Ligresti potranno defilarsi chiedendo la liquidazione della loro quota Premafin (ossia 287.303.808 azioni circa) a un prezzo pari "alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea", a oggi circa 0,25-26 euro. In soldoni, vuol dire 70 milioni. Con tante grazie per tutti gli altri azionisti, ai quali sarà scaricato il debito di circa 380 milioni della Premafin. 1. Sulle quotazioni di Premafin ci sarebbe molto da verificare. Per la bellezza di venti anni Ligresti padre ha nascosto alla Consob di essere il referente di alcuni trust costituiti in paradisi fiscali che oggi risultano intestati di una quota del 20% di Premafin. Il 16 dicembre 2011 Consob chiese all'interessato di comunicarlo. Dopo due mesi di mesi di inutile attesa ha dovuto farlo la stessa commissione (vedi comunicato Consob del 22 febbraio 2012). In linea teorica, occultare informazioni di questo tenore al mercato potrebbe avere alterato il normale corso delle quotazioni. È solo un'ipotesi, ovviamente: ma come facciamo a saperlo se né la Consob né la Procura di Milano ce lo dicono? È poi in atto un fenomeno che, almeno all'apparenza, si fa beffe della legge di gravità. Premafin tuttora capitalizza circa 150 milioni, con un prezzo unitario prossimo a 0,4 euro. Come è possibile se la società ha un valore netto dell'attivo (*net asset value*) pari a zero, anche a valutare la partecipazioni Fon-Sai a tre volte il prezzo di mercato? 2. Nel bilancio 2011 di Fondiaria Sai è spuntato un onere negativo per 810 milioni spiegato come "rivalutazione del carico residuo delle riserve sinistri del ramo RC Auto", Significa, in breve, che in precedenza il costo dei risarcimenti è stato sottovalutato e rinviato nel futuro, senza effettuare i dovuti accantonamenti, come impongono le norme sui bilanci. Agli investitori potrebbe perciò essere stata data un'informazione o falsa o incompleta o comunque fuorviante, che potrebbe avere influito sulle quotazioni, con tutte le conseguenze del caso sulle responsabilità degli amministratori. Anche qui è solo un'ipotesi. Ma solo la Consob e la magistratura possono dire se queste sono ipotesi plausibili in astratto o se è ciò che si è effettivamente verificato, con tutte le conseguenze in termini di responsabilità per gli amministratori. Certo, è curioso che nessuna altra compagnia sia incappata in questi problemi, no? 3. Nel prospetto per l'aumento di capitale di giugno 2011, viene segnalato che "la sempre maggiore diffusione

nel territorio nazionale delle tabelle di risarcimento dei danni fisici originariamente adottate dal Tribunale di Milano ha determinato un imprevisto incremento dei costi medi dei sinistri pagati ed ha comportato, nel 2010, la necessità di operare un adeguamento delle riserve sinistri per un importo di circa Euro 615 milioni al lordo degli effetti fiscali e dei terzi. Eventuali integrazioni delle riserve tecniche che dovessero manifestarsi negli esercizi futuri potrebbero avere dunque conseguenze negative sulla redditività della società e conseguentemente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della medesima". La pubblicazione del prospetto è stata autorizzata il 22 giugno 2011. Ma il 7 giugno la Corte di Cassazione aveva stabilito l'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle tabelle del tribunale di Milano. Era su tutti i principali giornali e riviste di settore. Come mai il prospetto non è stato integrato per fornire una stima dell'impatto? Due settimane non erano sufficienti o si rischiava di compromettere l'aumento di capitale? Anche qui non è questione di lana caprina: perché quelle azioni sono finite anche in portafoglio a fondi di investimento e a fondi pensioni, e quindi a perderci sono i risparmiatori. 4. Ultimo punto, e forse il più dolente: le numerose operazioni in conflitto di interesse fra esponenti della Ligresti e le relative aziende, da un lato, e la compagnia assicurativa, dall'altro. Uno scandalo nello scandalo emerso grazie a una denuncia in quattro punti presentata da Amber: un fondo straniero. Già questo dettaglio dovrebbe far arrossire, oltre gli organi societari di controllo, le autorità di vigilanza e tutti i fondi italiani azionisti di Fondiaria Sai e la loro associazione Assogestioni. Ad ogni modo, dopo anni di silenzio, i sindaci di Fon-Sai hanno dovuto mettere nero su bianco anni e anni di pratiche di pessima gestione, in cui, per citare un caso, Salvatore Ligresti ha percepito 40 milioni per fare da consulente a Fon-Sai anche in operazioni in cui le sue società personali erano controparti della compagnia. La galleria degli orrori correlati è esposta nella Relazione del collegio sindacale ex articolo 2408 del Codice civile all'assemblea del 19 marzo 2012. I fatti dunque sono noti. Trovare chi li metta in fila per capire se siano stati rispettati i diritti degli azionisti e le regole del mercato è un'altra cosa. Forse il "fascicolo" aperto da più di un anno dalla Procura di Milano non ha ancora ricevuto le informazioni necessarie dalle autorità di vigilanza, anche se il più è già ammesso esplicitamente nei documenti ufficiali. Forse, nessuno ha voglia disturbare il manovratore. Forse è tutto regolare e sbaglia il mercato nel valutare così poco i titoli Fon-Sai. Però, finché questi aspetti non saranno del tutto chiari, non lamentiamoci se poi la gente non viene a investire o scappa dall'Italia. Non è per l'articolo 18, ma perché in Italia, sovente, la legalità non è assicurata»;

considerato che a giudizio dell'interrogante sarebbe auspicabile venire a conoscenza di eventuali tempestive informazioni da parte delle autorità vigilanti che hanno potuto e/o possano favorire lo svolgimento delle indagini nel pieno rispetto dei diritti degli azionisti e delle regole del mercato,

si chiede di sapere:

se risulti corrispondente al vero quanto evidenziato dall'articolo de «Linkiesta»;

quali misure urgenti di competenza il Governo intenda adottare per rafforzare la credibilità e la trasparenza di Autorità di vigilanza, spesso, a giudizio dell'interrogante, contigue con i vigilati, al fine di garantire i diritti degli assicurati, del mercato e dei risparmiatori.

(4-07185)

PORETTI, PERDUCA. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'articolo 16 della legge n. 194 del 1978 sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza prevede che entro il mese di febbraio di ogni anno i Ministeri della salute e della giustizia per quanto di loro competenza presentino al Parlamento ciascuno una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa e sui suoi effetti anche in relazione al problema della prevenzione;

secondo il medesimo articolo le Regioni sono tenute a fornire ai due Ministeri le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro;

le ultime relazioni non hanno mai rispettato la scadenza e riportando nella migliore delle ipotesi come dati provvisori quelli riferiti all'anno precedente rispetto alla relazione e definitivi quelli riferiti all'anno ancora precedente. Così l'ultima relazione dell'anno 2011 depositata il 4 agosto 2011 riportava i dati definitivi del 2009 e i provvisori del 2010 (a quanto risulta agli interroganti curiosamente scomparsa dal sito *Internet* del Ministero della salute), e così accadeva anche per la relazione dell'anno 2010 depositata il 6 agosto 2010, quella dell'anno 2009 depositata il 29 luglio 2009, eccetera;

considerato inoltre che:

tra i dati monitorati risulta particolarmente preoccupante il fenomeno dell'obiezione di coscienza in particolare tra i ginecologi (7 su 10), che genera situazioni in cui si rende praticamente impossibile l'applicazione della legge stessa. Un ultimo caso è quello del Policlinico di Napoli dove il servizio di interruzione volontaria di gravidanza è stato sospeso per mancanza di ginecologi non obiettori;

risulterebbe utile avere non solo i numeri e i dati regionali, ma anche il dettaglio relativo a ciascuna Asl in merito all'obiezione di coscienza e un criterio per individuare il modo per rispettare la legge per i medici e renderla applicabile per le donne,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi ostativi che hanno impedito finora al Ministro in indirizzo di trasmettere la relazione di cui all'art. 16 della legge n. 194 del 1978 al Parlamento nel rispetto dei termini di legge;

che cosa intenda fare per garantire presso ogni presidio ospedaliero dove sia presente un reparto di ginecologia ostetricia la disponibilità co-

stante di medici disponibili a effettuare interruzioni anticipate di gravidanza.

(4-07186)

PINZGER. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* – Premesso che:

il comma 22 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'incremento delle aliquote contributive di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma dell'INPS a partire dal 1° gennaio 2012;

in particolare le aliquote dei coltivatori diretti saliranno a regime nel 2018 al 24 per cento;

inoltre, dal 2012 viene meno sia l'aliquota ridotta a favore dei collaboratori di età inferiore a 21 anni sia la distinzione tra zona normale e zona svantaggiata;

infine, a partire dal 2018 viene meno anche l'aliquota di computo, ossia l'accredito previdenziale, si allinea all'aliquota contributiva;

ancora più grave risulta che per la prima volta sono venute meno le aliquote contributive ridotte previste per le aziende agricole nei territori montani particolarmente svantaggiati;

la legge n. 991 del 25 luglio 1952, recante «Provvedimenti in favore dei territori montani», prima, e la legge n. 97 del 31 gennaio 1994, recante «Nuove disposizioni per le zone montane», dopo, prevedevano particolari agevolazioni per il sistema di contribuzione delle zone montane e delle zone svantaggiate, le quali sono state definitivamente eliminate a partire dal 1° gennaio 2012;

solo per la provincia autonoma di Bolzano si stima che l'aumento contributivo ammonterà a 31,7 milioni di euro per gli iscritti della prima fascia e di 14 milioni di euro per gli iscritti della seconda fascia (2012-2018);

si tratta di una stima provvisoria poiché si è ancora in attesa che vengano rese note le retribuzioni convenzionali da applicare per il 2012;

preoccupa molto anche la notizia che il Governo è intenzionato ad effettuare ulteriori modifiche nel settore tributario e sindacale;

il settore agricolo in generale e le aziende agricole montane in particolare non possono soffrire ulteriori oneri e meritano maggiore sensibilità da parte del Governo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto in sua facoltà, non intenda attivarsi affinché le aziende agricole delle zone montane, già provate dalle problematiche legate alla specificità montana, non vengano colpiti da ulteriori tagli e riduzioni di agevolazioni;

se non ritenga utile attivarsi al fine di promuovere una modifica legislativa, che consenta al singolo di aumentare facoltativamente i propri contributi previdenziali dandogli la facoltà di passare in una delle superiori fasce contributive anziché, come è stato fatto, aumentare le aliquote contributive per tutti senza distinzione;

se non ritenga di doversi adoperare per emanare in tempi brevi il decreto per la determinazione, per l'anno 2012, delle retribuzioni convenzionali.

(4-07187)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute.* – Premesso che la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, vuole semplificare e in alcuni casi liberalizzare l'accesso alle attività di servizio nel mercato interno;

considerato che:

dalle semplificazioni e liberalizzazioni previste dalla direttiva sono esclusi i servizi in campo socio-sanitario;

gli enti pubblici per affidare i servizi socio-sanitari ad organizzazioni *non profit* ricorrono ai bandi di gara;

affidare i servizi sociali tramite bando di gara significa sia per gli enti pubblici che per le organizzazioni *non profit* sostenere costi ed oneri burocratici evitabili oltre a creare incertezza tra i destinatari dei servizi stessi;

il ricorso a bandi di gara potrebbe pregiudicare la qualità del servizio reso;

prevedere forme alternative e meno onerose per l'affidamento dei servizi socio-sanitari coinvolgerebbe nuove organizzazioni di volontariato nel campo dell'assistenza sociale,

si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere la possibilità di estendere l'applicazione della normativa europea anche ai servizi indicati dalla considerazione n. 27 della direttiva ossia «ai servizi sociali nel settore degli alloggi, dell'assistenza all'infanzia e del sostegno alle famiglie e alle persone bisognose, forniti dallo Stato a livello nazionale, regionale o locale da prestatori incaricati dallo Stato o da associazioni caritative riconosciute come tali dallo Stato per sostenere persone che si trovano in condizione di particolare bisogno a titolo permanente o temporaneo, perché hanno un reddito familiare insufficiente, o sono totalmente o parzialmente dipendenti e rischiano di essere emarginate».

(4-07188)

LANNUTTI. – *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

come si legge su «Libero» *on line* del 27 marzo 2012 che per la trasferta in Asia del Presidente Monti, dopo litigate e «telefonate ai politici di riferimento (di tutti gli schieramenti) e scenate dei giornalisti "papabili" con i rispettivi direttori, (...) l'ha spuntata il Tg1: la squadra Rai sarà composta da due persone» del Tg1 «(giornalista e operatore, più un uomo per il Gr Radio Rai. In totale saranno tre le persone» che beneficeranno dell'aereo di Stato fornito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con un costo per la Rai di 2.500 euro ad ospite tra vitto, alloggio, diaria e rimborsi spese e pasti esclusi;

si legge ancora nel citato articolo che, poiché «i posti sul volo di Stato sono limitati» la Rai avrebbe deciso di «spedire dall'altra parte del mondo altre dieci persone (del Tg2, del Tg3 più rispettivi operatori, tecnici del suono) che voleranno su normali aerei di linea. L'aereo partirà da Roma, quindi arriverà a Seoul, Tokyo e Pechino, prima di tornare nella capitale. Per un totale che nella più rosea delle ipotesi si aggira intorno ai 3mila euro, che moltiplicati per 10 fanno trentamila euro (somma decisamente rivista al ribasso). Dagospia sottolinea come "la Rai – con una pattuglia di almeno 13 persone – spenderà per seguire la trasferta asiatica» del Presidente del Consiglio dei ministri «minimo 35mila euro di solo aereo (il conto è al ribasso, più verosimilmente si arriverà sui 45.000 euro). Il tutto esclusi alberghi, vitto, taxi, diaria per servizio fuori sede e le solite 'varie ed eventuali' a piè di lista... (...) Però viale Mazzini manderà ben quattro truppe: il Tg1, il Tg2, il Tg3 e RadioRai (...)». La Rai, continua Dagospia, tra voli, alberghi, vitto, diaria e rimborsi vari «per un minimo di 13 stipendiati che saranno almeno 15 se non di più», arriverà a spendere «qualcosa di più, qualcosa meno, intorno ai 100mila euro»;

considerato che:

Mediaset e Sky hanno deciso di comprare le immagini a prezzi irrisori dai circuiti internazionali con una spesa per la copertura asiatica che ammonterà al massimo a un migliaio di euro da sborsare in diritti televisivi;

riporta «Dagospia» che l'azienda pubblica avrebbe «un bilancio tecnicamente "in pari" ma che in realtà, secondo i ben informati, nasconde voragini da far paura»;

in un precedente atto di sindacato ispettivo l'interrogante chiedeva spiegazioni su quanto portato alla luce dalla stampa relativamente ai costi sommersi dell'azienda che allargano il grande buco delle casse della Rai (atto 4-06768);

in un articolo de «Il Fatto Quotidiano» del 27 marzo 2012 si legge: «Il direttore generale Lorenza Lei è in campagna elettorale, a caccia di un improbabile secondo mandato in Rai. Ci prova, nonostante la sponda politica che l'aveva proiettata ai vertici di viale Mazzini, cioè berlusconiani e cardinali amici, sia più gracile. Al tempo di professori e tecnici, funziona benissimo, pensa, la sobrietà dei toni e l'austerità nei conti: "Sono fiera di aver raggiunto il pareggio del bilancio per l'esercizio 2011 dopo cinque anni di perdite", ripete ossessivamente fra interviste ufficiali e incontri ufficiosi. Un'azienda moribonda che trasmette segnali di vita, però, non va incensata e soprattutto sottovalutata. Quando ha chiesto udienza al sottosegretario Antonio Catricalà per sondare le intenzioni del governo, forse Lorenza Lei avrà dimenticato di spiegare il terribile 2012 che s'abbatte sul servizio pubblico, già azzoppato per un debito consolidato di oltre 350 milioni di euro. La concessionaria Sipra ha ripreso la raccolta pubblicitaria con cifre negative: -17 per cento nel primo trimestre – e qui ballano 100 milioni di euro se la tendenza non migliora – mentre l'anno scorso ha racimolato a fatica 980 milioni. Poi Catricalà, che ha respinto l'offensiva del direttore generale con qualche imbarazzo, dovrebbe

sapere che le previsioni di spesa indicano un buco di 100 milioni di euro, un capitale che può trasformarsi in debito se viale Mazzini non decide di tagliare le già martoriato risorse per le reti e i programmi. La Lei ha avuto la fortuna di guidare l'azienda durante un anno dispari, quando non ci sono diritti sportivi da acquistare né eventi particolari, così può vantare le sue mirabolanti ricostruzioni finanziarie. Ma nel 2012 vanno staccati assegni per 150 milioni di euro perché la Rai, seppur ridimensionata per quantità e qualità di palinsesto dal satellite di Sky, deve mandare in onda gli Europei di calcio e le Olimpiadi di Londra. Dunque, quei 4 milioni di euro di attivo che dovrebbero risplendere nel bilancio 2011 in arrivo nel Consiglio di amministrazione, mentre le casse si dilanano in più crepe, valgono nient'altro che briciole: nulla in mezzo ai 350 milioni di euro di debiti pregressi e 200 milioni di possibili perdite fra le voci di spesa che non ritornano e la raccolta pubblicitaria estremamente preoccupante. Tonfi clamorosi come la serie televisiva Barbarossa – 13% di share domenica sera – non aiutano il lavoro di Sipra. Qualcuno poteva avvisare che il film leghista, voluto fortemente da Bossi e costato 6, 8 milioni di euro a viale Mazzini, al cinema non l'aveva visto nessuno. Evidentemente nemmeno Lorenza Lei. Sempre riservata e silenziosa, appena il governo di Mario Monti ha iniziato a parlare di rinnovo del Cda, la Lei ha scoperto la voce e la diplomazia. Ha più volte parlato a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi, ieri avrebbe anche sollecitato (...) dichiarazioni di Angelino Alfano in sua difesa (...). Lo spirito di Bruxelles (rigore, rigore, rigore...) che pervade viale Mazzini soffre quando l'azienda spedisce gruppi di giornalisti al seguito di Mario Monti in Asia ed evapora completamente quando – venerdì e sabato prossimo a Firenze – andrà in scena Screenings Florence. Padroni di casa il sindaco Matteo Renzi e il consigliere Giorgio Van Straten (Pd), seminari e convegni, Bruno Vespa a moderare, e poi un bellissimo aperitivo sulle terrazze che dominano piazza della Signoria, cena di gala nel salone dei Cinquecento per 250 invitati e un pranzo al Circolo Canottieri»;

considerato altresì che a giudizio dell'interrogante sono difficilmente spiegabili i motivi per cui ci saranno quattro testate differenti e relativi giornalisti per coprire il medesimo evento e per la stessa azienda, quando sarebbe stato molto più economico spedire in Asia un solo operatore video delle cui immagini avrebbero potuto usufruire i diversi Tg della Rai;

considerati, infine, gli impegni assunti sulla base del Contratto di servizio tra la Rai e il Ministro dello sviluppo economico, con specifico riferimento alla trasparenza nella gestione economico-finanziaria del servizio pubblico,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di evitare ogni forma di spreco nella gestione dell'azienda pubblica, pagata con il canone dei cittadini, tali da innescare un'inversione di tendenza significativa nella dirigenza che, a giudizio dell'interrogante, fino ad oggi ha solo saccheggiano l'azienda e praticato una infor-

mazione di parte, in violazione dell'oggettività ed obiettività dell'informazione, usando il servizio pubblico per assecondare le proprie clientele.

(4-07189)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02759, del senatore Berselli, su una vicenda giudiziaria che interessa la Procura della Repubblica di Parma;

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-02758, della senatrice Antezza, su un accordo tra l'UE e il Marocco per liberalizzare gli scambi di prodotti alimentari.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 4-07143, del senatore Rizzi.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 685ª seduta pubblica del 6 marzo 2012, a pagina 40, sotto il titolo «Commissioni permanenti, trasmissione di documenti», alla quinta riga del secondo capoverso, dopo la parola: «Europa» inserire la seguente: «creativa».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 699ª seduta pubblica del 27 marzo 2012, sotto il titolo «Governo, trasmissione di atti e documenti», a pagina 75, alla seconda riga del terz'ultimo capoverso, sostituire le parole: «marzo 2009» con le seguenti: «marzo 2012».